TRATTATO

DELLR

DONAZIONI, DE' TESTAMENTI,

E DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE

A TITOLO GRATUITO.

TRATTATO

DELLE

DONAZIONI, DE' TESTAMENTI,

E DI OGNI ALTRA DISPOSIZIONE A TITOLO GRATUITO

SECONDO I PRINCIPJ DEL CODICE CIVILE

PRECEDUTO DA UN DISCORSO SU L' ANTICA LEGISLAZIONE PER TAL MATERIA; CON LA GIUNTA DI UN TRATTATO SU L' ADOZIONE, E LA TUTELA UFIZIOSA, CUI PRECEDE UN DISCORSO SU L'ADOZIODE.

DEL SIG. BARONE GRENIER

VERSIONE ITALIANA

DEL SIG. FORTUNATO CAFARO

SU LA SECONDA EDIZIONE FRANCESE

Cui si sono aggiunte delle note intorno alle disposizioni delle Leggi Civili, ed alla giurisprudenza del regno delle due Sicilie.

VOL. IV.

NAPOLI 1825.

DALLA TIPOGRAFIA DI R. MAROTTA E VANSPANDOCH
Largo S. Marcellino N.° 2.

OSSERVAZIONE DELL' AUTORE

Su la opinione esposta nel num. 346.

Ho detto nel citato numero, che, se erasi rivocato un primo testamento, e se il testatore voleva far rivivere le disposizioni contenute nel testamento rivocato, non era questo il caso di una semplice dichiarazione di cangiamento di volontà rispetto al secondo testamento, e di perseveranza nelle disposizioni del primo; che la rivocazione aveva distrutto l' effetto del primo testamento, e che perciò faceva d' uopo di una nuova disposizione testamentaria. Io aveva opinato che questo caso poteva assimiliarsi a quello in cui un testatore voleva ratificare o confermare con un semplice atto ordinarjo un testamento nullo per difetto di formalità.

Sì fatta quistione si è posteriormente presentata alla corte di cassazione, e l' arresto pronunziato dalla medesima è contrario alla mia opinione. L' arresto trovasi nella Raccolta di Denevers, anno 1812, *pag.* 159.

Colui il quale dimandava la nullità della disposizione testamentaria si fondava tra l' altro su la ragione che, *annullato il primo testamento colla rivocazione*, il secondo testamento che lo ravvivi debb' esser fatto colle formalità prescritte dall' art. 972 del Codice civile. Ecco il ragionamento dell' arresto con cui fu deciso il contrario.

« Atteso che niuna disposizione del Codice ci-
» vile vieta al testatore di far rivivere un pri-
» mo testamento da lui già rivocato; e che il
» testamento del 29 settembre 1808, il quale re-
» stituisce in vita una delle disposizioni di quello
» del 22 aprile precedente, è rivestito delle for-

» malità prescritte dalla legge; per la qual cosa
» la rivocazione allegata è sfornita di qualunque
» fondamento. *Rigetta*.

Facendo il confronto di cotai ragioni con quelle da me esposte, si scorgerà che la quistione presenta delle difficoltà: nondimeno ognuno sentirà tutto il peso di un arresto della corte di cassazione.

Avendo avuto notizia di tale arresto dopo la pubblicazione del primo volume, ho creduto far quì la presente osservazione che sarà citata nella tavola delle materie.

OSSERVAZIONE DEL TRADUTTORE

Sul num. 34 del trattato delle donazioni, e dei testamenti. (Vol. I par. II. pag. 34, 35, e 36.)

Le nostre Leggi civili nell' art. 875 han portato una notabile modificazione alla regola della riversione convenzionale stabilita nell' art. 951, dell' abolito Codice civile per le donazioni tra vivi.

Secondo il detto art. 951 del detto Codice poteva stipularsi la riversione soltanto in favore del donante, tanto pel caso in cui il donatario premoriva senza figli, quanto per l' altro in cui, lasciando figli, questi premorivano al donante.

Poteva anche stipularsi la riversione dei beni donati in favore di una terza persona nel caso che vivente il donante, mancava il donatario e la sua discendenza. In coteste stipulazioni non si ravvisava ombra di sostituzione fedecommessaria, che il Codice vietava solennemente, ma semplicemente si scorgeva una condizione risolutiva, la quale dovendosi verificare durante la vita del donante, non comprendeva la trasmessione ad altra generazione, circostanza la quale costituiva il vero fedecommesso.

Le leggi civili però han receduto dal rigore del Codice civile intorno al diritto di riversione, in grazia degli eredi del donante.

L' articolo 875 delle dette leggi stabilisce che « il donante potrà stipulare la riversione » delle cose donate per se e suoi eredi, nel caso » che il donatario morisse senza prole, in qualun- » que tempo ».

Questo modo di disporre permesso dalle nostre leggi partecipa alquanto della natura del fedecommesso, poichè obbliga il donatario a conservare

i beni; per restituirli agli eredi del donante nel caso che muoja senza prole. Sì fatta sostituzione però non può eccedere il caso della morte del solo donatario senza prole; sia che ciò avvenga vivente il donante, sia che si verifichi dopo la morte di costui. Dessa non può estendersi affatto all' altro caso in cui in qualunque tempo manchi la discendenza del donatario; poichè si formerebbe in tal modo un vero fedecommesso, che la legge vieta per regola generale.

La disposizione del citato articolo è fondata sul principio dell' amore. Allorchè uno dona si presume che egli abbia maggior predilezione pel donatario e per la sua discendenza, che per gli eredi proprj. Ma quando manca la discendenza del donatario, siccome si presume che il donante non può prediligere più gli eredi, anche estranei, del donatario, che gli eredi proprj; così è regolare che si permetta di stipulare in favor di costoro la riversione, quando manchi la prole del donatario.

APPENDICE

Risguardante i fedecommessi, che risultano dalla costituzione dei majoraschi, ossia primogeniture permesse nel Regno delle due Sicilie.

1. Nel discorso storico (*Vol.* I. p. I. *pag.* 185) parlando dei fedecommessi abbiamo cennato, che le nostre nuove Leggi civili nel vietare, per regola generale, qualunque specie di sostituzione fedecommessaria, hanno permesso la costituzione dei majoraschi, sotto alcune regole, e per talune persone. Le disposizioni che si contengono nelle Leggi civili sono in massima parte quelle stesse sanzionate nella precedente legge dei 5 agosto 1818.

Ad oggetto di dare una compiuta idea delle novità portate nella nostra legislazione sotto questo rapporto, crediamo dover quì aggiungere una breve esposizione delle regole riguardanti la costituzione, la trasmessione, e la estinzione dei majoraschi secondo le nuove leggi del regno.

(**Idea dei majoraschi attuali.**)

2. Il majorasco è un modo di disporre dei proprj beni, il quale partecipa della natura delle donazioni tra vivi, e degli atti di ultima volontà.

Inoltre, il majorasco è ora tra noi una istituzione politica, tendente a conservare il lustro delle famiglie nobili, lustro che influisce a render più augusta la maestà del regal trono. Conseguentemente la costituzione dei majoraschi può dirsi un privilegio, la cui concessione dipende sempre dal concorso di particolari circostanze nel petizionario; dispensando alle regole generali per le disposizioni a titolo gratuito.

Partecipa il majorasco della natura delle donazioni tra vivi, in quanto che, costituito una volta, non può rivocarsi; produce lo spropriamento immediato della proprietà dei beni, la quale rimane, fin dal momento della sua costituzione, devoluta in favore dei chiamati; dee farsi con atto tra vivi dall'istitutore; e dee rendersi pubblico colla trascrizione su i registri a ciò destinati.

Può dirsi che partecipa ancora della natura degli atti di ultima volontà, in quanto che non fa d'uopo dell'accettazione espressa da parte dell'istituito o del chiamato, per render perfetto e valido l'atto di costituzione del majorasco, i cui beni si trasmettono ai chiamati per sola volontà del disponente in virtù dell'atto di costituzione.

(**Il Sovrano dee permetterne lo stabilimento.**)

3. Dall'essere la costituzione del majorasco un privilegio, una dispensa, una eccezione alle regole generali per gli atti di liberalità, che si accorda a seconda dei casi, e ad alcune persone, ne segue che desso è l'effetto di un atto legislativo, il quale dee regolare la estensione, e la efficacia del privilegio medesimo. Per costituirsi adunque un majorasco è indispensabile l'approvazione precedente del Sovrano; e questa si accorda dietro piena cognizione di causa (*art.* 947 *Leg. civ.*)

(**Capacità relativa per la costituzione dei majoraschi.**)

4. Non ogni classe di persone può costituire dei majoraschi. La capacità relativa per tali atti dipende dalla qualità di nobile, sia oppur no titolato. Possono quindi domandare il permesso di istituire majoraschi 1.° coloro che sono iscritti nel *Libro d'oro*, ed in altri registri di nobiltà;

2.° coloro che sono in possesso legittimo di titoli in qualunque tempo loro concessi; 3.° coloro che appartengono a famiglie di conosciuta nobiltà; 4.° finalmente tutti gli altri che sono classificati tra nobili dalla legge risguardante la nobiltà (*art.* 948 *leg. civ.*) (a)

La legge limita la facoltà di fare cotesti atti, dietro la sovrana approvazione, ad una classe di parenti soltanto; cioè

1. agli ascendenti maschi e femine, senza distinzione di grado, in favore dei loro discendenti;

2. ai fratelli in favore degli altri fratelli, nel caso che i primi non abbiano discendenti;

3. agli zii, ed alle zie in beneficio dei loro nipoti, purchè quelli non abbiano discendenti; (*art.* 951 *Leg. civ.*)

4. ai genitori adottivi in favore dei discendenti adottivi; (*art.13 della leg. dei 17 ottobre 1822.*)

5. ai prozii, ed alle prozie in favore dei pronipoti, purchè quelli non abbiano discendenti; (*art. 14 della detta legge*; *ed art.* 951 *Leg. civ.*)

Può taluno costituirlo in favore di se medesimo; ma in tal caso si dee nell' atto di fondazione determinar l' ordine della chiamata successiva.

Su tal materia potrebbero sorgere due dubbj.

1. I fratelli germani soli possono istituire majoraschi, ovvero anche i consanguinei e gli uterini? La legge non fa distinzione alcuna; quindi sembra che sotto nome di fratelli debbono comprendersi tutte le specie.

2. Le sorelle potrebbero istituire majoraschi in favore dei fratelli? La legge anche si tace su di ciò; ma poichè le zie e le prozie sono ammesse a domandar questo privilegio, non par che vi sia ragione per escludere le sorelle.

(a) Questa legge non è stata ancora pubblicata.

(Capacità relativa per ricevere un majorasco.)

5. Oltre ai requisiti comuni per poter ricevere con atti tra vivi o di ultima volontà, è indispensabile la qualità di maschio, onde poter conseguire un majorasco. (*art. 949 a 952 Leg. civ.*)

Le femine e la loro discendenza, quantunque maschile, sono sempre, e per modo di regola, escluse da cotesta specie di liberalità. (*art.* 952 *in fine, Leg. civ.*)

Inoltre convien distinguere la prima istituzione dalla successiva chiamata al majorasco. Per ricevere la istituzione di un majorasco ed esser chiamato in primo luogo dopo l'istitutore basta esser maschio; ma per poter concorrere successivamente al primo chiamato al godimento del majorasco, è indispensabile ancora l'altro requisito di esser primogenito dell'ultimo possessore, o della linea prossima. (*art.* 952 *in princ. Leg. civ.*)

(Ordine di chiamata al godimento del majorasco.)

6. Il majorasco può cominciare o dall'istituente medesimo, o da un figlio, o nipote in cui favore si costituisce. Nel primo caso l'istitutore può riserbarsi la facoltà di chiamare al godimento del majorasco quello tra suoi figli maschi che stimerà di prescegliere. (*art.* 8, *leg. dei 17 ottobre* 1822)

Qualora l'istitutore non prescelga il figlio a cui vuol conferire il majorasco, ovvero questo sia istituito in favore di altra persona diversa dall'istituente, la trasmessione del majorasco si fa nella discendenza legittima e naturale dell'istitutore o del primo istituito per ordine di primogenitura, col diritto di rappresentazione nella linea maschile, da maschio in maschio.

Qualora l' ultimo possessore della linea retta muoja senza figli o discendenti maschi di maschio, succederà al majorasco il primogenito maschio di maschio della linea più prossima all' ultimo possessore.

Eccone un esempio. Si supponga che Tizio avendo quattro figli istituisca un majorasco al cui godimento abbia chiamato il suo secondogenito maschio. Se costui non lascia discendenti maschi, ovvero la sua discendenza dopo una, due, o più generazioni si estingua, il majorasco in tal caso sarebbe trasmessibile al fratello primogenito, dell' istituito, od al primogenito della di lui discendenza esistente nel tempo della estinzione della prima linea. In mancanza di questa linea si trasmetterebbe alla linea del terzo o del quarto genito del primo istitutore, secondo che la linea del terzogenito presenti oppur no dei successibili. (*art.* 952 *Leg. civ.*; *art.* 8, *leg. del* 17 *ottobre* 1822)

Finalmente, la legge permette al fondatore di chiamare *successivamente* al godimento di un majorasco più individui, e le loro discendenze, sempre però nei termini di primogenitura maschile di maschio (*art.* 13, *leg. dei* 17 *ottobre* 1822). Da ciò segue che il majorasco non può esser diviso fra più persone, ma dee sempre esser posseduto nella sua integrità dal primogenito.

(Quantità di beni che possono sottoporsi al vincolo del majorasco.

7. Dall' essere i majoraschi destinati a conservare il lustro delle famiglie nobili segue, che essi) debbono comprendere una quantità di beni sufficienti a conseguire cotesto scopo.

Su tal particolare però la legge è stata varia. In origine la quantità dei beni da sottoporsi a

majorasco poteva essere dell' annua rendita non minore di duc. 6000, nè maggiore di duc. 24000. (*art.* 13 *leg. dei* 21 *dicembre* 1809)

L' art. 954 delle Leggi civili stabilì di poi che la quantità dei beni da sottoporsi a majorasco non potesse eccedere la rendita imponibile di ducati 24,000, nè esser minore di duc. 4000; e ciò era conforme a quel che aveva stabilito la precedente legge del 5 agosto 1818.

Finalmente con la legge dei 17 ottobre 1822, volendosi agevolare vie maggiormente lo stabilimento dei majoraschi, si è fissata la rendita dei medesimi, nel *massimo* a duc. 30,000, e nel *minimo* a duc. 2,000: e questa è la proporzione che ora si serba (*art.* 1. *della detta legge*)

Le enunciate quantità di beni non possono in verun caso eccedere la quota disponibile dell' istitutore; dovendo sempre rimaner salva la legittima pei figli. (*art.* 955 *Leg. civ.*)

(Qualità dei beni che si possono sottoporre a majorasco.)

8. I beni da sottoporsi a majorasco debbono essere fondi rustici, e censi o canoni sopra terre.

È stata quistione se tra fondi rustici possano comprendersi anche i casamenti in cui vi sieno degli stabilimenti di commercio, machine od altro che serve all' industria, come sarebbero mulini, valchiere, lanificj; non che i casini di campagna

Su di ciò si può assicurare che non si è stabilita una norma certa, poichè talvolta si sono compresi cotesti fabricati, tal altra volta si sono esclusi. Nondimeno si può dire per modo di regola, che tutte le fabbriche esistenti su i fondi rustici compresi nel majorasco, essendo accessioni dei fondi medesimi, possono comprendersi nel majorasco. Non così però quando le fabbriche, an-

corchè costituiscano un fondo rustico nel senso legale, sieno isolati.

Il legislatore, avendo in mira la perpetua conservazione del majorasco, ha creduto necessario di escludere da questo vincolo le fabbriche, poichè queste sono naturalmente soggette a deperimento notabile, ed anche a totale distruzione, se per poco il godente rallenti le sue cure nel conservarle: e si osserva che si tiene fortemente a questa regola.

Oltre ai predj rustici, e canoni o censi sopra terre possono anche sottoporsi a majorasco le partite di rendita iscritta sul Gran libro del debito pubblico, purchè però si rendano immobili, ossia si tolgano dal commercio. (*art.* 2, *leg. dei* 17 *ottobre* 1822.) Coteste rendite acquistano in tal modo la natura di immobili per destinazione di legge, e possono perciò equipararsi ai canoni e censi sopra terre.

Tanto i fondi rustici, quanto i censi, i canoni, o le rendite iscritte che si vogliano sottoporre a majorasco debbono essere di libera proprietà dell' istitutore. I beni fondi non debbono essere soggetti ad alcun peso di restituzione, e liberi da qualunque ipoteca, anche eventuale. Le rendite iscritte non debbono essere sottoposte a vincolo d' inalienabilità per cauzione. (*art.* 936 e 957 *Leg. civ.*; *ed art.* 2 e 3 *della leg. dei* 17 *ottobre* 1822.)

(Eccezione per le ipoteche antiche.)

9. **La legge fa eccezione riguardo delle ipoteche antiche, poichè permette di comprendere fra i beni di un majorasco, anche quelli che sieno gravati di ipoteche generali, costituite in tempi in cui erano queste permesse; od anche d' ipoteche**

speciali per crediti non esigibili pria di un triennio. Ma ciò il permette nel solo caso in cui i rimanenti beni del fondatore presentino sufficiente garantia per gli effetti dell' enunciate iscrizioni.

In quanto alla garantia, la legge la diffinisce sufficiente quando i beni che rimangono liberi abbiano un capitale equivalente all' azione ipotecaria che potrebbe esercitarsi; calcolandone la rendita alla ragione del tre per cento.

(**Riduzione e collazione dei majoraschi.**)

10. Poichè i majoraschi debbono costituirsi su la porzione disponibile, essi sono di diritto esenti dalla collazione. I chiamati al majorasco concorrono al godimento del medesimo in virtù dell' atto di fondazione non già come eredi, ed han perciò sempre diritto alla legittima su i beni liberi del fondatore.

Dal non poter il disponente oltrepassare la porzione disponibile, nella costituzione del majorasco, ne viene in conseguenza che quante volte, per qualunque cagione si verifichi che il valore dei beni liberi del fondatore sia inferiore alla quota di riserva, il majorasco va soggetto a riduzione per lo compimento delle legittime ai figli. E se per effetto di tal riduzione la rendita del majorasco si diminuisca al di sotto del *minimo* fissato dalla legge (giusta il num. 7.) in tal caso il majorasco rimane *ipso jure* disciolto (*art.* 958)

(**A quali debiti e pesi i beni del majorasco rimangono soggetti.**)

11. Per regola generale i beni di un majorasco debbono esser liberi, e conservarsi perpetuamente scevri da qualunque peso, specialmente dalle ipo-

teche; e non è permesso al godente, del pari che al primo istitutore del majorasco che cominci da se, di alienare in qualunque modo i beni che compongono il majorasco.

Nondimeno la legge permette di farvi delle riserve, e sottopone essa medesima a particolare obbligazione la rendita del majorasco, per taluni determinati casi.

L' art. 9 della legge dei 27 ottobre 1822 permette all' istitutore del majorasco di riservare in suo favore l' usufrutto di tutti o di porzione dei beni del majorasco.

Permette inoltre l' art. 12 della stessa legge agli istitutori dei majoraschi, di gravare la rendita dei beni soggetti a questo vincolo, di assegnamenti vitalizj in favore dei loro conjugi, figli, od altri parenti; purchè però cotesti pesi non riducano la rendita libera del majorasco al di sotto del *minimo* fissato coll' art. 1.° della legge medesima cioè al di sotto di duc. 2000.

Giova far osservare che tutto ciò dee stabilirsi nell'atto di fondazione del majorasco, e dee esservi espresso. Quante volte si fosse ciò tralasciato, fa d' uopo di una novella grazia. Non potrebbero l'istituente e l' istituito portare alcuna alterazione all' atto di fondazione senza l' approvazione sovrana; poichè è loro vietata qualunque novazione all' atto medesimo. (*arg. dall'art.* 959.)

Oltre all'enunciate obbligazioni cui può l' istituente sottoporre il majorasco, la rendita del medesimo, per disposizione della legge, va soggetta al pagamento di alcuni determinati debiti. Questi sono 1.° le spese giudiziali;

2.° le spese funerali;

3.° le spese dell' ultima infermità;

4.° i salarj alle persone di servizio per l' ultimo semestre, e per lo mese corrente;

5.° le somministrazioni di sussistenze fatte all' ultimo possessore, ed alla sua famiglia pel corso dell' ultimo anno; salvo il caso di prescrizione di tempo minore;

6.° le spese di ricostruzioni o riparazioni nei fondi del majorasco, quando cedano a carico dell' usufruttuario, non già della proprietà.

Cotesti debiti debbono soddisfarsi dal nuovo chiamato forzosamente, e con privilegio, sino alla concorrenza di un annata di rendita, e fra il periodo di due anni.

Il privilegio su la rendita del majorasco, pei debiti enunciati nei primi cinque numeri, si estende anche a quelli della medesima specie, fatti tanto dal padre dell' attual possessore, ancorchè non fosse stato egli il godente del majorasco, quanto dalla madre dello stesso. (*art.* 960 *Leg. civ.*)

La rendita del majorasco è inoltre soggetta a somministrare delle prestazioni alimentarie ai fratelli secondogeniti, allorchè non hanno beni di loro pertinenza sufficienti per vivere decentemente. Cotesta prestazione dee essere fissata secondo le circostanze, e sempre in una quantità minore della rendita corrispondente alla quota che loro spetterebbe se i beni fossero liberi.

Anche le figlie femine, in mancanza di mezzi di sussistenza, e di beni sufficienti per esser dotate, hanno diritto agli alimenti durante lo stato nubile; e quando vanno a marito è dovuta loro una dote contante, da pagarsi su le rendite del majorasco, in tante rate annuali, e fra un periodo di tempo che non può eccedere dieci anni.

Finalmente le rendite del majorasco sono anche dalla legge gravate dell' antefato promesso alla moglie dell' ultimo possessore, nel contratto di matrimonio. Cotesta prestazione non può eccedere la sesta parte della rendita del majorasco.

(Possono cumularsi più majoraschi in una medesima persona?)

12. Nella origine della nostra novella legislazione su tal materia, era vietato di cumulare più majoraschi nelle mani di un medesimo individuo. Ed ove per avventura avveniva, che una stessa persona era chiamata al godimento di più fedecommessi, poteva scegliere tra tutti quel majorasco che voleva ritenere, ed i beni degli altri majoraschi rimanevano sciolti da tal vincolo. (*art.* 953 *Leg. civ.*)

Ora però, volendosi sempreppiù provvedere allo splendore delle famiglie nobili, si è receduto da cotesto rigore, poichè coll' art. 2. della legge dei 17 ottobre 1822, si è disposto, che si possono cumulare più majoraschi, senza limitazione alcuna, in una medesima persona.

(I beni dei majoraschi sono inalienabili.)

13. I beni sottoposti al vincolo di majorasco sono inalienabili: essi debbono conservarsi in ispecie a perpetuità, salvo le riduzioni ed alterazioni che il tempo consigliasse di fare. Il godente di tai beni non può altrimenti considerarsi, se non come un semplice usufruttuario, mentre la proprietà dee rimaner sempre salda pei futuri chiamati.

Conseguenza della esposta regola è che il godente del majorasco non può nè vendere, nè permutare, nè dare in pegno od in dote, nè ipotecare, nè in altro modo alienare la proprietà di tai beni. Ogni obbligazione, cui potesse il godente sottoporre i detti beni, sarebbe inefficace, e potrebbe far soggiacere costui ad un' azione di stellionato, qualora tacesse il vincolo che liga tai beni.

Non dimeno la utilità dello stesso majorasco può far meritare talvolta la dispensa all' esposto divieto. Esporremo in seguito quali formalità convenga adempiere per ottenere cotesta dispensa. (*art.* 959 *Leg. civ.*)

(Formalità da serbarsi per la costituzione del majorasco.)

14. Le formalità da osservarsi nella costituzione dei majoraschi sono stabilite dal regolamento dei 5 agosto 1818, di cui daremo un sunto.

Siccome la costituzione del majorasco dee farsi con approvazione del Re, così è indispensabile, per costituire un majorasco, dirigerne al Sovrano la dimanda.

Questa dee esprimere il nome del fondatore, la persona dalla quale si vuole fare cominciare il godimento del majorasco, i beni liberi che si vogliono sottoporre a tal vincolo, e la loro rendita. Alla dimanda debbono unirsi l' estratto del ruolo fondiario, per dimostrare la rendita de' beni, ed il certificato del conservatore delle ipoteche, per dimostrare che i fondi sono esenti da qualunque privilegio ed ipoteca (*art.* 1 e 2 *del regol. dei 5 agosto* 1818)

L' assenso regio per la costituzione di un majorasco non è di semplice formalità, ma di essenza dell' atto ; perciò non si accorda se non dietro piena cognizione di causa. Il decreto dei 9 agosto 1824 destina i Procuratori generali del Re presso le Corti supreme di giustizia in Napoli ed in Palermo, per istruire dietro delegazione, le dimande per majoraschi, le quali si esaminano poi dalla Consulta generale del regno, giusta l'art. 15 num. 9 della legge dei 14 giugno 1823.

L' invio delle carte tanto ai Proccuratori del Re, quanto alla Consulta dee farsi in nome

del Re, per mezzo della segreteria di stato di grazia e giustizia.

La istruzione delle dimande per majoraschi si fa nel seguente modo.

Un elenco dei beni che si vogliono sottoporre a majorasco dee pubblicarsi nel giornale ufiziale del regno, e nella cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono siti i beni medesimi.

Questo elenco dee rimanere affisso nella cancelleria del tribunale per un mese. (*art.5 del reg.*)

Elasso il mese dal dì della pubblicazione, dell' elenco, la domanda, colla indicazione dei beni, dee trascriversi nell' ufizio della conservazione delle ipoteche della provincia ove esistono i beni. Tutto ciò dee farsi a cura, e dietro ordini del Proccuratore generale del Re.

Fra quindici giorni dal dì della trascrizione i creditori possono far iscrivere utilmente i loro diritti ipotecarj anteriori su i beni che si sottopongono a majorasco.

Qualora fra il detto periodo di tempo sopraggiungano delle ipoteche o degli altri gravami, il conservatore dee di tutto informare il Procurator generale del Re presso la Corte suprema.

Spirato il termine dei quindici giorni i beni divengono inalienabili ed incapaci di privilegio ed ipoteca pel corso di un anno.

Nel caso che i beni da sottoporsi a majorasco sieno gravati di ipoteche iscritte di qualunque natura, debbono esser purgati da tal peso fra l' anno dal dì della trascrizione. A tal uopo deè usarsi ogni diligenza onde venire in cognizione di qualche ipoteca legale, ad oggetto di purgarla.

La istituzione del majorasco non dee pregiudicare la legittima dei figli: quindi uno degli oggetti su cui dee versare l' istruzione della dimanda è il vedere se rimangano nel patrimonio

dell' istituente tanti fondi quanti ne occorrono per somministrare la legittima ai figli. Cotesto esame si dee fare secondo lo stato del tempo in cui si istituisce il majorasco, e come se in quel momento si aprisse la successione ai beni del fondatore.

Avvenendo però nel tratto successivo alterazione nella fortuna del fondatore, così che i beni liberi non sieno sufficienti al pagamento delle legittime, il majorasco si riduce di pieno diritto.

Istruita la dimanda, la Consulta esamina se questa possa essere accolta.

Qualora il Re niega l'assenso, si ordina la cancellazione della trascrizione, ed i beni rimangono liberi.

Accordandosi la sovrana approvazione, l'istitutore del majorasco dovrà formarne la solenne istituzione per mezzo di pubblico istromento fra due mesi dal dì dell' approvazione Sovrana. Questo istromento dee anche trascriversi fra due altri mesi; e ciò dee farsi sotto pena di decadenza ed a cura dell' istituente, cui più che ad ogni altro interessa la conservazione del vincolo del majorasco.

(Formalità per le alienazioni dei beni soggetti a vincolo di majorasco.)

15. Nel parlare, al numero 13, della inalienabilità dei beni che compongono un majorasco, abbiamo annunziato, che può tal volta farsi eccezione alla regola della inalienabilità, quante volte ciò si faccia per necessità assoluta e per maggiore utilità del majorasco. (*art.* 958. *Leg. civ.*)

Per poter alienare in qualunque modo i fondi del majorasco fa d' uopo ancora della venia sovrana, la quale si accorda dietro piena cognizione di causa.

La istruzione delle domande per alienazioni, e l'esame della necessità ed utilità della medesima dee farsi dal Procurator generale del Re, e dalla Consulta di stato, come si è detto per le istituzioni dei majoraschi. La Consulta nell'esaminare la convenienza ha inoltre l'incarico di proporre il modo di esecuzione dell'atto di alienazione, onde tutto si faccia con sicurezza e con vantaggio del majorasco.

In caso di vendita questa dee farsi colla solennità delle licitazioni, ed il prezzo che se ne ritrae dee rimaner depositato nella cassa di ammortizzazione, pendente il nuovo impiego.

(Formalità per la surroga di altri beni, e per l'aumento del majorasco.)

16. Per surrogare ai beni alienati, del pari che per aumentare i beni di un majorasco, debbono osservarsi le medesime formalità prescritte per la sua istituzione.

(Riparazioni necessarie ai fondi del majorasco.)

17. Il possessore del majorasco non può in niun modo imporre da se alcuna obbligazione su i beni del medesimo: conseguentemente ove per riparazioni considerevoli si richiegga una somma maggiore di quella che la legge mette a carico dell' usufruttuario del majorasco, fa d' uopo che il possessore adisca il magistrato, onde farsi autorizzare ad eseguire tai riparazioni con quei mezzi ed in quel modo che il magistrato troverà utili pel majorasco.

TAVOLA

ALFABETICA E GENERALE

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL TRATTATO DELLE DONAZIONI E DEI TESTAMENTI.

Nota. *Le cifre romane indicano il volume, e la parte; le cifre arabe denotano la pagina.*

A

Dee esser espressa. *ibid.* 61.

Formalità dell' accettazione. *ibid.*

Dell' accezione fatta con atto posteriore alla donazione, o dal procuratore speciale del donatario. *ibid.* 63 *e seg.*

Formalità dell' atto di proccura per accettare. *ibid.* 7.

L' accettazione posteriore, dee farsi con atto innanzi notajo. *ibid.* 64.

Dell' accettazione fatta da una persona che dichiarasse, di rappresentare il donatario assente. *ibid.* 64 *

Persone che non possono validamente accettare senza alcune formalità. *ibid.* 64. ****

Della donna maritata, dei figli, dei minori, degl' interdetti, e del sordo muto. *ibid.* 64 *e seg.*

È valida l'accettazione fatta dal tutore senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia? *ibid.* 64 * *e seg.*, e 272.

Osservazioni, 1°. sull' accettazione della donna maritata, di una donazione fattale per beni parafernali. *ibid.* 72.

2. Su l' accettazione del padre, della madre, o di altri ascendenti per la donazione in favore di un minore. *ibid.* 75.

In questo caso, sia o no l' ascendente tutore, non è necessaria l' autorizzazione del consiglio di famiglia. *ibid.* 75.

3. Su l' accettazione della donazione fatta da un tutore al suo pupillo, ovvero dal padre, o da altro ascendente al figlio, o discendente minore; e quali persone debbono in tal caso accettare in nome del minore. *ibid.* 74.

4. Su l' accettazione in nome di un figlio naturale minore. *ibid.* 76.

Dell'accettazione in nome del ventre pregnante. *ibid.* 77.

Dell' accettazione delle donazioni fatte in favore degli Ospizj, dei poveri di un comune, o di uno stabilimento di pubblica utilità. *ibid.* 77.

Dell' accettazione di fondazioni che avessero per oggetto il mantenimento de' ministri del Santuario, e l' esercizio del culto. *ibid.* 83.

Queste donazioni e fondazioni possono essere rivocate sino all' autorizzazione del governo, allorchè questa sia necessaria, *ibid.* 80.

Non è necessaria l'accettazione del terzo, cui il donatario è gravato di pagare una somma, o di consegnare qualunque altro oggetto. In qual modo il terzo n' è rivestito. *ibid.* 84.

Neppure è necessaria nelle donazioni fatte per contratto di matrimonio. *Vol.* II. p. II. 105, 168, 238.

La donazione tra conjugi, fatta con atto tra vivi durante il matrimonio, debb' essere accettata. *ibid.* 262.

Acquirenti. Vedi *Terzi possessori.*

Albinaggio. Diritto di albinaggio. Cosa era anticamente questo diritto. Sua origine. *Vol.* I p. I 92.

Abolito dall' assemblea costituente, è stato ripristinato dal Codice civile. *ibid.* 93.

In che attualmente consista. *ibid.* p. II 66.

Alienazione. Cosa è l' alienazione *col peso di rendita vitalizia, a fondo perduto, o con riserva di usufrutto. Vol.* III. 432.

Effetti di coteste alienazioni, sotto l'antica legislazione, sotto la legge del 17 *nevoso* anno 2, e sotto al Codice civile. *ibid.* 434.

Fatte in favore di successibili in linea retta, si reputano disposizioni gratuite, il loro valore dee imputarsi sulla porzione disponibile, e se vi è eccesso dee conferirsi nella massa, in vantaggio degli altri successibili in linea retta, i quali non abbiano consentito alle alienazioni. *ibid.* 432. e 439.

Per impedire la imputazione e la collazione basta il consentimento de' successibili nel tempo dell' atto. *ibid.* 436.

Tutto ciò che è compreso nell' alienazione si reputa donato: conseguenza di ciò. Il successibile che acquista può dedurre le somme forse pagate, eccedenti i frutti degli oggetti di cui abbia goduto? *ibid.* 436.

Quid, rispetto all' alienazione che abbia i medesimi caratteri e sia fatta ad un estraneo? *ibid.* 435. Vedi *Terzi possessori.*

Alimenti. Vedi *Figlio naturale.*

Amministratori. Nell' antica legislazione erano in generale incapaci di ricevere qualunque disposizione tra vivi o testamentaria, da coloro di cui amministravano gli affari. *ibid.* 178.

Il Codice civile non pronunzia divieto contro di loro. *ibid* 217.

Animali. Cosa debba intendersi per animali addetti alla coltura. *Vol.* I p. II 325.

Lo stato di essi è necessario nella donazione tra vivi. *ibid.* Vedi *Donazione di effetti mobili.*

Antefato. Cosa era l'antefato consuetudinario. *Vol.* II p. II 270 *e seg.*

Il Codice civile non istabilisce antefato *ibid.*

La donna maritata anticamente, sotto l'impero di di una consuetudine, che le accordava un'antefato, non lo perde se il marito muoja sotto al Codice *ibid.*

La donna maritata dopo le leggi del 17 *nevoso* e del 22 *ventoso* anno 2, e sotto l'impero della legge del 4 *germinale* anno 8, non può reclamare nè antefato nè lucri legali di sopravvivenza. *ibid.* 270.

I figli non hanno diritto all'antefato, se il padre muoja sotto l'impero del Codice; quando anche il matrimonio siasi celebrato prima della legge del 17 *nevoso ibid.*

Anteparte. Vedi *Erede*, e *Collazione*.

Anticipazione di eredità. Origine e causa della stipulazione del dono in anticipazione di eredità. *Vol.* III 97 *e seg.*

Sebbene il dono sia fatto in anticipazione di eredità, o in *anticipazione di futura successione*, il donatario può ritenerlo rinunziando alla successione. *ibid.* 95.

Argomento a contrario. Non è sempre sicuro, specialmente in diritto. *Vol.* II. p. I. 148.

Ascendenti. Nel diritto romano e nei paesi di diritto scritto potevano essi soli, allorchè disponevano in benefizio de' loro figli o discendenti, fare un testamento o codicillo olografo. *Vol.* p. I. 78, 97 *e seg.*

Potevano, nello stesso caso, e se non sapevano scrivere, fare un testamento pubblico o mistico, innanzi a due notari, o innanzi ad un notaro e due testimonj. *ibid.* 97 *e seg.*

Nel diritto romano e ne' paesi di diritto scritto essi avevano diritto di legittima. Quota di questo diritto. *Vol.* I. p. I. 153. *Vol.* II. p. II. 218; *Vol.* III. 254.

La querela *d'inofficiosità* si accordava loro, ma essi potevano essere diseredati, e per quali cause. *Vol.* I. p. I. 155.

Gli ascendenti non avevano legittima, secondo la maggior parte delle consuetudini. *Vol.* II. p. II. 218.

Qualunque ascendente può, senza autorizzazione del consiglio di famiglia, accettare la donazione tra vivi fatta al minore. *Vol.* I. p. II. 73, e 269 *e seg.*

Nel diritto romano, e nell'antica legislazione francese, il padre e la madre, e gli altri ascendenti ave-

vano il diritto di fare la divisione dei loro beni tra i loro figli e discendenti. *Vol.* I p. I e 144 *e seg.*

È lo stesso sotto al Codice civile, ma con principj particolari *Vol.* I p. I 147 e *Vol.* II. p. II 66. Vedi *Divisione di ascendenti.*

Il padre e la madre possono anche diporre dei loro beni in favore di uno o più dei loro figli, col peso di restituire detti beni ai figli nati o da nascere dai detti donatarj. *Vol.* II p. II. 9. Vedi *Disposizione col peso di restituire.*

Nel caso di antiche disposizioni, morendo il disponente sotto l' impero del Codice civile, possono gli ascendenti, ne' paesi in cui non eravi legittima, domandare la riserva accordata dal Codice? *Vol.* II. p. II. 218, e 219.

Quid, rispetto agli ascendenti che avessero un diritto di legittima, e nel caso in cui la riserva attuale ecceda la legittima antica, o si trovi inferiore? *ibid.* 219

Della riserva degli ascendenti nelle donazioni fatte tra conjugi per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio. *ibid.* 344 *e seg.*

Gli ascendenti che concorrono ad una successione, non erano, per diritto romano, obbligati a conferire ciò che avevano ricevuto dal defunto. *Vol.* III. 12.

Era diversamente nelle costumanze, che avevano stabilito la incompatibilità delle qualità di erede e di legatario. Il Codice civile sottopone anche gli ascendenti alla collazione. *ibid.* 65.

Gli ascendenti succedono, in esclusione di tutti gli altri, alle cose da essi donate ai loro figli o discendenti morti senza prole. Spiegazioni su questo proposito. *Vol.* II. p. II 74. e 78. *Vol* III 352 *e seg.* Vedi *Riversione.*

Sul diritto di riserva degli ascendenti, secondo il Codice civile. Vedi *Riserve.*

Assente. Il ritorno del figlio assente creduto morto nel tempo della donazione fra vivi, ne produce la rivocazione al pari della sopravvegnenza di un figlio? *ibid.* 357.

Associazione. Della clausola di associazione nella istituzione contrattuale. *Vol.* II p. II 142 *e seg.* Vedi *Istituzione contrattuale.*

Atti. Bisogna giudicare gli atti dalla loro sostanza *Vol.* I. p. I 220 *e seg.* *Vol.* II. p. I. 8.

Quando sembra che un atto abbia due caratteri, bisogna decidersi pel predominante. *Vol.* III. 156.

Degli atti che si pretenda contenere liberalità simulate sotto forma di contratti a titolo oneroso. *Vol.*I. p. II 201. Vedi *simulazione.*

Autorizzazione del marito. Si richiede principalmente nell' interesse del marito. *Vol.* I p. II 108.

Qualunque autorizzazione generale vale soltanto per l' amministrazione dei beni. *ibid.* 157.

L' autorizzazione del giudice è necessaria nel caso in cui il marito non possa o non voglia dare il suo consenso. *ibid.*

Chi dee dare tale autorizzazione. *ibid.*

Vedi sul di più *Donne maritate.*

Aventi causa. Chi dee comprendersi sotto questa rubrica? *Vol.* II. p. II 38 il *Vol.* III 337.

Quali sono gli aventi causa che possono, o no, opporre la mancanza di trascrizione delle donazioni tra vivi, e delle disposizioni col peso di restituire. *Vol.* I. p. II. 281. *Vol.* II. p. II 38.

Quali sono gli aventi causa degli eredi che han diritto di riserva, i quali possono domandare la riduzione delle disposizioni tra vivi. *Vol.*. III 337.

Azione personale. Due specie. Quale è quella che i creditori del donante possono esercitare contro al donatario universale, o a titolo universale. *Vol* I. p. II. 120.

Azione di ricompra, e di rescissione. Vedi *Rescissione e Ricompra.*

B

Benefizio dell' inventario. Vedi *Erede.*

Beni. Quali beni sono suscettibili d' ipoteca *Vol.* I. p. II. 275

Dell' azione di ricompra di un immobile. *ibid.* 276.

Dell' azione di rescissione per causa di lesione. *ibid.*

Il Codice civile per la trasmissione dei beni ha abolito ogni differenza in quanto alla loro origine, ed alla loro distinzione in mobili e nuovi, ed in antichi di diverse provenienze. *Vol.* III. 25.

C

Caducità'. Cosa esprime questa parola. *Vol.* II p. I 348. 349.

Le disposizioni testamentarie sono caduche qualora coloro a cui sono fatte non possono o non vogliono raccoglierle. *ibid.*

Vi è caducità qualora il legatario o l'erede istituito ha perduto i diritti civili nel tempo della morte del testatore, od in caso d'indegnità. *ibid.*

Del caso in cui la disposizione testamentaria è subordinata ad una condizione dipendente da un avvenimento incerto. *ibid.*

Quid, rispetto alla condizione puramente sospensiva della esecuzione della disposizione *ibid.*

La caducità ha il suo fondamento nella presunzione che il testatore vuol considerare soltanto la persona del legatario. *ibid.* 349.

Del caso in cui un legato è fatto ad una persona, in quanto che egli abbia un certo titolo il quale non si estingue, ma si trasmette ai suoi successori. *ibid.*

Del caso in cui il legato è stato fatto al legatario ed ai suoi eredi. *ibid.*

Chi dee profittare della caducità della disposizione? Ipotesi diverse. *ibid.*

Fra collegatarj, la caducità rispetto ad uno di essi, ricade in vantaggio degli altri per un diritto conosciuto sotto al nome di diritto di accreseere. *ibid.* Vedi *Diritto di accrescere.*

Si caduca similmente il legato, se la cosa legata sia perita durante la vita, o dopo la morte del testatore, senza opera o colpa dell' erede. *ibid.* 383.

La donazione tra vivi di beni presenti, fatta per contratto di matrimonio, ai conjugi o ad uno di essi, non si caduca per la premorienza del donatario e della sua prole. *Vol.* II. p. II. 98 99.

Si caduca, se il matrimonio non segua. *ibid.* 101.

Si caduca del pari se sia fatta con la condizione di pagare i pesi ed i debiti della successione del donante, o con altre condizioni la di cui esecuzione dipenda dalla sua volontà. *ibid.* 103.

La donazione di beni presenti e futuri è caduca per

tutti i beni, se il donante sopravviva al donatario ed alla sua discendenza. *ibid.* 178 e 179.

È caduca la istituzione contrattuale, se in caso di premorienza dello istituito, esistano soltanto figli nati da matrimonio diverso, da quello che ha dato luogo alla istituzione. *ibid.* 134 *e seg.*

La caducità della istituzione, per la premorienza dello istituto e della sua discendenza, risolve ogni vendita ed ipoteca che l'istituito abbia potuto stipulare. *ibid.* 160.

L'istituzione contrattuale si caduca se non segua il matrimonio. *ibid.* 168.

Lo stesso è della donazione tra conjugi per contratto di matrimonio *ibid.* 237 *e seg.*

Questa donazione non si caduca per la sopravvivenza del donante. *ibid.*

Del caso in cui una disposizione tra conjugi si caduca per tal circostanza. *ibid.* 242.

La donazione tra conjugi, durante il matrimonio, si caduca per la premorienza del conjuge donatario. *ibid.* 256.

La donazione di una porzione di figlio ad un secondo conjuge, si caduca egualmente per la premorienza del donatario senza figli. *Vol.* III. 492.

Campagna. Dei testimonj ne'testamenti stipulati nella campagna *Vol.* II. p. I. 88. 152. Vedi *Testimonj.*

Cosa s'intenda per campagna? *ibid.* 88.

Capacita' di disporre e di ricevere per donazione tra vivi, o per testamento. Vedi *Incapacità*, *Testamento.*

Captazione e suggestione. L'azione di nullità delle disposizioni testamentarie, per causa di *captazione e suggestione*, era ammessa nell'antica legislazione. *Vol.* I p. II. 222 *e seg.*

Cosa intendevasi per *captazione e suggestione*. *ibid.*

Delle disposizioni *captatorie*. Cosa erano. Sarebbero nulle sotto al Codice civile. *ibid.*

L'azione di nullità del testamento per causa di *captazione e suggestioni*, non è abolita. *ibid.*

Essa però non può servire a far ridurre ad una quota qualunque il valore delle disposizioni, le quali debbono essere interamente annullate se sono l'opera delle *captazioni o suggestioni*, ed interamente conservate se sono il frutto di una volontà libera. *ibid.*

Della donazione di tutti o parte dei beni che il disponente lascerà in morte, fatta per contratto di matrimonio, tanto in favore dei conjugi, quanto in favore de' figli da nascere dal loro matrimonio. *ibid.* 103. Vedi *Istituzione Contrattuale.*

Delle disposizioni tra conjugi, sia per contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio. *ibid.* 237. Vedi *Donazioni tra conjugi.*

COLLAZIONE. Esposizione dei principj delle diverse legislazioni su questa importante materia. *Vol.* III. 8

Legislazione romana. Dello stabilimento della collazione. Quali beni vi erano soggetti. *ibid.* 9

Chi doveva conferire. *ibid.* 12.

La collazione doveva farsi tanto nella successione testamentaria, quanto nella successione *ab intestato.* Differenza tra la novella 18 dell'Imperatore Giustiniano, ed il Codice civile, in quanto alla simultanea qualità di legatario e di erede. *ibid.* 13.

La dispensa dalla collazione, di diritto in origine, dovette in seguito esser espressa. *ibid* 18.

Il donatario conservava gli oggetti donati quando si asteneva dalla successione, salvo il supplire su la donazione la legittima dei figli. *ibid.* 19.

Quid, del figlio legatario? *ibid.*

Antica legislazione francese. Disposizioni delle costumanze; divise in tre classi. Nei paesi di diritto scritto e nelle costumanze che non contenevano disposizioni espresse su di ciò, si seguivano i principj generali del diritto romano. *ibid.* 20.

Disposizioni delle leggi del 17 *nevoso* anno 2, e 4 *germinale* anno 8 *ibid.* 23 e 24.

Sotto l'impero di quest' ultima legge la dispensa dalla collazione doveva esser espressa? *ibid.* 24.

Disposizioni del Codice civile su la necessità e la dispensa dalla collazione. Cinque regole elementari su questo punto. *ibid.* 25. e 29.

Regola 1.ª Non si può essere contemporaneamente erede, sia puro e semplice, sia beneficiato, e donatario o legatario, tranne se i doni ed i legati sieno fatti espressamente per prelegato ed oltre la sua parte; ossia con dispensa dalla collazione. *ibid.* 30.

Il dono o legato fatto ad uno non successibile non è soggetto alla collazione, salva la riduzione, se vi ha luogo, per pagare le riserve. *ibid.* 31.

Oggetto della dispensa espressa dalla collazione. *ibid.* 32.

In quali termini dee esprimersi la volontà di donare in anteparte. *ibid.* 34.

I termini indicati dalla legge non sono sacramentali. Esempj di equipollenza. *ibid.* 35.

La dispensa dalla collazione dee sempre farsi espressamente, o per equipollenza, quando gli atti contengono dono o legato di tutti i beni del disponente. Due casi. *ibid.* 58.

Del caso in cui non vi sia erede che abbia diritto di riserva, ed in cui vi sia dono o legato di tutt'i beni del defonto ad uno de' successori. *ibid.* 89.

Del caso in cui il dono od il legato universale sia fatto da colui che lascia eredi aventi diritto di riserva, o ad uno di questi eredi. *ibid.* 45 e seg.

Distinzione dei casi ne' quali vi è luogo *alla collazione*, dai casi in cui vi è luogo solo alla *riduzione*. *ibid.*

Conseguenze dei principj stabiliti. La menzione della dispensa dalla collazione è necessaria in ogni dono *parziale*, sia di quota, sia di cose particolari. Essa non è necessaria nel dono *universale*. *ibid.* 58.

Regola 2.ª La incompatibilità delle qualità d' erede, e di donatario o legatario, ha luogo quando non vi è dispensa espressa dalla collazione, tra tutti gli eredi, tanto nella linea retta, ascendente o discendente, quanto nella linea collaterale. *ibid.* 65.

Regola 3.ª La dichiarazione che il dono o il legato sia a titolo di anteparte, o di prelegato, può farsi nell'atto che contiene la disposizione, ovvèro posteriormente, nella forma delle disposizioni tra vivi o testamentarie. Spiegazione su di ciò. *ibid.* 67 a 70.

Regola 4.ª Solo tra coeredi può esservi luogo alla collazione. Conseguenza di questo principio. *ibid.* 71.

Più estranei istituiti eredi o fatti legatarj, sia egualmente, sia inegualmente non si debbono tra loro la collazione degli oggetti loro donati *ibid.* 72.

Del caso in cui gli eredi legittimi sieno istituiti eredi o fatti legatarj in porzioni eguali, od in porzioni ineguali, e diverse da quelle che la legge loro assegna, ed in cui siasi precedentemente fatta una donazione ad uno di essi. Ipotesi diverse. *ibid.*

Del caso in cui si sia fatto ad uno degli eredi un legato particolare di cui è gravato un legatario univer-

sale specialmente. Vi è luogo alla collazione del legato verso gli altri coeredi? *ibid.* 76 *e seg.*

In qual modo si fa la collazione del vantaggio fatto all'erede. *ibid.*

L' erede donatario che per formare la sua riserva domanda la riduzione del legato o di altre donazioni fatte ad estranei, dee imputare sopra tal riserva ciò che gli è stato donato. Questa imputazione non è una collazione propriamente detta. *ibid.* 80

La collazione può essere domandata dal conjuge donatario, ai figli del conjuge donante, per determinare la porzione di figlio. *ibid.* 81.

Il fisco, del pari che i creditori subentrati nei diritti di uno degli eredi, può domandare la collazione dagli altri eredi? *ibid.* 82.

La collazione ha luogo tra tutti gli eredi di qualunque linea. Non può essersi erede in una linea, e legatario dei beni da prendersi sulla porzione spettante all' altra linea. *ibid.* 84.

Allorchè uno dei membri di una linea o di un ramo, che ha ricevuto una liberalità, rinunzia alla successione per ritenere la liberalità, questa linea, o questo ramo dee la collazione all'altra linea, o agli altri rami? *ibid.* 86.

La collazione non è dovuta ai creditori della successione. Quindi il donatario erede col beneficio dell' inventario non dee la collazione ai creditori. Diritti che i creditori possono esercitare in tal caso. *ibid.* 87.

Il donatario, erede beneficiato, può esentarsi dalla collazione verso i suoi coeredi, rinunziando ai beni della successione, ed anche riprendere gli oggeti donatigli dopo fatto il partaggio della successione? *ibid.* 89.

I creditori della successione possono esercitare i loro diritti sopra oggetti ricuperati dall' erede beneficiato, per effetto di domanda di collazione, contro uno dei suoi coeredi? *ibid.* 93.

Regola 5.ª L' erede che rinunzia alla successione può ritenere il dono sino alla concorrenza della porzione disponibile, anche quando il dono sia fatto in anticipazione di eredità. *ibid.* 95.

In quali casi il donatario o legatario non avrebbe questo diritto. *ibid.*

Dei casi in cui vi è luogo alla collazione. *ibid.* 102 *e seg.*

Osservazione su la formazione delle quote in immobili della stessa natura, valore, e bontà, *per quanto è possibile*. *ibid.*

Quando la collazione è necessaria, gli immobili conferiti, si riuniscono alla massa, franchi e liberi da tutti i pesi ed ipoteche imposte dal donatario o suoi aventi causa. Precauzioni da prendersi dai creditori. *ibid.*

Del caso in cui l' immobile donato sia perito per causa fortuita. Del caso dell' alienazione forzosa dell' immobile. Del caso di aumento del prezzo, e di riparazioni. *ibid.*

Del modo onde conferire gli effetti mobili, ed il danaro. I mobili e gli effetti mobili si conferiscono secondo il loro valore nel tempo della donazione. *ibid.* 20 e 424.

Della collazione che ha luogo ne' casi di alienazioni fatte ad un successibile in linea retta, sia col peso di rendita vitalizia, sia a fondo perduto, sia con riserva di usufrutto. *ibid.* 432. Vedi *Alienazione.*

Comunione. La comunione tra marito e moglie debbe essere regolata dalla legge in vigore nel tempo del matrimonio, ovvero da quella in vigore nel tempo della morte del marito? *Vol.* II p. II. 273.

Concubinato. Osservazioni istoriche sul concubinato. *Vol.* I p. I. 43 *e seg.*

Delle disposizioni tra persone che vivono in concubinato secondo il diritto romano. *ibid.* 48 e 49.

Le disposizioni in favore di un concubinario erano nulle nell' antica legislazione francese. *ibid.* 49, e p. II 265 *e seg.*

Similmente sotto l' impero delle leggi del 17 *nevoso* anno 2, e 4 *germile* anno 8. *ibid.*

Sotto al Codice civile non può attaccarsi una disposizione per imputazione di concubinato. *ibid.*

Condannato in contumacia. Anche dopo i cinque anni può essere assoluto, e rientrare nella pienezza dei suoi diritti civili; ma soltanto pel tempo avvenire. *Vol.* I. p. II 44.

Condizioni. Non si debbono confondere con una sostituzione fedecommessaria le condizioni semplici, dipendenti o no da un evento, le quali si sieno apposte alla disposizione, e da cui non risulti un fedecommesso. *Vol.* *I.* p. I 191. Vedi *Sostituzione.*

Qualunque condizione che nell' antica legislazione fa-

ceva dipendere la donazione tra vivi dalla volontà del donante, ne produceva la nullità. *ibid.* 18.

Lo stesso è sotto al Codice civile. *Vol.* I p. II. 11.

Della condizione potestativa. Della condizione casuale. *ibid.*

Del caso in cui siasi stipulato che il donante rimettendosi da una malattia da cui era allora attaccato, o ritornando da un viaggio intrapreso, e salvandosi da un periglio da cui era minacciato gli si restituissero gli oggetti donati. Questa condizione, sebbene sembri una condizione casuale, vizierebbe la donazione. *ibid.* 12.

Esempj di condizioni potestative. *ibid.* 15.

Della condizione dipendente dal caso in cui il donante prenda o no uno stato determinato. *ibid.*

Di quella dipendente dal caso in cui il donante si mariti. Differenza tra questo caso e l'altro, in cui egli abbia stipulato che sopravvenendo figli al donante la donazione sia nulla. *ibid.* 16 e 18.

Dell'effetto della clausola, con cui il donante si sia riservata la facoltà di disporre di un effetto compreso nella donazione, o di una somma da prendersi su i beni donati. *ibid.* 19.

Caratteri delle condizioni casuali. Due specie. La condizione sospensiva, e la risolutiva. *ibid.* 21 e 22.

Esempj della condizione casuale sospensiva. *ibid.*

Della donazione fatta dal marito alla moglie di un oggetto determinato, in caso che essa gli sopravviva. *ibid.*

Di quella fatta da altre persone diverse da conjugi, e fuori contratto di matrimonio, colla condizione che abbia effetto solo quando il donante sopravviva al donatario. *ibid.*

Di quella fatta pel caso in cui il donante muoja senza figli. *ibid.* 23.

Esempj della condizione casuale risolutiva. *ibid.*

Le condizioni *sospensive* e *risolutive* retroagiscono al giorno dell'atto che le contiene. *ibid.*

Esse non hanno ricevuto verun cangiamento dalla nuova legislazione. *ibid.* 24 *e seg.*

Esse non viziano la donazione, quando non si possano verificare se non in morte del donante, o dopo. Esempi. *ibid.*

Tutte le condizioni risolutive danno luogo alla risoluzione delle alienazioni, e delle ipoteche imposte dal donatario. *ibid.* 40.

Non dee riguardarsi come condizione della donazione quel che ne sia solo il motivo. *ibid.* 25.

La loro natura e la loro esecuzione dipendono dai termini che s' adoperano per esprimerle. *ibid.* 26.

Il diritto di riversione è nella classe delle condizioni casuali risolutive *ibid.*

Di una terza specie di condizione, che può chiamarsi *temporanea* ossia *a tempo*. Suoi effetti. *ibid.* 46.

La condizione imposta al donatario, di soddisfare tutti i pesi e debiti, annulla la donazione. *ibid.* 47 *e seg.*

Lo stesso è dell' obbligo di soddisfare tutti o parte dei debiti della successione del donante, e di pagare i legati o le altre disposizioni gratuite che faccia il donante. *ibid.* 49.

Quid, relativamente al peso di adempiere il testamento del donante, alle disposizioni gratuite in favore dei terzi, ai legati pii, ed alle spese funebri? *ibid.* 50.

Della condizione imposta al donatario o legatario, di accettare la successione del disponente. *Vol.* III 96.

Quali condizioni imposte al donatario, sarebbero nulle, quantunque la donazione avesse il suo effetto. *Vol.* I. p. II 252.

Delle condizioni impossibili. *ibid.*

Di quelle contrarie alle leggi ed ai costumi. Cosa dee intendersi per *leggi e costumi*? *ibid.* 254.

Delle condizioni contrarie alle leggi, non ai costumi. *ibid.* 255.

Della condizione di rinunziare ad un diritto qualunque, ad una successione, o ad una reddizione di conto di tutela. *ibid.* *e seg.*

Accezioni diverse della parola *costumi*. *ibid* 266.

Della condizione che tenda a turbare la libertà sotto al rapporto d'idee religiose, di quella sottoposta al caso in cui il donatario prenda, o no, lo stato ecclesiastico. *ibid.* 258.

Della condizione di non maritarsi, o di sciogliere un matrimonio contratto, di quella di non maritarsi con una o più persone indicate, o di maritarsi con una persona determinata. *ibid.*

Della condizione di non rimaritarsi. Principj del diritto romano su questa condizione. *ibid.* 261.

Una somigliante condizione dee riputarsi non scritta sotto l'impero del Codice civile? *ibid.* 261 e 265.

Del dono di usufrutto o di uso, fatto da un conjuge all'altro, *durante la vedovanza solamente. ibid.* 264.

Dell'effetto di questa clausola, *durante la vedovanza solamente*, sotto l'impero delle leggi del 5 settembre 1791, 17 *nevoso* e 9 *fruttidoro* anno 2. *ibid.* 265.

Della condizione che tendesse a trasmettere ad un incapace. La nullità di questa condizione ritornerebbe a profitto degli eredi del sangue. *Vol.* II p. II 155.

L'inadempimento delle condizioni che accompagnano una donazione, od una disposizione testamentaria, può dar luogo alla rivocazione del testamento o della donazione. *Vol.* I. p. II 393 *Vol.* II p. II 364. Vedi *Rivocazione delle donazioni. Rivocazione dei testamenti.*

Confisca. Questa è l'aggregazione dei beni di un condannato al Demanio dello Stato. *Vol.* III 449.

Casi in cui ha luogo. *ibid.*

Di quali debiti i beni confiscati rimangono gravati. *ibid.*

Consulente. In qual caso dee darsi il consulente *Vol.* I p. II 149 *e seg.*

Colui, che ha ricevuto un consulente non può egli solo fare una donazione tra vivi? *ibid.*

Può egli fare un testamento? *ibid.*

Contratti di matrimonio. Essi sono suscettibili di tutte quelle clausole che non offendono o che non sono contrarie all'ordine pubblico. *Vol.* I, p. I, 15 60.

Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio ai conjugi o a' figli da nascere dal matrimonio. *Vol.* I p. I 15, 60. *e seg.* Vedi. *Donazione tra vivi di beni presenti ai conjugi. Donazione di beni presenti e futuri. Donazione a causa di morte. Istituzione contrattuale.*

Delle disposizioni tra conjugi per contratto di matrimonio. *ibid.* 131. Vedi *Donazione tra conjugi.*

Costituto e Precario. Cosa era questa clausola. *Vol.* I p. I. 21.

Sua inutilità, e pericolo *ibid.* 59.

Dell'effetto che produceva nelle costnmanze del Nivernese e di Normandia *ibid.*

Costumi. Si hanno come non scritte le condizioni

contrarie ai costumi apposte ad una donazione tra vivi o testamentarie. Accezioni diverse della parola *Costumi. Vol.* I p. II 252 Vedi *condizioni*.

CREDITO. Donazione di credito. Vedi *Donazione di effetti mobili*.

CREDITORI. Quali sono i loro diritti sopra i beni compresi nella donazione tra vivi fatta dal loro debitore. Dei crediti ipotecarj, del creditore chirografario *Vol.* I p. II 116.

Possono attaccare la donazione di nullità, come fatta in frode dei loro diritti? *ibid.* 116 *e seg.*

Qual' è la natura dell' azione de' creditori contro al donatario universale od a titolo universale? *ibid.* 119.

Contro agli eredi ed altri successori a titolo universale del loro debitore? *Vol.* II. p. I. 252.

Del diritto di domandare la separazione de' patrimonj Vedi *Separazione di patrimonio*.

Dei diritti dei creditori nel caso di disposizione con peso di restituire, sia contro al gravato, sia contro ai chiamati. *ibid.* 253. Vedi *Disposizioni col peso di restituire*.

Un debitore non può rinunziare in pregiudizio de' suoi creditori ai diritti che gli appartengono. *Vol.* II p. II 22.

I creditori possono esercitare i suoi diritti. Perciò, possono accettare una successione in proprio nome, e domandare ai loro coeredi la collazione dei doni, e legati ad essi fatti. *ibid.* e *Vol.* III 82 *e seg.*

La collazione non è dovuta ai creditori della successione. Quali diritti essi possono esercitare. *ibid.* 87.

Hanno essi diritto sopra oggetti ricuperati dall' erede beneficiario per effetto di una domanda di collazione contro ai suoi coeredi? *ibid.* 93.

Degli effetti della divisione rispetto ai creditori di ciascuno dei coeredi. Le loro ipoteche si limitano su gli immobili ricaduti nella quota del loro debitore. Esse si estinguono allorchè al loro debitore spettano solo cose mobiliarie. *ibid.* 198 *e seg.*

Del caso di una licitazione giudiziaria. *ibid.*

Precauzione dei creditori per la conservazione dei loro diritti. *ibid.*

D

Debiti e pesi. Nell' antica legislazione era nulla la donazione di beni presenti fatta sotto condizione di pagare tutti o parte dei debiti e pesi della successione del donante, o altri debiti e pesi diversi da quelli esistenti nell' atto della donazione. Eccezione per la donazione per contratto di matrimonio. *Vol.* I p. I 17.

È lo stesso sotto al Codice civile. *Vol.* I p. II 47 e 48.

Quid, relativamente al peso di adempiere il testamento del donante, o di soddisfare le disposizioni che egli potrebbe fare in seguito, i legati pii, od a titolo di ricompensa, e le spese funerali? *ibid.* 50 *e seg.*

Quali debiti e pesi sono di diritto una conseguenza della donazione. *ibid.* 47 e 48.

Può il donatario abdicare invito il donante? *ibid.* 92 *e seg.*

Dei debiti che sono a carico del donatario. Distinzioni su di ciò. *ibid.* 109 *e seg.*

Il donatario di oggetti particolari non è tenuto ai debiti, salvo l' azione ipotecaria dei creditori, ed i pesi reali. *ibid.*

A quali debiti i donatarj universali od a titolo universale sono tenuti, allorchè la donazione non contiene la spiegazione dei debiti a loro carico. *ibid.*

Se questa spiegazione si trova nella donazione, il donatario non è tenuto a veruno altro debito. *ibid.*

Il donatario è tenuto ai debiti, indipendentemente da ogni circostanza *ibid.* 113.

Del caso in cui la donazione comprenda tutti i beni presenti del donante, ma enunciati separatamente senza veruna idea di universalità, come se fosse donazione a titolo particolare. *ibid.*; 114.

L' obbligo del donatario di soddisfare i debiti sarebbe lo stesso, quantunque la donazione contenesse riserva di un oggetto, o di disporre di una somma, semprecchè non vi fosse una stipulazione precisa. *ibid.* 114.

Natura degli obblighi del donatario, quanto al pagamento dei debiti; e come egli può disobbligarsi. *ibid.* 119.

Dei debiti enunciati in un atto di donazione, o nello stato annesso al medesimo. *ibid.*

Di quelli non enunciati. I creditori hanno contro

al donatario un' azione personale. Qual è quest' azione. *ibid.* 120.

Il donatario è egli tenuto pei debiti *ultra vires*, se egli non ha fatto fare l' inventario? Differenza tra il donatario e lo erede. *ibid.*

Distinzione particolare del donatario contrattuale ai termini degli articoli 1082 1084 del Codice. (1038, 1040) *ibid.*, e *Vol.* II p. I 263.

Conciliazione della facoltà del donatario di sgravarsi dei debiti, colla impossibilità di abdicare la donazione invito il donante. *Vol.* I. p. II. 125.

Cosa intendasi per debiti e pesi di una successione. *Vol.* II p. I 242 *e seg.*

In qual modo i debiti ed i legati debbono essere soddisfatti, e da chi. *ibid.* 250 Vedi *legati.*

I legatarj universali o a titolo universale, in mancanza d'inventario, sono tenuti *ultra vires*, pei debiti e legati a carico loro. *ibid.* 262 *e seg.*

I legatarj particolari non sono tenuti pei debiti, se non nel caso in cui i legati particolari assorbiscano il patrimonio del disponente. *ibid* 242 *e seg. Vol.* III. 385 386.

In qual modo vi contribuiscono i legatarj di usufrutto. *Vol.* II p. I 264.

Della donazione per contratto di matrimonio in favore dei conjugi e dei figli da nascere, sotto la condizione di pagare indistintamente tutti i debiti e pesi della successione del donatario. *Vol.* II p. II 191 *e seg.* Vedi *Donazione a causa di morte.*

Le riserve legittimarie non possono prendersi se non col peso dei debiti, quando la riduzione si domanda contro ai legatarj. *Vol.* III 322.

Quid, quando si chiede la riduzione delle donazioni? *ibid.* 329 *e seg.*

Dee di più essere notificata al gravato di tai diritti? *ibid.* 332.

Non facendosene la notificazione il gravato potrebbe egli pagare in pregiudizio del donatario? *ibid.*

Della donazione dei diritti incorporali mobiliari. Vedi *Donazione di effetti mobili.*

DEPOSITO di somme per pagarsi, distribuirsi, od impiegarsi dopo la morte del disponente. Vedi *Dono manuale.*

Dimissione di beni. Carattere di questo modo di disporre. Sua origine. Suoi effetti. *Vol.* I p. I 150.

La dimissione dei beni, la quale dipendeva principalmente dagli usi locali, non fu abrogata dall' ordinanza del 1731. *ibid.* 152.

Essa è stata abbolita dal Codice civile *ibid.*

Degli effetti delle antiche dimissioni di beni, qualora l' autore della disposizione muoja sotto l' impero del Codice civile. *ibid.* 220.

Diritti incorporali. La donazione dei diritti incorporali immobili dee essere trascritta. *Vol.* I p. II 275 *e seg.*

Diritto romano, Diritto consuetudinario. Loro importanza, anche nelle cose che non sono più in vigore. *Vol.* I. p. I. 7 e 8.

Diritto di riversione. Vedi *Riversione*.

Diritto di scegliere. Vedi *Facoltà di scegliere*.

Diritto di accrescere. Principj antichi ed attuali sul diritto di accrescere. *Vol.* II. p. I. 351 *e seg.*

Ha luogo tra legatarj ai quali si è fatto il legato congiuntamente, in caso di caducità per uno di loro. *Vol.* II, p. I. *pag.* 354. *Vol.* II p. II. 74, *Vol.* III. 76

Non ha luogo nella donazione tra vivi, tra i donatarj. *Vol.* II. p. II. 76 *e seg.* 142

Quando il legato si reputa fatto *congiuntamente* ? *Vol.* II. p. I. 354

Del caso in cui il testatore, dopo di aver legato un fondo ad una persona, lo lega col medesimo testamento ad un' altra. La legislazione francese non suppone un somigliante legato. *ibid.*

Del legato fatto semplicemente a *Pietro ed a Giacomo*. *ibid.*

Del legato fatto a *Pietro ed a Giovanni*, *in porzioni eguali, od egualmente*. *ibid* 355.

Nel caso di questo ultimo legato non vi sarebbe luogo al diritto di accrescere. Specie di una decisione che ha giudicato che quantunque il testamento conteneva un' assegnazione particolare di parti a ciascuno degli eredi, poteva ciò non ostante esservi luogo al diritto di accrescere secondo altre disposizioni del testamento. *ibid. pag.* 355 *e seg.*

Del caso in cui il legato fatto a più persone, anche separatamente, comprenda una cosa che non può essere divisa senza deteriorazione. *ibid.* 360.

Gli stessi principj valgono tanto pei legati dell' usufrutto, quanto per quelli della proprietà. Dopo la morte di uno degli usufruttuarj, i suoi collegatarj debbono godere finchè vivono, tanto della di lui porzione, quanto della propria? *ibid.* 361, e 363 *e seg.*

Del legato della proprietà ad uno e dell' usufrutto ad un altro. Qualora quest' ultimo non prende il suo legato, l' usufrutto si riunisce subito alla proprietà in favore del primo. *ibid.* 363

Nel caso di divisione per parte di un ascendente fra i suoi figli, se uno de' figli condivisori premuore al diponente, vi è luogo al diritto di accrescere in favore degli altri figli? Distinzione tra la divisione fatta sotto la forma testamentaria, e quella fatta con atto tra vivi. *ibid.* e *Vol.* II p. II 74.

Il diritto di accrescere dee aver luogo tra coloro che sono congiuntamente donatarj, od istituiti per contratto di matrimonio, egualmente che tra i collegatarj? *ibid.* 141.

Disposizioni. Quali disposizioni di beni sono conservate o abolite dal Codice civile? *Vol.* I p. I 169 *e seg.*

Due soli modi di disporre esistono, cioè la donazione tra vivi, ed il testamento. Spiegazione su di ciò. *ibid.*

Le disposizioni ammesse anticamente, di cui non fa menzione il Codice, sono anche abolite. *ibid.* 220.

Dell' effetto delle antiche disposizioni, quando il disponente si muore sotto l' impero del Codice civile. *ibid.* 223. e *Vol.* III. 50 *nella nota.*

Dell' effetto delle antiche disposizioni nello stesso caso, relativamente alla quota delle riserve, ossia legittima. *Vol.* II. p. II. 200.

Le disposizioni testamentarie possono distinguersi in *istituzione di erede*, *legati*, *donazione a causa di morte*, *codicillo*. *Vol.* I. p. I. 220 *e seg.* *Vol.* II. p. I. 6.

Delle disposizioni *captatorie*. Cosa erano nel diritto romano. *Vol.* I. p. II. 222. *e seg.*

Coteste disposizioni sarebbero nulle sotto al Codice civile. *ibid.*

Può riguardarsi come valida la disposizione contenuta in un testamento, di pagarsi una somma ad un terzo, al quale il testatore abbia fatto conoscere le sue intenzioni per impiego di tal somma? *Vol.* III. 110.

Delle disposizioni miste che partecipano dalla natura o

della donazione, o del testamento, o dell' una e dell' altra insieme, e che sono sottoposte a regole particolari. Quali sono queste disposizioni. *Vol.* II p. II 5. Vedi *Disposizioni col peso di restituire*, *Donazione a causa di morte*. *Donazione di beni presenti e futuri*. *Donazione tra coniugi*. *Donazione tra vivi di beni presenti fatta agli sposi per contratto di matrimonio*. *Istituzione contrattuale*. *Divisione di ascendenti*.

Disposizioni col peso di restituire. Carattere di queste disposizioni. *Vol.* II p. II. 6.

Desse hanno i vantaggi delle antiche sostituzioni senza averne gl' inconvenienti. *Vol.* I p. I 131, *ibid. e seg.*

A chi sono permesse queste disposizioni, ed in favore di chi. *Vol.* II p. II 8 *e seg.*

Il peso di restituire debb' essere in favore di tutti i figli, senza eccezione nè preferenza. Specie su questo punto. *ibid.* 9

Spiegazione intorno alla rivocazione per sopravvegnenza di figli, della disposizione fatta in favore de' fratelli, o delle sorelle, col peso di restituire. *ibid.* 11 *e seg.*

Lasciando il gravato di sostituzione figli e nipoti, questi raccolgono per diritto di rappresentazione la porzione del figlio presente. *ibid.* 12.

Se il figlio, il fratello, o la sorella, capaci di obbligarsi, ai quali si fossero donati dei beni con atto tra vivi, senza peso di restituzione, accettino una nuova liberalità con atto tra vivi o testamentario, sotto la condizione che i beni precedentemente donati rimangano gravati di tal peso, essi debbono eseguire l' ultima disposizione. *ibid.* 12. 13.

Ma questa disposizione sarebbe inefficace rispetto ai beni compresi nella prima disposizione, che il donatario avesse venduti o ipotecati. *ibid.* 13.

La seconda disposizione per essere efficace dee essere accettata espressamente, o tacitamente. *ibid.* 15.

Del caso in cui, la seconda disposizione sia fatta direttamente ad un figlio al quale siasi gia donata una porzione dei beni del padre o della madre che formi la sua riserva. Quali sarebbero in tal caso i diritti dei creditori del gravato? *ibid.* 16.

Il gravato è proprietario dei beni compresi nella disposizione sotto una condizione il cui avvenimento risolve il suo diritto. *ibid.* 17.

Il padre e la madre non possono fare la divisione dei loro beni, sotto la forma testamentaria con un solo atto. Osservazione su di ciò. *ibid.* 88.

Essi la potrebbero fare con atto tra vivi in caso di comunione de' loro beni; difficoltà che offre la divisione comune quando la madre o l'avola si è maritata sotto al regime dotale. *ibid.* 89.

La divisione per atto tra vivi dee farsi pubblica per mezzo della trascrizione? *ibid.* 92.

Il condividente a cui spetti un compenso, per conservare un privilegio sopra i beni compresi nella divisione, dee prendere una iscrizione fra i sessanta giorni, come nel caso di divisione fatta tra coeredi. Da qual epoca corre il periodo dei sessanta giorni. *ibid.* 92.

Caso particolare relativo al fallimento del debitore del compenso. *ibid.* 92. Vedi *Privilegio*.

Divorzio. Nel caso del divorzio per reciproco consenso, i figli hanno diritto alla metà dei beni di ciascuno dei due conjugi salvo l'usufrutto a costoro. *Vol.* III. 532.

I figli hanno questo diritto in esclusione degli altri che i conjugi divorziati abbiano da precedenti o posteriori matrimonj. *ibid.*

Indipendentemente da ogni vantaggio anteriore, i figli nati da susseguenti matrimonj, hanno essi un diritto di riserva sulla metà de' beni lucrati col divorzio ai figli nati dal matrimonio disciolto. *ibid.* 533. *seg.* Vedi *Separazione personale.*

Donazione a causa di morte. Antico carattere di questa donazione fatta *cogitatione mortis. Vol.* I. p. I. 115. p. II. 12.

Esempio del dono fatto da Telemaco a Pireo, di cui parla Omero nella Odissea *Vol.* I. p. I. 115.

Essa fu assimilata da Giustiniano alle disposizioni di ultima volontà. Punti di affinità. *ibid.* 116.

Della donazione a causa di morte nell' antica legislazione francese. *ibid.* 117.

Disposizioni dell' ordinanza del 1731, relativamente a tal donazione. Conseguenze pei paesi di diritto scritto. *ibid.* 118. 220.

La donazione a causa di morte, come era anticamente, è ora abolita. *ibid.* 221 *e seg.*

Una disposizione, rivestita delle formalità del testamento,

de' debiti e pesi del donante esistenti al giorno della donazione. In mancanza dello stato, la donazione produce gli effetti di una istituzione contrattuale. *ibid.*

Differenza tra la donazione dei beni presenti e futuri e la istituzione contrattuale. *ibid* 177.

Il donante può alienare a titolo oneroso, e di buona fede, soltanto i beni acquistati posteriormente alla donazione. *ibid.* 178. *e seg.*

La donazione si caduca per tutti i beni, se il donante sopravviva al donatario ed alla sua discendenza. *ibid.*

In caso di morte del donatario dei beni presenti e futuri prima del donante, in qual modo i figli del donatario ne sono impossessati? *ibid.*

Si trasmettono a questi figli i beni presenti, e possono essi raccogliere l' effetto della disposizione quantunque abbiano ripudiato la successione del loro padre? *ibid.*

La donazione di beni presenti e futuri è valida pei mobili ed effetti mobiliari esistenti all' epoca della donazione, quantunque non vi sia lo stato estimativo. *ibid.* 188.

La donna maritata sotto al regime dotale non può fare una donazione di beni presenti e futuri. *ibid.* 190.

Questa donazione debb' essere trascritta, quanto ai beni immobili esistenti nel tempo della donazione. *ibid.*

Essa rimane rivocata per la sopravvegnenza di figli. *ibid.* 162.

Essa può farsi solo in favore di coloro che contraggono matrimonio, e de' loro figli. *ibid.* 170.

La morte del disponente prima del matrimonio non impedirebbe l' effetto della disposizione. *ibid.* 168. e 226.

Si dà luogo al diritto di accrescere come nel caso di legato tra persone alle quali la donazione sia fatta congiuntamente. *ibid.* 141

I donatarj di beni presenti e futuri possono al pari degli eredi contrattuali rinunziare la donazione, per dispensarsi dal soddisfarne i pesi. *ibid.* *Vol.* III. 368.

Donazione contrattuale dei beni che si lasceranno in morte. Questa certamente è la donazione che chiamavasi sotto l'antica legislazione, e si è continuata a chiamare sotto la nuova *Istituzione contrattuale*. *Vol.* II. p. II. 110. Vedi *Istituzione contrattuale*.

Donazione di effetti mobili. Essa non è soggetta nè alla trascrizione, nè alla insinuazione. *Vol.* I. p. II. 321.

All' atto di donazione dee unirsi sempre, siavi o no riserva di usufrutto, uno stato estimativo degli effetti donati. Oggetto di tale stato. *ibid.*

È sufficiente la enunciazione estimativa degli oggetti donati nell' atto di donazione. *ibid.* 323.

Forma dello stato estimativo. *ibid.*

È necessario lo stato per gli oggetti mobili sotto certi rapporti, ed immobili sotto certi altri? Delle cose che si reputano annesse ai fondi per rimanervi a perpetuità. *ibid.* 324.

Degli oggetti riputati immobili per destinazione, e specialmente degli animali addetti alla coltura. Cosa s'intende per *animali addetti alla coltura*. *ibid.* 325.

È necessario lo stato nella donazione di rendite o crediti. La donazione di questi oggetti dee anche notificarsi ai debitori, e perchè? *ibid.* 328.

La mancanza della notificazione non può essere opposta dal donante o dai suoi eredi: *ibid.*

La donazione di diritti incorporali immobili dee notificarsi al gravato di tai diritti? Se non si notifica, il gravato può pagare in pregiudzio del donatario? *ibid.* 328. *e seg.*

Della donazione di oggetti mobili, con tradizione e senza atto. *ibid.* 334. Vedi *Dono manuale*.

Lo stato estimativo non è necessario nella donazione di beni presenti e futuri, quanto ai mobili ed effetti mobiliari. *Vol.* II. p. II. 188.

Neppure nella donazione tra conjugi durante il matrimonio. *ibid.* 263.

Lo è però nella donazione di beni presenti fatto ai conjugi, e nella donazione fatta tra conjugi per contratto di matrimonio. *ibid.* 101. 239.

Donazione tra conjugi. Principj del diritto romano. *Vol.* I. p. I. 37.

In prima fu proibita, ma in seguito, permessa, ed a quale condizione. *ibid.* 38.

Principj dell' antica legislazione francese, pei paesi di diritto scritto. *ibid.* 41.

Pei paesi di costumanza: regole differenti. Costumanze ridotte a quattro classi. *ibid.*

La disposizione del *quarto in proprietà* compren de il quarto dei beni in piena proprietà, coll' usufrutto. *Vol.* III. 311.

Le disposizioni permesse in favore di un conjuge, possono aver luogo quantunque questo conjuge sopravvivendo debba avere, secondo il contratto di matrimonio, la totalità della comunione stipulata tra esso ed il disponente. *ibid.* 312. 313.

Quid, rispetto alla donazione di tutto il mobilio al sopravvivente? *ibid.* 314.

Se un conjuge, non avendo figli, donasse al suo consorte tutti i suoi beni, ed a morte sua vi fossero figli, la disposizione non sarebbe nulla; essa sarebbe semplicemente riducibile, ed in qual modo. Mezzi da evitare delle difficoltà in questo caso. *Vol.* II. p. II. 247.

Natura e carattere delle donazioni tra conjugi, durante il matrimonio, allorchè essa è fatta con atto tra vivi. *ibid.* 252.

Questa donazione è una donazione condizionale. Essa prende vigore dal giorno in cui è stata fatta, qualora non sia stata rivocata. *ibid.*

Del caso in cui pria della rivocazione il conjuge donante fosse caduto nello stato di morte civile. *ibid.* 255.

Il conjuge donatario non è tenuto a domandare il rilascio agli eredi del donante. *ibid.*

Questa donazione è caduca per la morte naturale o civile del conjuge donatario pria della morte del conjuge donante. *ibid.* 256.

Un testamento posteriore non rivoca la donazione tra conjugi, durante il matrimonio, se non quando ne contiene la rivocazione espressa. *ibid.* 257.

Questa donazione non è soggetta alla formalità della trascrizione. *ibid.*

Rimarrebbe rivocata dalla donazione posteriore o coll' alienazione degli oggetti donati nel caso in cui il conjuge donante abbia imposte ipoteche sopra i suoi beni. *ibid.*

Della formalità della donazione tra conjugi durante il matrimonio. Essa, è valida e sotto la forma della donazione tra vivi, e sotto la forma del testamento. *ibid.* 259.

Debb' essere accettata. *ibid.* 262.

Non si richiede lo stato dei mobili e degli effetti mobiliari. *ibid.*

Della clausola che attribuisce al donatario gli oggetti riservati qualora il donatario non ne disponga. *ibid.*

La donazione tra conjugi, durante il matrimonio, fatta sotto la forma di donazione tra vivi, può comprendere i beni presenti e futuri. *ibid.* 264.

I conjugi non possono farsi, durante il matrimonio, una donazione sciambievole e reciproca, con un solo e medesimo atto. *ibid.* 265 *Vol.* I. p. II. 378.

È indifferente che gli atti separati sieno dello stesso giorno. *Vol.* II. p. II. 265.

Quali disposizioni può fare un conjuge minore in favore dell'altro conjuge, sia per contratto di matrimonio, sia durante il matrimonio: formalità di queste disposizioni. *ibid.* 266.

Della forma della rivocazione delle donazioni tra conjugi, durante il matrimonio. Per fare tal rivocazione la moglie non ha bisogno di autorizzazione *ibid.* 169. *Vol.* II. p. I. 339.

Su le donazioni fatte dai conjugi che abbiano figli di precedente matrimonio; e sopra i diritti accordati a questi figli. *ibid.* 270. Vedi *Porzione del figlio che prende meno.*

Vi è una riserva particolare pei figli e gli ascendenti, in caso di disposizioni tra conjugi. Quota di tal riserva. *Vol.* II. p. II. 344.

Le disposizioni permesse in favore di un conjuge, e quelle permesse in favore di un estraneo, o di uno de' figli, non possono in concorrenza ricevere il loro effetto. Come coordinarne il concorso? Ipotesi diverse *Vol.* III. 290. *e seg.* Vedi *Riserve.*

Il conjuge contro al quale si sia ammessa la separazione personale secondo il Codice civile, perde i vantaggi che l'altro conjuge gli aveva fatto col contratto di matrimonio anteriore a questo Codice? *ibid* 365.

Donazioni tra vivi. È più antica del testamento? *Vol.* I. p. I. *e seg.*

Trae origine dal diritto delle genti. *ibid.*

Della donazione tra vivi secondo i principj del diritto romano. Sua definizione. Suoi effetti. *ibid.* 9. e 10. p. II. 12.

Doveva essere accettata. *Vol.* I. p. I. *ibid.*

del marito, nei paesi di diritto scritto, e nei paesi consuetudinarj. *ibid.* 108 *nella nota.*

Quali sono i loro diritti su i beni donati ai loro mariti, e che ritornano al donante per effetto del diritto di riversione. *Vol.* I. p. II. 40.

La donna maritata non può accettare una donazione tra vivi senza il consenso del marito o l'autorizzazione del giudice; ancorchè la donazione siale fatta per beni perafernali. *ibid.* 64.*** e 72.

Quid, sotto l'impero dell'ordinanza del 1731. *ibid.* 72.

La donna maritata rimane obbligata colla donazione fattale con pesi, nè può abdicarla invito il donante. *ibid.* 108.

Ella si obbliga validamente quando vi è autorizzata. *ibid.* Vedi *Autorizzazione*.

La donna maritata può sotto al Codice civile, donare tra vivi, e testare? *ibid.* 156 *e seg.* Vedi *Incapacità*.

La donna maritata sotto l'antica legislazione, e che non si abbia riservato beni parafernali, che ella, secondo le leggi di allora avrebbe potuto donare o vendere da se sola, ha ella la stessa facoltà dopo la promulgazione del Codice civile? *ibid.* 164 *e seg.*

Della trascrizione della donazione fatta ad una donna maritata. Vedi *Trascrizione*.

La donna maritata può accettare la esecuzione testamentaria? Differenza tra il caso in cui la donna non è separata, e quello in cui lo è. *Vol.* II, p. I. 314.

Dell' azione sussidiaria accordata alla moglie del gravato su i beni compresi in una disposizione col peso di restituire. *Vol.* II. p. II. 35. Vedi *Disposizioni col peso di restituire*.

In caso di caducità della istituzione contrattuale, per la premorienza dello istituito e della sua discendenza, i beni della istituzione sono purgati dell' ipoteca della dote della moglie dello istituito, non che di tutte le altre ipoteche imposte dallo istituito. Precauzione che la donna può prendere. *ibid.* 156.

La donna maritata, anche col reggime dotale, poteva sotto l' antica legislazione, e lo può sotto la nuova, fare una istituzione contrattuale. *ibid.* 172.

Può essa fare una donazione di beni presenti e futuri? *ibid.* 190.

La donna può, senza autorizzazione, rivocare la do-

nazione fatta, durante il matrimonio in favore del marito. *ibid.* 169.

La donna maritata sotto l'impero di una consuetudine che le accordava l'*antefato*, non ne rimane priva se il marito muore sotto al Codice civile, che non ne accorda. *Quid* della donna maritata sotto l'impero delle leggi del 17 *nevoso*, 22 *ventoso* anno 2, e *germinale* anno 8? *Quid* dei figli? *ibid*: 270 *e seg*: Vedi *antefato*.

Nell' antica legislazione la donna maritata sotto al reggime dotale non poteva dotare le sue figlie sopra i beni dotali. Ella lo può sotto al Codice civile. *Vol.* III. 158.

Dote. Il dovere di dotare le figlie era considerato come comune al padre ed alla madre ne' paesi di comunione. Per diritto scritto esso era considerato come un peso personale del padre *Vol.* III 155.

Da chi si reputa costituita la dote secondo le diverse stipulazioni de' contratti di matrimonio? *ibid.* 151 *e seg.*

La madre può costituire la dote sopra i suoi beni dotali; lo che non poteva fare nei paesi di diritto scritto. *ibid.* 157.

La dote va soggetta a collazione, quando non ve ne sia la dispensa *ibid.* 150.

In qual modo si fa la collazione. *ibid.* 191. Vedi *Collazione*.

La dote è similmente soggetta à riduzione al pari di una donazione ordinaria, per le riserve degli altri figli *ibid.* 151.

La figlia può ritenere la sua dote, rinunziando alla successione di colui che l'ha costituita. *ibid.*

E

Effetti mobili. Vedi *Donazione di Effetti mobili*.

Erede. Egli a differenza del donatario è tenuto dei debiti *ultra vires*, se s' impossessa de' beni senza farne l'inventario. *Vol.* I. p. II. 120.

Gli eredi legittimi sono rivestiti di pieno diritto dei beni, diritti, ed azioni di colui al quale essi succedono. *Vol.* II: p. I 218.

Conseguenze della regola *il morto impossessa il vivo*. *ibid.*

Come gli eredi sono tenuti pei debiti e pesi della

successione, sia che vi concorrano soli, sia che vi concorrano coi legatarj. *ibid.* 242. *e seg.*, 250. *e seg.* Vedi *Legati*.

La qualità di erede è indivisibile ed indelebile. L'erede che ha accettato col beneficio dell'inventario non può più rinunziare alla successione. *Vol.* III. 89. *e seg.*

Può fare l'abbandono dei beni ai creditori. Effetti di questo abbandono. *ibid.*

Nel diritto romano taluno poteva nel tempo stesso essere donatario ed erede, erede e legatario? *ibid.* 13.

Quid, nell'antica legislazione francese, e sotto l'impero delle leggi del 17 *nevoso* anno 2, e 4 *germile* anno 8? *ibid.* 20. 23 e 24.

Non si può, sotto al Codice civile, essere simultaneamente erede, sia puro e semplice, sia beneficiato, e donatario, o legatario, eccetto se i doni ed i legati siensi fatti espressamente in anteparte, o con dispensa dalla collazione. *ibid.* 13. e 30.

Tale incompatibilità ha luogo tra tutti gli eredi, sia in linea retta ascendente o discendente, sia in linea collaterale. *ibid.* 65.

Vi è luogo alla collazione solo tra coeredi. Spiegazione di questa regola. *ibid.* 71.

Il donatario, erede col beneficio dell'inventario, non dee la collazione ai creditori della successione. *ibid.* 87.

Quid; riguardo ai suoi coeredi, se in seguito egli rinunzia ai beni della successione? *ibid.* 89.

L'erede che rinunzia alla successione, può ritenere il dono sino alla concorrenza della porzione disponibile, anche quando il dono sia fatto in anticipazione di eredità. In qual caso egli non avrebbe questo diritto? *ibid.* 95.

Quali eredi hanno diritto di riserva e di legittima. Come, e sopra quali beni possono esercitarlo; e della rinunzia a doni o legati loro fatti, ad oggetto di poter esercitare il diritto di riserva. Vedi *Riserva*.

Esclusione. Le donne che erano escluse dalle future successioni, o che vi avevano rinunziato, possono reclamare la loro legittima sopra i beni compresi in antiche disposizioni irrevocabili, quando il disponente muore sotto l'impero del Codice civile. *Vol.* II. p. II. 233. *Vol.* III. 228.

F

Figli. Sono compresi sotto questo nome tutti i discendenti. *Vol.* III 218, e 219.

I figli da nascere non possono ricevere direttamente una donazione tra vivi; nè da coloro che contraggono matrimonio, nè da qualsivoglia altra persona *Vol.* I p. II 373 *Vol.* II p. II 103 *Vol.* III 332.

Sopra i diritti de' figli, sulla disposizioni a benefizio de' figli da nascere, Vedi *Disposizioni col peso di restituire. Donazione di beni presenti e futuri. Istituzione contrattuale. Legittima. Collazioni, e Riserve.*

Figlio di famiglia. Non poteva nel diritto romano e nei paesi di diritto scritto fare veruna donazione senza il consenso del padre, quando non trattavasi del suo peculio castrense o quasi, e delle cose donategli a condizione di poterne disporre senza il consenso del padre. *Vol.* I. p. I. 31., e 119.

Neppure poteva testare. *ibid.* 65.

Autorizzato, egli poteva donare a causa di morte, e l'autorizzazione non era necessaria quando la liberalità comprendeva i peculj. *ibid.* 116.

Figlio naturale. Delle disposizioni in favore dei figli naturali nel diritto romano *Vol.* I p. I 49.

Nell'antica legislazione francese. *ibid.*

Disposizione tra i figli naturali nati da persone libere, ed i figli adulterini od incestuosi. *ibid.*

Accettazione della donazione tra vivi, fatta ad un figlio naturale minore. *Vol.* I p. II 76.

Sotto al Codice Civile i figli naturali, nati da persone libere, non possono per donazione tra vivi o per testamento ricevere al di là di ciò che il Codice accorda loro nel titolo *delle successioni. ibid.* 184 *e seg.*

Gli adulterini o incestuosi, non possono ricevere se non gli alimenti; e solo in casi rari sono ammessi a domandarli. Quali sono tai casi. *ibid.*

Siccome un individuo non sarebbe ammesso a provare che egli è figlio naturale *ex soluto et soluta*, o adulterino di un altro individuo, onde conseguire i diritti che la legge gli accorda, o gli alimenti, così ancora gli eredi di quest' ultimo non potrebbero contrastare una disposizione da esso fatta, sul fondamento che il donatario o legatario fosse suo figlio naturale. *ibid.* Vedi *Indagini su la paternità*.

La donazione tra vivi non è rivocata dalla nascita posteriore di un figlio naturale. *ibid.* 364.

può domandare le stesse collazioni de' figli legittimi. *ibid.* 483.

Il padre e la madre del figlio naturale hanno diritto di riserva sopra i suoi beni? *ibid.* 484.

In caso di premorienza del padre e della madre del figlio naturale, i beni che egli aveane ricevuti passano ai fratelli ed alle sorelle legittime. Essi non passano ai figli di detti fratelli o sorelle premorti. *ibid.*

FONDAZIONI. Vedi *Dono manuale*, e *Stabilimenti pubblici*.

FORMALITA' della donazione tra vivi per diritto romano. *Vol.* I, p. I. 28.

Per l'antica legislazione francese. *ibid.* 30.

Nell'attuale legislazione. *ibid.* e p. II. 266. *e seg.*

Due specie di formalità *intrinseche* ed *estrinseche*. L'accettazione non è nel numero di queste formalità. *ibid.*

Delle formalità intrinseche. La donazione tra vivi debb' esser fatta innanzi notajo, e se ne debbe conservare minuta. *ibid.* 272.

Le disposizioni generali della legge del 23 ventoso anno 4 sul notariato, debbono esser osservate nelle donazioni egualmente che negli altri atti. *ibid.*, e *Vol.* II. p. I. 73.

Delle formalità estrinseche. Distinzione delle donazioni per la differenza dei beni che comprendono. *Vol.* I p. II 274.

Formalità della donazione di beni suscettibili d'ipoteca. *ibid.* 275. Vedi *Trascrizione*.

Formalità della donazione di effetti mobili. *ibid.* 321. Vedi *Donazione di effetti mobili*.

FORMALITA' delle diverse specie di testamento nel diritto romano. *ibid.* 67.

Nell' antica legislazione francese. *ibid.* 97.

Nei paesi consuetudinarj. *ibid.*

Nella legislazione attuale. Vol. II. p. I. 6. — Vedi *Testamento*.

FRODE. I creditori chirografarj possono attaccare di nullità la donazione tra vivi, come fatta in frode dei loro diritti. *ibid.* 116,

Quid, dei creditori ipotecarj. *ibid.* 117.

La frode, relativamente alle incapacità, può commettersi colla simulazione delle disposizioni, o con in-

G

I

Ma la donazione ed il testamento, fatti da colui che era allora sano di mente e che fosse stato interdetto posteriormente, debbono sussistere. *ibid.*

Di colui al quale è stato dato un consulente: non può egli solo fare una donazione. *ibid.* 49.

Può mai fare un testamento? *ibid.*

Il sordo-muto nato, il quale sappia scrivere, può egli fare una donazione tra vivi? *Vol.* II p. I 187.

Della incapacità che risulta dallo stato di minorità. Il minore non può donare tra vivi; ma può all'età di sedici anni disporre per testamento di una parte dei suoi beni. Regola particolare pei contratti di matrimonio. *Vol.* I p. II 155.

Della incapacità relativa allo stato della donna costituita sotto la potestà del marito. *ibid.* 156.

Sotto la regola dotale la donna non può donare tra vivi, se non in qualche determinato caso. *ibid.*

Fuori della regola dotale essa non può donare se non coll'asistenza e consenso del marito, o coll'autorizzazione del giudice. *ibid.*

Del caso in cui il marito non può dare il suo consentimento. *ibid.* 157.

Queste regole hanno luogo quando la donna sia separata, o di corpo, o di beni, ed anche sotto al regime dotale, pei di lei beni parafernali. *ibid.* 158.

Quid, rispetto alla donna maritata sotto all'antica legislazione, e la quale si avesse riservati dei beni come parafernali, che secondo le leggi allora in vigore poteva donare o vendere da se sola. *ibid.*

La donna maritata può disporre de' suoi beni con testamento. *ibid.* 164.

Il condannato ad una pena che produce la morte civile non può donare tra vivi, nè testare. *ibid.* 165.

Della incapacità che risulta dalla qualità di estero. *ibid.* 166. Vedi *Estero*.

Delle incapacità relative. *ibid.* 173.

Di quella concernente il tutore del disponente. *ibid.*

Il tutore nulla può ricevere da colui che è stato suo pupillo, anche divenuto maggiore, se non dopo renduto e discusso il conto della tutela. *ibid.*

È necessario che il residuo del conto sia pagato? *ibid.* 174.

Il divieto esiste anche, quando il pupillo non convive col tutore. *ibid.* 177.

Essa non si estende ai figli, o ad altri eredi del tutore, allorchè la disposizione è fatta dopo la sua morte, quantunque non siesi renduto il conto, *ibid.*

Essa non si applica ai tutori e curatori surrogati. *ibid.* 178.

Eccezione in favore dei tutori che sono ascendenti di colui che è, o che è stato in tutela, sia rimaritato o no. *ibid.* 179.

Del caso in cui il tutore, senza essere ascendente fosse uno degli eredi del disponente. *ibid.* 179.

Degli amministratori, soprainteadenti, ed istitutori. De' maestri operai rispetto ai loro allievi. Dei padroni riguardo ai domestici. Degli avvocati e proccuratori riguardo ai loro clienti. *ibid.* 178.

Dei medici, chirurgi, farmacisti ed altre persone che senza carattere prendono ingerenza nelle medesime funzioni. Sono incapaci di ricevere una disposizione loro fatta nel corso della malattia che produca la morte del disponente, e durante la quale essi lo abbiano curato. *ibid.* 180.

Eccezione per la disposizione a titolo particolare, salva la riduzione in caso di eccesso, e nel caso di parentela o di unione in matrimonio, tra il disponente ed il medico o chirurgo. *ibid.* 180.

Degli infermieri. *ibid.* 182.

Dei ministri del culto. Cosa debba intendersi per *ministro del culto* relativamente a tale incapacità. *ibid.* 183.

Della incapacità relativa allo stato di figlio naturale. *ibid.* 182.

Quelli nati da persone libere nulla possono ricevere al di là di ciò che il Codice civile accorda loro sotto al titolo *delle successioni*. *ibid.* 184.

Quanto agli adulterini o incestuosi, essi non altro possono ricevere se non gli alimenti, ed in quali casi. *ibid. e seg.*

È nulla qualunque disposizione in benefizio di un incapace, simulata sotto la forma di un contratto oneroso, o fatta sotto al nome di persone interposte. *ibid.* 194. Vedi *Simulazione. Interposizione di persone.*

Del tempo che dee riguardarsi onde regolare le incapacità. Distinzione tra la donazione ed il testamento. *ibid.* 309.

Il donante ed il donatario debbono esser capaci nel momento della donazione, ed anche dell'accettazione, se questa si faccia posteriormente. *ibid.*

Il testatore dee godere dei diritti civili nel tempo del testamento, ed in quello della sua morte. *ibid.* 210.

Basta che l'erede istituito o il legatario sia capace nel tempo dalla morte del testatore. *ibid.* 214.

Qual epoca dee considerarsi nel caso d'incapacità per causa della impossibilità legale di esprimere una volontà? *ibid.* 215.

Del testamento fatto da colui che non aveva allora l'età richiesta dalla legge per testare, e che sia morto lungo tempo dopo esser diventato maggiore senza di aver rivocato il suo testamento. *ibid.* 217 *e seg.*

Del testamento fatto da un interdetto, la di cui interdizione sia stata in seguito tolta. *ibid.*

Delle disposizioni fatte in benefizio di un tutore che non lo era più nel tempo della morte del testatore *ibid.*

Delle disposizioni in benefizio dei medici e ministri del culto, fatte anteriormente all'ultima malattia del disponente. *ibid.*

Qual epoca dee considerarsi per regolare la incapacità, allorchè le disposizioni sono condizionali, lo che risguarda solo le disposizioni testamentarie. *ibid.* 219.

Di taluni mezzi onde impugnare una disposizione, che si può assimilare per analogia alla incapacità relativa. *ibid.* 222. Vedi *Ab irato. Captazione e Suggestione. Concubinato. Violenza.*

Delle incapacità fisiche che impediscono di testare, ovvero permettono di farlo sotto certe formalità determinate. *Vol.* II p. I 179. Vedi *Testamento.*

INDAGINI SU LA PATERNITÀ. E vietata in modo assoluto, e sotto tutti i rapporti. *Vol.* I. p. II. 185, *e seg.*

Eccezione unica in caso diretto. *ibid.*

La indagine della paternità è interdetta tanto *per via di azione* quanto rapporto ai terzi che avessero interesse a far dimostrare la paternità, ed agli eredi che attaccassero una disposizione fatta ad un figlio naturale non riconosciuto, del pari che rapporto ai figli naturali stessi. *ibid.*

nalmente a raccogliere il benefizio delle istituzione. Conseguenze di ciò. *ibid.*

Non avevano bisogno di essere accettate o insinuate. *ibid.* 16, 140 *e seg.*

Erano rivocabili per la sopravvegnenza di figli. *ibid.* 140 *e seg.*

La donazione in favore del matrimonio, di tutti o di parte dei beni che il disponente lascerà in morte, autorizzata dal Codice civile, è propriamente quel che chiamavasi, e si chiamerà sotto al Codice *Istituzione Contrattuale. Vol.* II p. II 110.

Principj su questa donazione. Sua natura. *ibid.* III.

Essa è irrevocabile. Spiegazione su quest' oggetto. *ibid.* 112.

Il donante può vendere, alienare e sottoporre ad ipoteche, ma di buona fede e senza frode. *ibid.* 113.

Quali disposizioni a titolo gratuito possono farsi. Antica e nuova legislazione. *ibid.* 115.

Del caso in cui il donante siesi riservato il diritto di disporre di un oggetto particolare, di una somma, o di una quota di eredità. *ibid.* 117.

In qual modo i figli del donatario sono chiamati a raccogliere l' effetto della donazione. *ibid.* 119.

L' istituito, anche col voto dello istituente, non può fare che la istituzione non vada egualmente in profitto di tutti i figli. *ibid.* 120.

L' istituente può stipulare la facoltà di distribuire i suoi beni inegualmente tra i figli dell' istituito, nel caso in cui questi premuoja all' istituente? *ibid.* 122.

I figli dell' istituito premorto possono raccogliere la successione dell' istituente, quantunque rinunziino alla eredità dell' istituito. *ibid.* 126.

I nipoti dello istituito raccolgono la istituzione per diritto di rappresentazione del loro padre premorto. *ibid.* 127.

La istituzione giova ai soli figli nati dal matrimonio in favore del quale è stata fatta. *ibid.* 128.

Del caso in cui, essendo l' istituente un ascendente, il figlio premorto lasciasse figli dal matrimonio in favore del quale la disposizione è fatta, e figli da un altro matrimonio. Questi potrebbero reclamare la loro porzione nella riserva spettata al loro padre su i beni dello istituente. *ibid.* 129.

La esistenza di figli da altro matrimonio, non essendovene da quello che ha dato luogo alla istituzione, impedisce forse la caducità riguardo allo istituito? *ibid.* 134.

Vi è luogo al diritto di accrescere, come se fosse un legato, tra le persone alle quali la donazione contrattuale siesi fatta congiuntamente. *ibid.* 141.

La istituzione contrattuale non può esser fatta se non in favore di coloro che contraggono matrimonio, e dei figli da nascere. *ibid.* 170.

Della clausola di associare alla istituzione una persona che non si mariti.

Qual cosa avevala fatta immaginare. Qual' era il suo carattere. *ibid.* 142.

Essa rimane inefficace sotto al Codice civile, in qualunque maniera si consideri. *ibid.*

La sola condizione di associare sarebbe nulla e questa, nullità gioverebbe agli eredi del sangue. *ibid.* 142 e 153.

Le antiche clausole di associazione qualora l'istituente muoja sotto l'impero del Codice, debbono ottenere il loro effetto. *ibid.* 155.

Quando vi è luogo alla caducità della istituzione, per la premorienza dell'istituito e della sua discendenza, i beni della istituzione non possono essere venduti nè gravati d'ipoteca dal donatario. *ibid.* 156.

Essi rimangono anche sgravati dell'ipoteca della dote della moglie dello istituto. Precauzione che la donna può prendere. *ibid.*

La istituzione contrattuale è rivocata per la sopravvegnenza dei figli. *ibid.*

Regolarmente dee farsi col contratto di matrimonio dell'istituito. Essa può farsi ancora con un atto autentico dopo il contratto di matrimonio, e prima dalla citimonia degli sponsali. *ibid.* 164.

Può esser fatta molto tempo prima del matrimonio, non mai dopo. *ibid.* 168.

La morte dell'istituente, prima del matrimonio, non impedisce l'effetto della disposizione, ma il matrimonio dee aver luogo perchè la disposizione sia valida. *ibid.*

L'accettazione della istituzione, per parte dell'istituito, non è necessaria. *ibid.* 168.

La formalità della trascrizione neppure è necessaria

Chi dee soffrire le spese della domanda di rilascio, e dei diritti di registro? *Vol.* II. p. II. 241.

Ciascun legato può essere registrato separatamente. *ibid.*

In qual modo debbono soddisfarsi i legati, e cosa importa peso e debito di una successione. *ibid.* 242 *e seg.*

Differenza tra la soddisfazione dei debiti, e quella dei legati. *ibid.*

I legati di oggetti particolari non sono soggetti nè al pagamento dei debiti, nè all' adempimento degli altri legati. *ibid.* 242 *e seg.* 266. 279. *Vol.* III. 385.

Del caso in cui i legati particolari assorbiscano l' asse del disponente. *Vol.* III. 388.

Chi dee soddisfare i debiti ed i legati. Del concorso di un legatario universale con eredi aventi diritto di riserva. *ibid.* 384, *Vol.* II. p. I. 250 *e seg.*

Rapporto all' adempimento dei legati particolari. Differenti casi. *Vol.* III. 585.

Del caso in cui non vi sia erede che abbia diritto di riserva, nella circostanza di un solo legatario universale con de' legatarj particolari. *ibid.* 386.

Dello stesso caso, nella circostanza in cui vi sieno simultaneamente un legatario universale e de' legatarj a titolo universale, in concorso con de' legatarj particolari. *ibid.* 389.

Del caso in cui vi sia il concorso di eredi aventi diritto di riserva, sia con un legatario universale, sia con dei legatarj a titolo universale. *ibid.* 397.

Osservazione su la redazione degli atti di ultima volontà, quanto all' adempimento dei legati. *ibid.* 401.

Dell' azione che hanno i creditori ed i legatarj, contro agli eredi ed altri successori a titolo universale. *Vol.* II. p. I. 252.

Spiegazione intorno alla ipoteca dei legati sopra i beni del testatore. Del diritto di separazione di patrimonio. *ibid.* 254. Vedi *Separazione di patrimonio.*

I legatarj universali o a titolo universale, sono tenuti *ultra vires* ai pesi e legati a carico loro, in mancanza di inventario. *ibid.* 262.

Del modo in cui debbono contribuire ai debiti i legatarj universali o a titolo universale, per lo solo usufrutto. *ibid.* 263.

Il legato di una rendita vitalizia, o di una pensione alimentaria, dee essere soddisfatto dai detti legatarj. *ibid.* 264.

Il condannato a pena portante la morte civile, non può sotto al Codice civile, nè donare tra vivi, nè testare. *ibid.* 165.

Il morto civilmente non può esser esecutore testamentario. *Vol.* II. p. I. 214.

Nel caso di donazione tra conjugi, durante il matrimonio fatta con atto tra vivi, se il conjuge donante incorra nella morte civile prima della rivocazione della donazione, questa avrebbe il suo effetto. *Vol.* II. p. II. 255 *e seg.*

La morte civile, come la morte naturale del conjuge donatario, prima di quella del conjuge donante, rende caduca la donazione tra conjugi durante il matrimonio. *ibid.*

Muti. Vedi *Sordi*, e *Sordi-muti.*

N

Notaj. Dee ammettersi l'azione in garantia contra di essi, a causa delle nullità che commettono negli atti, e specialmente nei testamenti? Specie diverse. *Vol.* II. p. I. 22.

La menzione della loro firma nel testamento per atto pubblico non è di rigore. *ibid.* 80.

I giovani de' notaj non possono far da testimonj nei testamenti che essi rogano. *ibid.* 99, 112, 145.

Quid, delle altre persone che dimorano in casa loro o con essi? *ibid.* 112.

I notai o i loro parenti o affini in linea retta in tutti i gradi, ed in linea collaterale sino al grado di zio e di nipote inclusivamente, non possono ricevere legati nei testamenti che rogano; e ciò sotto pena di nullità di tutto il testamento. *ibid.* 102 *e seg.*

Osservazione sul modo di determinare i gradi di parentela tra il notajo ed i legatarj, e tra i legatari ed i testimonj. *ibid.*

Della parentela de' notaj coi testimoni. *ibid.*

Della parentela de' notaj col testatore. *ibid.* 108.

Della parentela de' notaj che rogano lo stesso testamento. *ibid.* 110.

È nullo il testamento ricevuto da un notajo fuori della sua giurisdizione. *ibid.* 123.

lata, o fatta a persone interposte è nulla, non già solamente riducibile. *Vol.* III. 491.

Quali sono i beni che cadono nel divieto. *ibid.* 499.

Il Codice, a differenza dello editto del 1560, non istabilisce in favore de' figli di un precedente matrimonio, alcuna riserva sui beni donati del loro padre o madre al conjuge che si rimarita. *ibid.*

La riduzione ad una porzione di figlio si fa su tutti i beni, quando anche la donazione sia reciproca. *ibid.*

Del caso in cui il conjuge che si rimarita in comunione mobilizza una quantità di stabili maggiore di quella dell' altro conjuge, o consenta ad un *apporto* più considerevole. Ne risulta un vantaggio soggetto a riduzione? *ibid.* 500.

Delle liberalità risultanti dalla società di acquisti o dalla comunione. Può stipularsi che questi appartengano al nuovo conjuge in caso di sopravvivenza? *ibid.* 502.

Chi ha diritto alla riduzione? Con quale qualità può domandarsi, ed in qual modo si dee procedere. *ibid.* 508.

Per fissar la porzione di figlio, bisogna considerare il numero di tutti i figli lasciati dal conjuge che ha fatto la disposizione; tanto quelli del matrimonio in occasione del quale la disposizione ha avuto luogo, quanto gli altri nati da precedenti matrimonj. *ibid.* 508.

Gli uni e gli altri prendono egualmente parte alla riduzione prescritta dalla legge; ma i figli nati dall' ultimo matrimonio non hanno diritto a questa partecipazione se non in quanto essi concorrono coi figli nati dai precedenti matrimonj. *ibid.* 509.

Della fissazione della porzione di figlio. Tre casi. *ibid.* 511.

Del caso in cui vi sia una semplice donazione di porzione di figlio, senza veruna altra disposizione per parte del conjuge donante. *ibid.* 512.

Del caso in cui siavi stata la donazione di un oggetto determinato, anche senza verun' altra disposizione. *ibid.*

Del caso in cui si sieno fatte altre disposizioni, oltre della donazione di una porzione di figlio, o di un oggetto determinato. *ibid.* 513.

Di talune altre circostanze relative alla fissazione della porzione di figlio. *ibid.* 514.

In qual modo dee determinarsi la porzione di figlio, nel caso in cui il conjuge donante lascia figli nati da

Dessa annullava la istituzione testamentaria, ma i legati rimanevano fermi. *Vol.* II. p. I. 329.

Privilegio. Nel caso di divisione da parte degli ascendenti, come nel caso di divisione fra coeredi, il condividente a cui ricadesse un compenso o una riversione, dee, per conservare il suo privilegio sopra i beni compresi nella partizione, prendere una iscrizione fra lo spazio di sessanta giorni. Da qual tempo comincia questo periodo. *Vol.* II. p. I. 94 *e seg.*

Quando il coerede debitore del compenso, o della riversione della quota, sia fallito un anno dopo la divisione, se il coerede creditore del compenso o della riversione non abbia preso iscrizione all' epoca dell' apertura del fallimento, non conserva privilegio sopra i beni della successione. *ibid.*

Prova. La prova dello stato di colui che ha fatto una disposizione tra vivi o testamentaria e ammessibile senza inscrizione in falso, quantunque nell' atto siasi detto che il disponente era sano di mente. *Vol.* I. p. II. 141.

Non è ammissibile contro la menzione di un fatto materiale; per esempio, che il disponente si era recato a piedi presso il notajo, o che egli aveva dettato la disposizione. *ibid.* 142. *e seg.*

La pruova dello stato del disponente è a carico degli eredi che attaccano la disposizione. *ibid.*

Le forme del testamento non possono essere dimostrate con pruove estrinseche. La loro osservanza dee risultare dall' atto stesso. *Vol.* II. p. I. 8.

La pruova testimoniale che si offrisse onde dimostrare che una formalità del testamento non siasi adempiuta, quantunque ne contenga la menzione, non può, senza iscrizione in falso, sospendere la esecuzione del testamento. *Vol.* II. p. I. 123. Vedi *Indagini su la paternità.*

Prodigalita' Essa non può più dar luogo alla interdizione, ma solo alla destinazione di un consulente giudiziario. *Vol.* I. p. I. 149. *e seg.*

Gl' interdetti per prodigalità, prima delle nuove leggi, hanno ricuperato di pieno diritto la loro libertà. *ibid.*

Il prodigo cui siasi dato un consulente, non può egli solo fare una donazione tra vivi. *ibid.*

Può egli fare un testamento? *ibid.*

ne, per causa di lesione debb' essere trscritta. *Vol.* I. p. II. 276.

Quest' azione è immobiliare, quantunque l'acquirente abbia il diritto di ritenere la cosa supplendo al giusto prezzo, e la cosa non possa esser espropriata. *ibid.*

Della rescissione della divisione fatta da un ascendente, fra i suoi figli o discendenti. *Vol.* II. p. II. 78. Vedi *Divisione di ascendente.*

Ricompra. La donazione di un diritto di ricompra di un immobile dee esser trascritta. *Vol.* I. p. II. 276.

Riduzione delle donazioni e dei legati. Le disposizioni eccessive non sono nulle, ma solo riducibili. *Vol.* I. p. I. 228. *Vol.* II. p. II. 247. *Vol.* III. 49. *e seg.*

Quid per le disposizioni universali, sia irrevocabili, sia testamentarie, fatte sotto le antiche leggi, o sotto l'impero delle leggi del 7 marzo 1793, 17 *nevoso* anno 2, e 4 *germinale* anno 8, se il disponente muoja sotto l'impero del Codice civile? *Vol.* I. p. I. 228, e *Vol.* III. 50 *alla nota.*

Distinzione de' casi in cui, in materia di disposizioni in favore dei successibili, vi è luogo alla *collazione*, da quelli in cui vi è luogo alla *riduzione*. *Vol.* III. 51. *e seg.*

Le disposizioni testamentarie non possono ridursi sotto pretesto che esse sieno l'effetto di *captazioni o suggestioni*. Queste disposizioni debbono essere interamente annullate, o conservate. *Vol.* I. p. II. 228.

Nel caso di concorso di disposizioni permesse in favore di un estraneo o di uno de' figli, e delle disposizioni permesse in favore di un conjuge, in qual modo dee farsi la riduzione affinchè i figli non sieno lesi? *Vol.* III. 290.

Non vi è luogo alla semplice riduzione delle disposizioni fatte da un conjuge in favore dell' altro, quando esse sieno simulate o fatte a persone interposte. Queste disposizioni sono nulle. *ibid.* 389.

Relativamente all' azione di riduzione delle disposizioni tra vivi e testamentarie, ed alle persone che hanno diritto di esercitarla. Vedi *Porzione di figlio che prende meno, e Riserve.*

Rinunzia. L' erede istituito, il donatario dei beni presenti e futuri, ed il donatario di beni presenti per contratto di matrimonio, sotto condizioni la cui ese-

cuzione dipenda dalla volontà del testatore, può rinunziare alla istituzione o donazione, per dispensarsi di soddisfarne i pesi. *Vol.* III. 378.

Quid, del donatario tra vivi propriamente detto? *ibid.* e *Vol.* I. p. II. 87; Vedi *Donazione tra vivi.*

Della rinunzia fatta da un erede, ad oggetto di ritenere il dono fattogli. Della rinunzia a diritti che si potrebbe considerare come un vantaggio in favore di un successore. Vedi *Collazione.*

Non si può rinunziare ad una successione, vivente colui al quale si dee succedere; nè al benefizio di una donazione o di una istituzione contrattuale vivente il donante o lo istituente. *Vol.* II. p. II. 121. *Vol.* III. 436.

Della rinunzia ai doni o legati, fatta dagli eredi aventi diritto di riserva. Vedi *Riserva.*

Rilascio del legato. Vedi legati.

Riserve. (Nel senso di oggetti di cui il donante si riserva la facoltà di disporre).

Dell' effetto della riserva fatta in una donazione tra vivi, di disporre di un oggetto compreso nella donazione, o di una somma da prendersi sopra i beni donati. In caso che non disponesse dell' oggetto riservato esso apparterrebbe agli eredi del donante. *Vol* I. p. II. 19. 115.

Quid, di una riserva eventuale che risguardasse un terzo, e che diventasse senza oggetto? *ibid.* 20.

Nel caso in cui, facendo una istituzione contrattuale, l' istituente si abbia riservato un oggetto particolare, una somma, o una quota di eredità, egli può disporne a titolo gratuito, ma non può donare di più. *Vol.* II. p. II. 117.

Della riserva in una donazione per contratto di matrimonio fatta in favore de' conjugi e de' figli da nascere, di disporre di un oggetto compreso nella donazione. *ibid.* 194.

L' oggetto riservato, di cui non abbia disposto, appartiene al donatario o ai suoi eredi, ciò si applica alla donazione dei beni presenti fatta ai conjugi o ad uno di essi. *ibid.* e 239.

Nel caso di sopravvivenza del donante al donatario ed alla sua prole, l' oggetto riservato in quest' ultima

senza avoli dell' altra linea, e senza fratelli o sorelle; o discendenti di essi, l' usufrutto del terzo dei beni ai quali il padre o la madre superstite non succede, dee mai esser compreso nella riserva. *Vol.* III. 276.

Del caso in cui non comprendendo la disposizione tutti i beni, vi sia luogo a divisione tra i discendenti ed i collaterali. Se la porzione spettante agli ascendenti non eguagliasse la riserva che essi potrebbero domandare sopra tutti i beni, compresivi quelli donati o legati, essi sarebbero soddisfatti della riserva sopra i beni non donati, o legati; in pregiudizio dei collaterali. *ibid.* 277.

Del caso in cui, essendovi istituzione contrattuale, il figlio premuoja allo istituente, lasciando figli del matrimonio che ha dato luogo alla istituzione, e figli di un altro matrimonio, questi, che non dovrebbero partecipare al benefizio della istituzione, potrebbero reclamare la loro porzione nella riserva spettante al loro padre nei beni dell' istituente. *Vol.* II. p. II. 128.

Se un avolo abbia fatto un dono ai suoi nipoti, il padre del donatario avendo diritto di riserva, può domandare contro al figlio, del pari che contro ad un estraneo, la riduzione del legato per compiere la sua riserva. *Vol.* III. 182.

I discendenti e gli ascendenti ridotti alla loro riserva, debbono contribuire ai debiti propriamente detti della successione, ma essi sono esenti dall' adempimento dei legati che rimangono a carico degli altri successori a titolo universale. *Vol.* II. p. I 242.

Di talune circostanze nelle quali la riserva riceve delle modificazioni. *Vol.* III. 285.

1.° Del caso di disposizione testamentaria fatta da un minore giunto alla età di sedici anni, quando egli abbia solo figli. *ibid.*

Quid, allorchè vi sono più specie di eredi come sarebbero ascendenti o collaterali? *ibid.* 286.

— Quando esistono il padre o la madre, e fratelli o sorelle? *ibid.* 288.

— Quando esiste il padre o la madre senza fratelli e sorelle, ma collaterali dell' altra linea? *ibid.* 289.

2.° Del caso delle disposizioni fatte tra conjugi quando vi sono figli, e che un estraneo o uno de' figli è chiamato

a partecipare delle disposizioni con uno dei conjugi. *Vol.* III. 290. *e seg.*

Le disposizioni permesse dall'articolo 913 (*829*) del Codice, riguardo ad un estraneo o ad uno de' figli, e quelle permesse dall'articolo 1094 (*tolto*) riguardo ad uno de' conjugi non possono, in concorrenza, ricevere il loro effetto in pregiudizio dei figli. Come coordinarne il corcorso? Diverse ipotesi. *ibid.*

Se le disposizioni in favore del conjuge, di un estraneo o di un figlio, sieno fatte per testamento, sarebbe questo il caso di ordinare la riduzione di tal disposizione *pro rata. ibid.* 309.

Requisiti per reclamare il diritto di riserva? Principj antichi ed attuali su di ciò. *ibid.* 315 *e seg.*

Per regola generale il diritto di riserva è annesso alla qualità di erede. *ibid.* 320.

Applicazione della esposta regola secondo i diversi casi. 1°. Del caso in cui la disposizione che si riduce alla riserva sia fatta a titolo di legato, o a tutto altro titolo, che non riceve la sua esecuzione se non dopo la morte del disponente. *ibid.* 322.

Il figlio che s'impossessa dei beni della successione, senza far inventario, può egli convenire i legatarj per la riduzione dei legati? *ibid.* 325.

2.° Del caso in cui la disposizione che si riduce alla riserva sia una donazione tra vivi. Per domandare la riduzione contro al donatario, l'erede con riserva dee almeno dichiararsi erede col beneficio dell'inventario, e perchè. *ibid.* 329.

Quali sono gli aventi causa degli eredi che possono domandare la riduzione. *ibid.* 337.

Del caso in cui il figlio donatario ritiene in eccezione la sua riserva sopra gli oggetti che gli sono stati donati. Differenza de' principj tra questo caso e quello in cui il diritto di riserva è reclamato in via di azione. *ibid.* 388.

Quali sono gli oggetti che debbono, oppur no essere imputati nelle riserve. *ibid.* 340 *e seg.*

Le stesse regole si applicano agli ascendenti ed ai discendenti. *ibid.* 342 *e seg.*

L'erede avente diritto di riserva il quale domanda la riduzione del legato o di altre disposizioni, per essere soddisfatto della sua riserva, dee imputare ciò che

il donatario e l' erede reclamante. Qual garantia produce tal divisione? *Vol.* III. 417.

Il donatario che soffre la riduzione può agire ipotecariamente contro ai terzi che abbiano acquistato posteriormente dal donante. *ibid.* 418.

Dell' esercizio del diritto di riserva sotto al rapporto della estimazione dei beni. *ibid.* 419 *e seg.*

La estimazione dei beni dee farsi, secondo il loro valore al tempo della morte del donante, ma secondo il loro stato nel tempo delle donazioni. Esempj. *ibid.*

Del modo di estimare gli oggetti mobili. *ibid.* 421

Dell' esercizio del diritto di riserva, quando vi sono disposizioni in usufrutto o in rendite vitalizie, e quando vi sieno state alienazioni, sia col peso di rendite vitalizie, sia a fondo perduto, sia con riserva di usufrutto. *ibid.* 427 *e seg.*

Nel caso di disposizioni in usufrutto o in rendite vitalizie, se il valore di queste disposizioni ecceda la quota disponibile, gli credi con riserva hanno la ozione o di eseguirle, o di fare l' abbandono della proprietà della quota disponibile. *ibid.*

Questo abbandono può farsi dagli eredi, senza precedente perizia, onde conoscersi se la disposizione ecceda la porzione disponibile? *ibid.*

Nel caso di alienazione, sia col peso di rendita vitalizia, sia a fondo perduto, sia con riserva di usufrutto, il valore in piena proprietà dei beni alienati ad uno dei successibili in linea retta, dee imputarsi su la porzione disponibile, e l' eccedente, se ve ne ha, dee esser conferito alla massa. *ibid.* 432 *e seg.*

Tale imputazione e collazione non può essere domandata da coloro tra i successibili in linea retta, che abbiano consentito alle alienazioni, nè in verun caso dai successibili in linea collaterale. Differenza su di ciò tra la legge del 17 *nevoso* anno 2, ed il Codice civile. *ibid.*

Basta, per impedire la imputazione, e la collazione, il consenso dei successibili nel tempo dell' atto. *ibid.* 435 e 436.

Del caso in cui tra i successibili, alcuni abbiano dato, ed altri abbiano negato il loro consenso. *ibid.* 438.

Tutto ciò che è compreso nell' alienazione fatta ad un successore col peso di vitalizio, a fondo perduto, e

con riserva di usufrutto, si reputa donato in totalità. Conseguenze. Il successibile può egli ridurre le somme che pretendesse di aver pagate, e che eccedessero la rendita degli oggetti di cui avesse goduto? *Vol.* III. 438. *e seg.*

Quid, riguardo all' alienazione cogli stessi caratteri, che fosse fatta ad un estraneo? *ibid.* 433 *e seg.*

Su la estinzione del diritto di riserva, e del caso in cui esso si converte in danaro in luogo di beni in specie *ibid.* 440

Non può esercitarsi diritto di riserva allorchè il donatario o il legatario rinunzia al dono o al legato. *ibid.*

Della rinunzia fatta da uno degli eredi del sangue al dono o al legato fattogli. L' erede che abbia accettato la qualità di legatario, potrebbe rinunziarvi in seguito, e riprendere la qualità di erede, ad oggetto di reclamare la legittima o la riserva. *ibid.* 441.

L' erede, potrebbe similmente in morte del donante rinunziare alla donazione tra vivi a lui fatta, ad oggetto di esercitare il suo diritto di riserva sopra tutti i beni. *ibid.*

La riserva è dovuta in ispecie. *ibid.*

Degli effetti della ricezione di una somma per tener luogo di riserva. La quietanza o rinunzia dee comprendere espressamente tutti i diritti di riserva legale e di supplimento di tal riserva. *ibid.* 442 *e seg.*

La riscossione di un legato fatto per tener luogo dell riserva, sarebbe desso un ostacolo alla domanda di nullità del testamento per vizio di forma? *ibid.* 447.

L' esercizio del diritto di riserva si estingue colla prescrizione. *ibid.* 448.

Da qual giorno corre la prescrizione, e fra quanto tempo si compie. Distinzione tra i donatarj, i legatarj, ed i terzi possessori. *ibid.* 448 *e seg.*

La prescrizione non corre pel tempo in cui i figli aventi diritto di riserva coabitano nella casa paterna col fratello donatario contrattuale ed erede universale. *ibid.* 451 *e seg.*

Nel caso di riserva fissata in una data somma da pagarsi nel tempo della maggior età, o della contrazione di un matrimonio, quando incomincia la prescrizione? *ibid.*

Di taluni diritti, che senza essere riserve legittimarie propriamente dette, hanno grande analogia con le riserve *ibid.* 452 *e seg.*

muore civilmente lascia figli. La moglie del donatario conserva similmente i suoi diritti. *Vol.* I. p. II. 44.

Della riversione a titolo di successione stabilita dal Codice civile in favore degli ascendenti donanti. *Vol.* III. 342 *e seg.*

Può esercitarsi indipendentemente dal diritto di riserva che hanno gli ascendenti sopra gli altri beni del donatario. *ibid.* 352 *e seg.*

Conseguenze del principio che questa riversione ha luogo *a titolo di successione. ibid.*

L'ascendente non ha diritto alcuno quando il discendente donatario ha disposto con testamento, o a titolo gratuito con atto tra vivi, degli oggetti donati? *ibid.*

Del caso in cui essendosi alienati gli oggetti donati ne sia dovuto il prezzo. Di quello in cui vi sia un'azione di ricupero. *ibid.*

Se si fosse donata una somma, lo ascendente donante avrebbe egli diritto di riprenderlo sia sulle specie monetate che si trovassero nella successione, sia, supponendo che non vi sieno tali specie, sopra effetti; come sarebbero viglietti, obbligazioni, o effetti pubblici? *ibid.*

La riversione in favore dell'ascendente donante non ha luogo allorchè, morto il donatario con figli, questi muojano senza prole vivente il donante. *ibid.* 352 *e seg.*

Del diritto di riversione rapporto alle donazioni fatte dagli ascendenti sotto l'antica legislazione, se il donatario muoja senza prole sotto l'impero del Codice civile. Distinzione su di ciò. *ibid.* 360.

Di una specie di riversione accordata ai fratelli ed alle sorelle legittimi, sopra i beni che il figlio naturale ha ricevuto dal padre e dalla madre. *ibid.* 488. Vedi. *Figlio naturale.*

Risecazione. Sull'azione di risecazione delle disposizioni tra vivi e testamentarie, che compete agli eredi aventi diritto di riserva, ed ai figli di un primo matrimonio, riguardo ad un secondo conjuge. Vedi *Porzione di figlio che prende meno, e Riserve.*

Rivocazione delle donazioni. Aveva luogo nell'antica legislazione per la sopravvegnenza di figli. Principj su di ciò. *Vol.* I. p. I. 56.

Similmente per causa d'ingratitudine. *ibid.* 59.

Principj del Codice civile su questa materia. *Vol.* I. p. II. 354 *e seg.*

Tre casi di eccezione al principio della irrevocabilità della donazione tra vivi. *ibid.* 354.

Della rivocazione della donazione nel caso di sopravvegnenza di figli al donante. *ibid.*

Il figlio, la di cui sopravvegnenza dà luogo alla rivocazione, dee nascere vitale. *ibid.* 387.

Paragone tra gli articoli 960 (*885*) del Codice civile, e l' art. 39. dell' ordinanza del 1731. Non vi è rivocazione se non nel caso in cui il donante non abbia nè figli, nè nipoti ex-filio nel tempo della donazione. *ibid.* 355.

Il ritorno di un figlio assente creduto morto nel tempo della donazione, ne produce la rivocazione? *ibid.* 357.

Il donante, il cui figlio abbia perduto lo stato civile; si reputa senza figli. *ibid.* 358.

La donazione è rivocata per sopravvegnenza di figli qualunque ne sia il suo oggetto. Limitazione riguardo ai piccioli doni di cose mobili. *ibid.* 550.

La donazione vicendevole è sottoposta alla rivocazione, ma solo riguardo a quelli tra i donanti a cui sopravvenga un figlio. *ibid.* 361.

Della donazione rimuneratoria. Del caso in cui la donazione ha per oggetto una indennizzazione per servigi, fatiche, o salarj, pei quali compete azione contro al donante. *ibid.* 362.

La donazione, anche fatta in favore del matrimonio, rimane rivocata dalla sopravvegnenza de' figli. Causa del celebre Dumoulin. *ibid.* 363.

Eccezione in due casi, cioè allorchè la donazione è fatta ai conjugi dai loro ascendenti, e quando è fatta reciprocamente da uno di essi in favore dell' altro. Motivo di tal' eccezione, e disposizioni dell' ordinanza del 1731 su quest' oggetto. *ibid.* 367.

La sopravvegnenza di un figlio naturale non altera la donazione. *ibid.* 365.

Della sopravvegnenza di un figlio nato da un matrimonio nullo, ma contratto di buona fede da ambe le parti, o da una di esse. *ibid.* 366.

La legittimazione di un figlio naturale col susseguente matrimonio dà luogo alla rivocazione, purchè però

la nascita di questo figlio sia posteriore alla donazione. *Vol.* I. p. II. 367.

Era indifferente, secondo l'articolo 39 dell' ordinanza del 1741, che il figlio legittimato col susseguente matrimonio fosse nato prima o dopo la donazione. *ibid*. 371.

Nei casi in cui la donazione non è rivocata dalla sopravvegnenza di figli, costoro hanno il diritto di riserva. *ibid*. 376.

La donazione fatta tra conjugi durante il matrimonio non è rivocata dalla sopravvegnenza di figli. Ragione di tal disposizione. *ibid*.

Quid, riguardo ad una donazione fatta tra conjugi per contratto di matrimonio, senza clausola di sopravvivenza, allorchè dopo la morte del conjuge donatario senza figli il conjuge donante abbia figli da un posteriore matrimonio? *ibid*. 378.

Del modo in cui si opera la rivocazione per sopravvegnenza di figli, e degli effetti che produce. Cause di tal rivocazione. *ibid*. 385.

Essa ha luogo di pieno diritto. *ibid*.

I beni ritornano nel patrimonio del donante, liberi da qualunque peso ed ipoteca, e senza rimanere obbligati pei diritti della moglie del donatario. *ibid*. 386.

La donazione rimane rivocata principalmente nell'interesse del donante. Conseguenze. Lo stesso donatario non potrebbe ottenere la largizione se non con una nuova disposizione. *ibid*. 387.

Conseguenze dei principj su la rivocazione, riguardo al donante, ai suoi eredi, al donatario, ai terzi possessori, ed al figlio la di cui nascita ha rivocato la donazione. *ibid*. 389.

— Riguardo ai cessionarj dei crediti compresi nella donazione. Del caso in cui il debitore abbia soddisfatto prima della notifica della nascita del figlio. *ibid*. 390.

Della prescrizione dei diritti del donante o dei figli eredi, risultante dalle rivocazioni. Quando incomincia a decorrere? *ibid*. 391.

Il donatario o i suoi eredi, ed il terzo possessore debbono restituire i frutti degli oggetti donati, e da qual tempo. *ibid*. 392.

Della rivocazione della donazione per causa d' inadempimento delle condizioni sotto le quali è stata fatta. *ibid*. 393.

S

Se la donazione, simulata sotto la forma di un contratto oneroso, comprenda una porzione di beni non diponibili, essa dee esser eseguita per la porzione dei beni disponibili, ed essere ridotta per la porzione dei beni non disponibili. *Vol.* I. p. II. 334.

La donazione, simulata per interposizione di persona, è mai nulla allorchè la totalità dei beni donati fosse disponibile in favore del vero donatario? *Quid*, allorchè una porzione dei beni donati fosse indisponibile? *ibid.* 3,5.

Della simulazione fatta in favore di un successibile, per eludere la collazione dell' oggetto donato dalla successione del disponente. *Vol.* III, 112 *e seg.* Vedi *Collazione.*

Della simulazione della disposizione fatta da un conjuge che abbia figli da precedenti matrimonj in favore di un nuovo conjuge. *ibid.* 497. Vedi *Porzione di un figlio che prende meno.*

Sordi, sordi-muti. Non potevano testare nell'antico diritto romano. *Vol.* I. p. I. 65.

Dell' accettazione di una donazione fatta ad un sordo-muto. *Vol.* I. p. II. 64. ***

Il muto, il sordo-muto non può esser testimone in un testamento per atto pubblico. *Vol.* II. p. I. 113.

Il sordo che non sia nè muto, nè cieco, e che sappia leggere e scrivere, può fare un testamento olografo. *ibid.* 181. e 184.

Il sordo che sappia solamente leggere può fare un testamento mistico. *ibid.* 181.

Il sordo che non sappia nè leggere nè scrivere, non può testare in verun modo. *ibid.*

Di quale sordo è quistione. *ibid.*

Il muto ed il sordo--muto non possono testare per atto pubblico. *ibid.* 182.

Se sanno leggere e scrivere possono testare sotto la forma mistica, e con quali formalità. *ibid.* 182.

Il muto ed il sordo-muto possono fare un testamento olografo? *ibid.* 184.

Di quale muto si parla. *ibid.*

Non vi è differenza, quanto al modo di testare, tra il muto ed il sordo-muto nato. *ibid.* 187 *e seg.*

Omaggio ai celebri abati de l'Épée e Sicard. Riflessioni su le obbligazioni che possono contrarre i sordi-

prietà assoluta di tutti i beni, di restituire all'erede dell' istituente ciò che non avrà nè speso nè alienato. *Vol.* I. p. I. 191 *e seg*.

Non debbono confondersi con una sostituzione le condizioni semplici, dipendenti o no da un evento. Spiegazioni su di ciò. *ibid.*

Tre ipotesi in cui i modi di chiamate di più persone diventano semplicemente condizionali. *ibid.*

Esempj di casi in cui si potrebbe dubitare se vi sia una sostituzione simulata sotto l'aspetto di una condizione semplice ed ordinaria. *ibid.* 197.

Del legato fatto da un padre a quello dei suoi figli che vivesse sino alla età di 21 anni (trovandosi l'altro allora morto) del quarto de' suoi beni in anteparte, colla clausola che qualora entrambi giungano alla maggiore età, egli desse i tre quarti del quarto al maggiore, ed il rimanente quarto al minore. *ibid.*

Del legato fatto dal marito alla moglie, del quarto o di qualunque altra porzione de' suoi beni, in caso che i suoi figli muojano prima di lei. *ibid.* 198.

Del legato fatto ad un terzo con condizione che se il legatario muoja senza figli e discendenti, l' oggetto legato ritorni all' erede del disponente, o ad altra persona designata. *ibid.* 201.

Del legato di una somma da pagarsi a ciascuno dei figli del disponente, a misura che si maritino, con clausola di sostituzione degli uni in favore degli altri. *ibid.* 205.

Della disposizione testamentaria fatta in favore di due persone congiuntamente, con dichiarazione che la cosa legata appartenga in totalità al superstite. *ibid.* 206.

Del legato fatto ad un nipote, suoi eredi o successori *ibid.* 208.

Della disposizione colla quale il disponente abbia chiamato in secondo grado, per lo caso in cui il primo chiamato non disponga altrimenti. *ibid.* 209.

Del caso in cui il testatore avesse imposto al suo erede istituito, o ad un legatario, l' obbligo di stabilire una sostituzione. *ibid.* 209.

Altri esempj. *ibid.* 210.

Delle espressioni *sostituisco, prego, desidero* ec: in una dispsizione. *ibid.* 210.

Possono esservi disposizioni col peso di restituire che

sarebbero valide in tutte le loro parti. Esempio per la circostanza in cui il figlio del disponente, o il suo più prossimo crede presuntivo fosse assente. *Vol.* I. p. I. 212.

La disposizione che contenga separatamente dono della proprietà e dell' usufrutto a diverse persone, è permessa dal Codice civile, ed era valida sotto l'impero della legge del 9. *fruttidoro* anno 2. *ibid.* 214.

Del legato fatto da un testatore de'suoi beni, ma solo in *usufrutto,* nel caso in cui l'erede legittimo giunga alla maggior età. *ibid.* 218.

La stipolazione della riversione dei beni donati in favore di ogni altro diverso dal donante, debbe essere considerata come una sostituzione fedecommessaria, e produrre la nullità della intera disposizione? Due casi. *Vol.* I. p. II. 34.

La disposizione col peso di restituire, autorizzata dal Codice civile, è una specie di sostituzione, che ha il vantaggio delle antiche sostituzioni, senza averne gl'inconvenienti. *Vol.* I. p. I. 130.

Sopra di questa disposizione. Vedi *Disposizioni col peso di restituire.*

Sopravvegnenza di figli. Dava luogo, nell'antica legislazione alla rivocazione delle donazioni. Principj su quest' oggetto. *ibid.* 50.

Essa dava luogo anche alla rivocazione della istituzione contrattuale. *ibid.* 140 *e seg.*

La donazione tra vivi è egualmente rivocata, secondo il Codice civile, dalla sopravvegnenza di figli. Principj su quest' oggetto. Eccezioni. *Vol.* I. p. II 955. Vedi *Rivocazione di donazioni.*

È lo stesso per la istituzione contrattuale della donazione dei beni presenti e futuri, della donazione per contratto di matrimonio in favore de' conjugi e de' figli da nascere, sotto condizioni la cui esecuzione dipenda dalla volontà del donante. *Vol.* II. p. II. 162.

Stabilimenti pubblici. Gli stabilimenti pubblici erano, dopo lo editto del 1749, incapaci di acquistare senza il permesso del Sovrano. *Vol.* I. p. II. 77 *e seg.*

Essi sono, sotto al Codice civile, incapaci di ricevere disposizioni. Ma questa incapacità può esser tolta dal governo. *ibid.*

Dell'accettazione delle donazioni fatte in benefizio degli ospizj, dei poveri di un comune, o di altri stabilimenti di pubblica utilità. *Vol.* I. p. II. 77 *e seg.*

d' istituzione di erede, *di legati*; o con ogni altra denominazione propria ad esprimere la volontà. *Vol.* I. p. I. 220 *e seg. Vol.* II. p. I. 8.

Una donazione, rivestita delle forme del testamento, sarebbe valida, quantunque qualificata *Donazione a causa di morte*. *Vol.* I. p. I. 220 *e seg.*

La parola *testamento* non è necessaria in una disposizione a causa di morte. *Vol.* II. p. I. 8.

Le formalità del testamento non possono essere dimostrate con prove estrinseche, nè tampoco per via di ragionamenti o induzioni. Il loro adempimento dee risultare dal testamento. *Vol.* II. p. I. 8. *e seg.* 13 e 40.

Due o più persone non possono testare collo stesso atto, sia in favore l'una dell'altra, sia in favore di terze persone. *ibid.* 8 a 13.

Il testamento prodotto dopo la morte del testatore dee esser eseguito, per quanto antico esso sia. *ibid.* 13.

La esecuzione non potrebbe esserne sospesa se si offrisse di pruovare con testimonj, senza iscrizione in falso, che le formalità richieste, e di cui il testamento contiene la menzione non sono state adempite. *ibid.*

Quantunque non registrate nei tre mesi dalla morte del testatore, il testamento per atto pubblico dee ricevere la sua esecuzione. *ibid.* 123.

Quali persone hanno o no la capacità civile di disporre per testamento, e di ricevere collo stesso titolo. *Vol.* I. p. II. 128.

Delle disposizioni simulate. *ibid.* 195 *e seg.* Vedi *Simulazione ed interposizione di persone*.

Dell' azione di nullità delle disposizioni testamentarie, per causa di *captazione o suggestione*. *ibid.* 222. Vedi *Captazione e sugestione*.

Dell' azione *ab irato*. *ibid.* 233. Vedi *Ab irato*.

Del caso di violenza esercitata verso il testatore. *ibid.* 239. Vedi *Violenza*.

Dell'accusa di concubinato. *ibid.* 245. Vedi *Concubinato*.

Sette specie di testamenti. *Vol.* II. p. I. 13.

Del testamento olografo. *ibid.* 14 *e seg.*

Formalità di questo testamento? Loro motivi. *ibid.*

Cosa costituisce la data. Può essa esprimersi in cifre? *ibid.*

Delle disposizioni aggiunte al testamento, senza data. *ibid.*

Non è necessario di esprimere che il testamento è stato scritto *tal quale è stato dettato. Vol.* II. p. I. 40.

Dee farsi menzione espressa della lettura al tessatore, e della presenza de' testimonj a tal lettura. Specie diverse *ibid.* 50 *e seg.*

La menzione della lettura *al testatore ed ai testimoni* non è sufficiente. *ibid.*

Della menzione della lettura *in presenza del testatore e dei testimonj. ibid.*

Del caso in cui siansi aggiunte in un testamento una o più disposizioni. La menzione della lettura dee farsi dopo le disposizioni addizionali, a pena di nullità del testamento intero. *ibid.*

Delle postille e cassature. *ibid.*

La menzione concernente la lettura può esser messa prima di quella relativa alle firme. *ibid.*

Ragione del rigore delle forme prescritte. *ibid.* 61.

Il testamento per atto pubblico dee farsi in un sol tempo, e senza lacune? Ravvicinamento dell'antica legislazione su questo punto. *ibid.* 62.

Delle firme. Il testatore dee firmare il testamento. La menzione che egli non sappia o non possa firmare dee farsi sulla sua stessa dichiarazione. *ibid.* 70 *e seg.*

La menzione della causa che impedisce al testatore di firmare non dee lasciare verun dubbio. Esempi. *ibid.*

Specie particolare di un testamento contenente prima la enunciazione che il testatore aveva firmato, e poscia la dichiarazione del testatore che la sua malattia e la sua debolezza gli impedivano di firmare. *ibid.*

In fine del testamento dee farsi menzione della firma del testatore, o della sua dichiarazione di non saper firmare. Dee anche farsi menzione della firma dei testimoni. *ibid.* 73 *e seg.*

La menzione della firma del notajo non è di rigore. *ibid.*

De' casi in cui il testatore abbia firmato con un soprannome di terra, di proprietà, o di convenzione. Esempio del testamento del sig. Massillon vescovo di Clermont. *ibid.* 81 *e seg.*

Del caso in cui un individuo faccia il suo testamento in sito diverso dal suo domicilio. In qual modo la identità del testatore dee essere assicurata. Specie. *ibid.*

Il testamento per atto pubblico è *interamente nullo*,

1.° se contenga un legato a benefizio dei notari, o di uno di essi; 2.° se nè contenga uno a profitto dei loro parenti o affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale sino al grado di zio o di nipote inclusivamente, 3.° se siensi adoperati per testimoni i legatarj, i parenti o affini di costoro, sino al quarto grado inclusivamente. *ibid.* 102.

Della qualità dei testimonj, e delle formalità che li risguardano. *ibid.* 88. Vedi *Testimoni*.

Riguardo ai notari che ricevono il testamento. Vedi *Notari*.

Del testamento mistico o segreto. *ibid.* 126.

Per questo testamento bisogna sapere o poter leggere. *ibid.* 126 e 128.

Un cieco che abbia saputo leggere, non può testare sotto di questa forma. *ibid* 126, 128, e 179.

Formalità del testamento mistico. L'atto di soprascrizione ne forma tutta la solennità. *ibid.* 128.

Del testamento avvolto in un foglio volante, sul quale siasi fatto l'atto di soprascrizione. *ibid.* 129.

L'involto del testamento dee esser *chiuso e suggellato*, ed in qual modo. Specie diverse, *ibid* 130.

Del caso in cui l'atto di soprascrizione sia scritto sulla stessa carta che contiene il testamento. *ibid.* 134.

A quali operazioni si riportano i termini della legge, *tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto, e senza deviare in altri atti. ibid.* 136.

Il testamento dee contenere la dichiarazione del testatore, che il contenuto nella carta che egli presenta è il suo testamento scritto e firmato da lui, o scritto da un altro e firmato da lui. In quest' ultimo caso non è necessario d' indicare la persona che lo ha scritto. *ibid.* 137 *e seg.*

La menzione della *presentazione non è* espressamente richiesta; ma l' atto di soprascrizione dee assicurare in modo non equivoco che la presentazione abbia avuto luogo. *ibid.*

Il testamento può essere scritto dal notajo. *ibid.*

Del caso in cui il testatore non ha firmato il testamento. Di quello in cui avendo firmato il testamento, non ha potuto firmare l' atto di soprascrizione. *ibid.* 140.

Non è necessario che il testamento abbia la data, se

non quando il testatore non possa parlare, ma possa scrivere. *ibid.* 141.

—Nè che un secondo notajo sia presente all' atto di soprascrizione, dovendo sempre esser di sei il numero de' testimoni. *ibid.* 142.

I legatarj ed i loro parenti possono essere testimoni nell' atto di soprascrizione. *Quid*, del legatario e del notajo che abbiano scritto il testamento? *ibid.* 142 e *seg.*

Il testamento mistico è valido quantunque contenga una disposizione in favore di colui che lo ha scritto. *ibid.* 144.

I giovani e domestici del notajo non possono essere testimoni nè nell' atto di soprascrizione, nè nel testamento pubblico. *ibid.* 145.

L' atto di soprascrizione dee essere scritto dal notajo; dee farsene menzione? *ibid.* 148.

Dee farsi menzione della lettura dell' atto di soprascrizione al testatore, in presenza dei testimonj. *ibid.* 149.

Tutti i testimonj dell' atto di soprascrizione debbono firmare senza distinzione di campagna o di città? *ibid.* 151.

L' atto di soprascrizione dee contenere la menzione delle firme. *ibid.* 155.

Il testamento, fatto sotto la forma mistica, trovandosi rivestito delle formalità del testamento olografo, può valere come olografo, nel caso in cui fosse nullo l' atto di soprascrizione? *ibid.* 156 *e seg.*

Differenza del caso in cui il testatore abbia solo annunziata la intenzione di far rivestire il suo testamento olografo delle forme del testamento mistico. *ibid.* 156 *e seg.*

Il testatore ha diritto di ritirare il suo testamento per atto pubblico, e mistico, dalle mani del notajo che lo ha ricevuto? *ibid.* 166 *e seg.*

Del testamento militare, di quello fatto in tempo di peste, di quello fatto sopra mare, di quello fatto in paese straniero. Essi sono sottoposti a regole particolari. *ibid.* 175 *e seg.*

Regole concernenti i tre primi testamenti. *ibid.*

Dee farsi menzione delle forme? *ibid.* 174 *e seg.*

Specie particolare relativa al testamento militare, nella quale un commissario di guerra, aveva data copia le-

gale di un testamento da esso ricevuto, ed avevasi ritenuto la minuta. *ibid.*

Il francese in paese straniero, ed in qualunque posizione sia, può fare un testamento olografo, che dee avere il suo effetto come ogni altro testamento olografo. *ibid.* 177 *e seg.*

Egli può anche fare il suo testamento autentico. *ibid.*

La forma di questo testamento è sottoposta alla legge straniera, ma la legge francese dee regolarne l'effetto. *ibid.*

Del registro de' testamenti fatti in paesi stranieri. *ibid.*

Delle incapacità fisiche che impediscono di testare, o che non permettono di testare se non sotto talune forme. *ibid.* 179 *e seg.*

Del cieco. Egli può solo testare per atto pubblico. *ibid.*

Del testamento che egli abbia potuto fare, anche nel suo stato di cecità. *ibid.*

Di quello fatto prima della cecità. *ibid.*

Del sordo che non è nè muto nè cieco, il quale sappia leggere e scrivere. Egli può fare un testamento olografo. *ibid.* 181.

Quanto a colui che non sa nè leggere nè scrivere, egli non può testare in verun modo. *ibid.*

Di qual sordo è quistione. *ibid.*

Del muto, e del sordo-muto. Essi non possono testare per atto pubblico. *ibid.* 182.

Se sanno leggere e scrivere possono testare sotto la forma mistica. Nuove formalità richieste in questo caso. *ibid.* 182 *e seg.*

Il muto ed il sordo-muto possono fare un testamento olografo? *ibid.* 184 *e seg.*

Non vi è differenza, quanto alla facoltà di testare, tra il muto ed il sordo-muto nato. *ibid.* 187.

Osservazione sulle incapacità fisiche relative al testamento militare, ed a quello fatto in tempo di peste, o sopra mare. *ibid.*

Dei mezzi da far conoscere il testamento, e delle vie legali onde eseguirli. *idid.* 209. Vedi *Legati.*

Il testamento olografo è, al pari dell'atto sotto firma privata, soggetto alla verificazione. *ibid.* 214. *e seg.*

Quid, allorchè è stato depositato tra le mani di un

notajo; sia dal testatore con atto di ricognizione, sia in seguito di ordinanza del giudice? *ibid.* 214.

Il testamento cassato e cancellato non dee avere la sua esecuzione, eccetto se si dimostri che il testamento è stato cassato e cancellato da una persona diversa dal testatore. *ibid.* 347.

Può riguardarsi come valida la disposizione di un testamento, col quale il testatore abbia ordinato di passarsi una data somma ad un terzo, per impiegarsi in distribuzioni segrete, o secondo le intenzioni da lui manifestate alla terza persona. *Vol.* III. 106.

Un testatore non può ordinare validamente che la sua successione sia divisa tra coloro che vi sieno chiamati da una delle antiche consuetudini. Causa sul testamento della signora *Chazerat.* Le decisioni che hanno validato questo testamento non sono in opposizione col principio stabilito. *ibid.* 175.

Della rivocazione dei testamenti e della loro caducità, *Vol.* II. p. I. 328. *e seg.* Vedi *Caducità, e Rivocazione dei testamenti.*

Testimonj. Quale doveva essere il loro numero ed offizio nel diritto romano per lo testamento per *æs et libram. Vol.* I. p. I. 67.

— Pel testamento detto *Prætorium. ibid.*

— Pel testamento nuncupativo. *ibid.* 69 *e seg.*

— Pel testamento mistico. *ibid.*

I testimoni dovevano essere rogati dal testatore. *ibid.*

Chi poteva essere testimone. *ibid.*

De' testimonj del testamento ne' paesi di diritto scritto. *ibid.* 97 *e seg.*

De' testimoni del testamento in paese di costumanza. *ibid.*

Delle formalità che concernono i testimoni nel testamento per atto pubblico sotto al Codice civile. *Vol.* II. p. I. 88.

Il testamento dee esser firmato dai testimonj: e dee farsi menzione della loro firma. *ibid.* 73, 81, 88.

Nelle campagne basta che il testamento sia firmato dalla metà de' testimonj. Cosa s' intende per *campagne ibid.* 88.

È necessaria la menzione che i testimoni sono stati presenti al testamento. *ibid.* 50. 92.

La formalità della trascrizione non è necessaria per la istituzione contrattuale. *ibid.* 170.

Essa dee aver luogo per la donazione dei beni presenti e futuri, in quanto ai beni immobili esistenti nel tempo della donazione. *ibid.* 190

La donazione di beni presenti ai conjugi, per contratto di matrimonio, dee anche essere trascritta. *ibid.* 238.

Tutore. Un tutore non poteva, nell' antica legislazione, ricevere veruna disposizione dal suo pupillo. Eccezione. *Vol.* I. p. I. 55.

È lo stesso sotto al Codice civile. *Vol.* I. p. II. 173. *e seg.* Vedi *Incapacità.*

Non può accettare pel suo pupillo una donazione tra vivi, senza autorizzazione del consiglio di famiglia. *ibid.* 64. ***

I genitori, ed ogni altro ascendente, quantunque tutori, possono accettare senza tale autorizzazione.*ibid.* 269.

Il tutore di uno de' legatarj del testamento per atto pubblico, e colui il quale è nominato tutore col testamento, può essere testimone nello stesso testamento? *Vol.* II. p. I. 113.

Del tutore nominato per la esecuzione di una disposizione col peso di restituire. *Vol.* II. p. II. 49. Vedi *Disposizione col peso di restituire.*

V.

Vendita. Una vendita d' immobili sotto la legge degli 11 *brumajo* anno 7, non si rendeva incommutabile riguardo ai terzi se non per mezzo della trascrizione. *Vol.* I. p. II. 312.

Il Codice civile ha abrogata questa disposizione. Del concorso di due vendite. *ibid.*

Violenza. La violenza usata contro al testatore, rende il testamento inefficace. *ibid.* 239. *e seg.*

Dei mezzi da prendersi dalle parti interessate nel caso in cui si voglia forzare una persona a testare, o si voglia impedirglielo. *ibid.*

Se una persona è stata impedita di testare o se il suo testamento è stato soppresso o alterato, nasce da ciò un'azione in favore di coloro che erano contemplati. A.

Fine della Tavola delle Materie.

TRATTATO SUCCINTO

DELL' ADOZIONE

E DELLA TUTELA OFFICIOSA.

DISCORSO STORICO

SU L' ADOZIONE (*)

I giureconsulti incaricati della compilazione del progetto del Codice civile, han creduto di non dovervi comprendere l'adozione. Nondimeno essa è stata proposta nel progetto presentato alla con-

(*) Prego il lettore di ricordarsi di quel che ho detto nell' avvertimento, in principio del primo volume dell' opera, che questo discorso è stato pubblicato nel mese di *vendemmiaio* anno 10, quando si preparavano i materiali pel Codice civile, e che uscì alla luce sotto il titolo di *Saggio sull' adozione*, *considerata nei suoi rapporti con la storia*, *la morale*, *e la legislazione*.

Io aveva prima divisato di staccarne le riflessioni che erano relative alla legislazione di cui si occupavano, e di presentarne solo la parte storica: avrei però poco guadagnato dal canto della brevità, poichè tutta l' opera è disseminata di fatti storici. D' altronde, queste riflessioni possono anche essere di qualche utilità: ho creduto perciò dover dare quest' opuscolo tal quale è uscito alla luce. Le stesse note, le quali corrispondono ai numeri che sono nell' opera, saranno messe in fine come lo erano nella prima edizione.

venzione nazionale dal console Cambacérès, ed è stata riproposta dalla commissione del tribunale di cassazione.

È senza dubbio interessante il conoscere se debba, oppur no, ammettersi tale istituzione; e cotesta quistione merita di esser esaminata a fondo.

Nel momento in cui si erge l'edifizio della nostra legislazione civile; in cui è necessario di rischiararci a vicenda, onde poter presentare alla nazione francese un Codice di leggi degno di lei, e che non sia al di sotto di tanti titoli di gloria che si ha acquistati, ho creduto che sarebbero al certo benignamente accolte talune riflessioni sopra una istituzione per noi nuova, ed interessante.

Per formarsi idee adequate su questa materia, è indispensabile di consultare le legislazioni dei popoli presso cui l'adozione è stata in uso. Non basta dire in generale che essa sia stata conosciuta da tale o tal altra nazione; bisogna esaminare se siasi conseguito lo scopo morale che potette farla ammettere, e qual bene, o qual male ne sia risultato. E se è vero che l'adozione sia una nuova sorgente d'idee filantropiche, che il legislatore non dee trascurare, si troverà almeno nelle nozioni storiche, di cui ho parlato, una buona guida, onde meglio giudicare se cotesta istituzione si possa, senza inconveniente, adattare alla nostra politica costituzione, ed ai nostri costumi; ed ammettendola, qual possa esserne il miglior sistema organico.

Dividerò dunque questo saggio in tre parti in cui esaminerò:

1.° I motivi dell'adozione presso gli antichi, ed il modo in cui si praticava.

2.° Quel che sia stata l'adozione in Francia, e l'ultimo stato della legislazione su di essa;

3.° Ed in fine esporrò le mie riflessioni su i vantaggi che l'adozione può produrre allo stato, e sul miglior modo organico.

PRIMA PARTE.

DELL' ADOZIONE PRESSO GLI ANTICHI.

Vi è ragione da credere che l'adozione propriamente detta abbia avuta origine presso gli Egizj (1). I Greci ne seguirono il loro esempio; e la tradizione c'insegna, che i Romani dal canto loro imitarono i Greci.

Sarebbe utile cosa il discuoprire l'origine e le cause dell' adozione presso il primo dei tre enunciati popoli. Ma è impossibile rimontare ai fatti di sì remota antichità.

Il desiderio di citare esempj ha fatto parlare dell' adozione presso gli Ebrei. Nondimeno non si può affermare che l'adozione propriamente detta, nel senso in cui noi la riguardiamo ora, era conosciuta presso quel popolo; che anzi taluni eruditi han sostenuto che essa non mai vi fu in uso. D' altronde, messo anche per vero che tale istituzione vi fosse stata ammessa, noi ne ignoreremmo il sistema di cui non ne rinveniamo alcuna traccia (2).

Le repubbliche di Atene e di Roma sono le due sole ove indubitatamente la paternità civile sia stata ammessa; e la di cui legislazione su tal materia ci sia pervenuta.

Della legislazione di Roma abbiamo notizie più precise. Non pertanto i monumenti storici

esistenti tuttora ci somministrano il mezzo di formar idea di quella di Atene.

Su la storia dunque di queste due repubbliche dobbiamo fissare le nostre ricerche.

Dell'Adozione in Atene.

Egli è impossibile il discoprire l' origine dell' adozione in Atene, e negli altri stati in cui essa fu in uso. Crediamo inutile di abbandonarci alle congetture, poichè queste non fanno pruova.

Vediamo l' adozione costantemente praticata da quel popolo, ma dobbiamo solo nello spirito della legislazione di quel popolo, e nelle sue inclinazioni ricercare le cagioni che han dovuto facilitarvi l'adozione, e renderla frequente.

Niun popolo è stato più di quello di Atene animato dal desiderio della illustrazione e della perpetuità delle famiglie. Anzi esso ha spinto troppo oltre l' orgoglio genealogico. In Atene, ed in Roma vi furono delle famiglie nobili e delle famiglie plebee, le quali sostennero tra loro continuamente delle guerre intestine più o meno vive. Allorchè questi due popoli abolirono il potere regio per erigersi in repubblica, esisteva già una nobiltà potente e numerosa. Si fu nella necessità di lasciar sussistere le distinzioni, e bisognò contentarsi di diminuirne l'influenza con mezzi sovente inefficaci (3).

Fu questo anche lo spirito che diresse in Atene le leggi su le successioni.

I figli maschi erano chiamati a succedere in preferenza delle femine; essi erano riguardati come una continuazione della persona del pa-

dre. Le femine succedevano solo in mancanza dei maschi. E nel caso che non esistevano figli, i i parenti del nome, ossia della linea maschile, che i Romani chiamarono di poi *agnati*, succedevano in esclusione di coloro i quali erano parenti del lato feminile (4). I Romani che tolsero dai Greci le usanze sulle successioni, e che le inserirono nella legge delle dodici tavole, non andarono tant' oltre, poichè le femine al pari dei maschi, facevano egualmente parte della famiglia, e succedevano congiuntamente al padre (5).

Non dee dunque recar maraviglia se vediamo che i cittadini di Atene riguardavano la mancanza di prole maschile come una gran privazione, e che essi avevano procurato di supplirvi coll' adozione.

In fine la straordinaria autorità accordata ai padri su i loro figli, nei primi tempi di quella repubblica, dovette molto contribuire a promuovere le adozioni. Può dirsi che essa era illimitata come lo fu poi in Roma. I padri avevano sopra i figli il dritto di vita e di morte, e chi aveva tanto diritto sul proprio figlio poteva, a più forte ragione, darlo in adozione.

Tutto ciò lo raccogliamo da molte leggi Ateniesi che la storia ci ha tramandate.

« Se alcuno, dice una di tai leggi, non
» avendo figli, ed essendo padrone dei suoi beni,
» adotti un figlio, quest' adozione abbia tutto
» il suo effetto (6).

Si ravvisa in essa il legislatore occupato unicamente a perpetuare le famiglie col mezzo dei maschi. Un maschio poteva esser adottato: la reticenza intorno alle femine sembra escluderle;

ed in fatti in tutti i monumenti storici di Atene, relativi all' adozione, si parla solo di maschi.

Un' altra legge prescriveva: « L'adottato non » può far ritorno nella famiglia dalla quale è » uscito, se non quando lascia un figlio legit- » timo nella famiglia adottiva (7). »

Questa legge dimostra sempre più lo scopo dell' adozione. Quando la posterità dell' adottante era continuata col mezzo di tal finzione, il figlio adottivo aveva soddisfatto all' obbligo che gl' imponeva l' adozione, ed allora egli poteva infrangerne il vincolo.

Per effetto di questa legge l' adottato non poteva surrogare in sua vece un altro figlio adottivo: di talchè, se egli moriva senza figli legittimi, la successione dell' adottante, che gli era ricaduta in virtù dell' adozione, si devolveva agli eredi dell' adottante medesimo, ai quali sarebbe spettata per legge, qualora non vi fosse stata l' adozione.

Per una conseguenza dello stesso principio le leggi di Solone non permettevano agli adottivi di disporre per testamento dei beni loro pervenuti in virtù dell' adozione. Essi erano riguardati come usufruttuarj, e la proprietà era sostituita in favore degli eredi dell' adottante, nel caso in cui l' adottato non lasciava discendenti legittimi (8).

Per poter adottare non era necessario di esser maritato, o di esserlo stato; poichè anche i celibi potevano adottare. Costoro però non potevano maritarsi in seguito senza averne ottenuto il permesso. Ed in questo caso il figlio adottivo succedeva egualmente coi figli nati dal matrimonio posteriore all' adozione.

Colui il quale aveva figli legittimi non poteva adottare: ciò risultava dai termini della prima legge, *se alcuno non avendo figli, ec.*

Dalle parole di detta legge, *ed essendo padrone dei suoi beni*, seguiva, che coloro i quali erano sotto l' altrui potestà non potevano adottare: tali erano gli schiavi, e tutti i cittadini che non avevano venti anni di età.

La stessa interdizione colpiva le donne, maritate o no, poichè il sistema dell' adozione era connesso con quello relativo alla patria potestà, la quale, secondo le leggi di Atene, non competeva affatto alle donne.

Una terza legge era così concepita:

« Chi fa un' adozione debb' esser vivente. »

Il senso di questa legge, secondo Samuele Petit, era, che l' adottante doveva aver la mente sana, e che non poteva adottare colui il quale trovavasi all' estremo del viver suo (9). Nondimeno potrebbe dirsi che l' autore di questa legge, la quale è attribuita a Solone, aveva divisato di far cessare l' uso, di cui troviamo anche dei vestigj nelle aringhe dei greci oratori, uso il quale voleva che quando una persona aveva manifestato il desiderio di aver un figlio adottivo, un cittadino poteva darlo in adozione al defunto, e farlo registrare nella sua curia.

Per poter adottare, ed essere adottato, bisognava aver il titolo di cittadino.

Pare che anche i figli naturali, vale a dire, quelli nati fuori del matrimonio, potevano esser adottati dai loro padri, purchè avevano ottenuto il diritto di cittadinanza. (10)

Finalmente si poteva essere adottato, e pri-

ma, e dopo il ventesimo anno. Ignoriamo però l'età in cui non più si poteva esser adottato: solo sappiamo che l' adottante doveva eccedere l' età dell' adottivo, almeno degli anni della pubertà.

Quanto agli effetti dell' adozione, abbiamo testè detto che l'adottato poteva far ritorno nella sua famiglia di origine, qualora lasciava un figlio legittimo all' adottante.

L' ingratitudine dell' adottato verso dell' adottante era un motivo per lo quale poteva costui domandare al magistrato la rivocazione dell'adozione.

Non abbiamo notizia di alcuna legge che fissava con precisione i diritti dell' adottato in materia di successione. Sembra però fuor di dubbio che l' adozione non dava al figlio adottivo lo stesso diritto di succedere tanto all' adottante, quanto ai di costui collaterali, che avrebbero avuto i figli legittimi dell' adottante. E l' adottato non aveva alcun diritto sulla eredità della famiglia dalla quale era uscito, quante volte l' adozione non si era rivocata (11).

Presso gli Ateniesi l' adozione non aveva alcuno dei caratteri di solennità e di grandezza che sembra dover accompagnare una istituzione di tal natura. Essa si faceva semplicemente innanzi al magistrato, essa poteva anche farsi per testamento, ma doveva esser approvata dal magistrato (12); e l' intervento del popolo era necessario solo quando sorgeva dubbio sulla qualità di cittadino che l' adottato doveva avere. Niun popolo più di quello di Atene fu tanto difficile sul diritto di cittadinanza; e non altrimenti poteva avvenire in una repubblica in cui

il diritto di cittadino conferiva, in grado molto eminente, quello cioè della sovranita; ed in cui gli stranieri, e gli uomini sospetti dovevano essere esclusi dalle deliberazioni che spesso decidevano della sorte dello stato.

Dai monumenti storici, e da molte aringhe di oratori di Atene, su i diritti successorj degli adottivi, scorgiamo che l'adozione si faceva nella intenzione di aver un erede di propria scelta, quando non si avevano figli. Non possiamo formare idea vantaggiosa quanto ai suoi risultamenti politici e morali. Demostene, nella sua aringa contro Leocari, dopo di aver invocato le leggi testè cennate, le quali prescrivevano che il figlio adottivo lasciasse i beni nella famiglia dell'adottante, quando non aveva figli, e che non poteva privarnelo, nè adottando, nè con testamento, si esprime così: « E come » mai ognun di voi non sarebbe frustrato nel » diritto di prossimità, se si concedesse tal » facoltà agli adottivi? Voi vedete che la mag- » gior parte allettati dalle carezze, o sovente » irritati contro ai loro parenti coi quali han- » no qualche briga, adottano dei figli. Ma se » è permesso ad un figlio adottivo di adottare chi » a lui piacerà, contro alle disposizioni della leg- » ge, le successioni non mai ricaderanno ai pa- » renti, ecc. ». *Traduzione di Auger.*

Dell' adozione in Roma.

Il popolo romano è quello che ha fatto più frequente uso dell' adozione. Il principio di tale istituzione dipende da idee religiose.

In Sparta tutti i poteri furono fusi nella magistratura civile. La legislazione di Licurgo privò i padri di qualunque autorità; nè vi fu altra autorità privata, all' infuori di quella degli anziani. Le affezioni della natura furono quasi concentrate in una sola, la quale diventò maggiormente esaltata: questa fu l'amor di patria.

Romolo, e, secondo taluni storici, Numa, ottennero in Roma lo stesso risultamento, col dare la massima energia al potere paterno. Il padre esercitò, nell' interno della famiglia, una magistratura terribile.

Ciascuna casa era un tempio agli Dei domestici. Questo culto eccitò sommamente il sentimento di attaccamento alla famiglia, ed il desiderio di perpetuarla. Riguardavasi come una calamità la perdita o l' abbandono degli Dei penati. Una legge delle dodici tavole diceva *Sacra privata perpetua manento*. Ecco la cagion primitiva dell' adozione presso i Romani (13).

La patria potestà si estese all'adozione. I figli rapporto agli altri uomini erano *persone*; rapporto allo stato erano *cittadini*; ma rapporto al padre erano, come gli schiavi, semplici *cose*. Il diritto di vita e di morte sopra i figli, la facoltà di venderli, portava seco, a più forte ragione, il diritto di darli in adozione, Perciò le formole dell' adozione erano quelle di una vendita che il padre dell' adottato faceva al padre adottante (14).

Ciò non vuol dire, che i capi di famiglia, ossia coloro i quali non erano sotto l' autorità del padre, e i quali per quanto fossero giovani, erano in diritto chiamati padri di fami-

glia, ovvero *sui juris*, non potessero essere adottati. In questo caso l' adozione prendeva il nome di *arrogazione*, a causa delle formalità che l'accompagnavano: ma egli non è men vero che questa medesima specie di adozione dipendeva dalle idee dei Romani sulla patria potestà. Il Romano andava superbo della sua magistratura, la quale fu decorata col titolo di *maestà paterna*. Ed in vero aveva ragione di esserlo: la storia c' insegna che quando i costumi erano puri, quando l' amor di patria infiammava i cuori, egli ne fece un onorevole uso, il quale tendeva sempre al pubblico bene. Quei che conoscono la storia sanno che l' esercizio di questo potere ha più volte contribuito alla salvezza di Roma.

Considerazioni morali e politiche consigliavano a dare un appoggio ai giovani privi dei loro genitori, i quali spesso erano periti in difesa della patria; ed era sopra tutto importante di proccurar loro le risorse dell' educazione, ed i preziosi vantaggi degli esempj domestici.

D' altronde, la costituzione politica di Roma era opportunissima per favorire il sistema dell' adozione. Ognun sa qual distanza separava le famiglie nobili ossia patrizie, dalle famiglie plebee. Nei primi tempi queste due classi non potevano unirsi in matrimonio: coteste distinzioni in quanto ai matrimonj cessarono gradatamente, e dopo replicati sforzi dei plebei tai distinzioni cessarono in quanto ai matrimonj, e l' ordine plebeo fu ammesso a talune dignità della repubblica. L' adozione ravvicinava i cittadini, e poteva dare ai giovani plebei il diritto di diventare uomini sommi.

È vero che alcuni scrittori, i quali sono stati copiati in certi dizionarj, han preteso che i patrizj non poterono mai adottare i plebei; e che soltanto costoro potevano adottare i patrizj; ma Einneccio rileva questo errore, e con pruove convincenti attinte dalla storia dimostra la reciprocazione dell' adozione tra questi due ordini di cittadini. Tra gli altri esempj, e seguendo Tito Livio, egli riporta l'adozione di *Gn. Cornelio Cosso*, il quale nato plebeo fu adottato nella famiglia *Cornelia*, illustre tra le patrizie.

Si vede chiaro che col decorso dei secoli l'adozione ha dovuto cangiar carattere ed oggetto; essa ha potuto prendere la tinta dei costumi; ed ha dovuto essere benefica o abusiva, secondo che i costumi erano puri o corrotti.

Gittando lo sguardo su i bei tempi della repubblica, si ravviserà, che vi produsse i più felici risultamenti; io credo inutile di ricordare minutamente le adozioni le più rimarchevoli. Questa istituzione addivenne in Roma quel che doveva essere in una repubblica tanto feconda di virtù, e di grandi azioni, e la di cui storia ci richiama a grandi rimembranze. L'adozione imponendo al figlio adottivo il nome dell' adottante, facendolo passare nella famiglia, e trasmettendogli i penati, e gli arbori degli antenati, diventava necessariamente un germe di virtù e di gloria. Èd è facile il persuadersi che il figlio adottivo degli Scipioni, e di tanti altri virtuosi cittadini i quali fecero delle adozioni, doveva di necessità diventare uomo grande.

Quantunque, anche allora, si conservasse

l' antica forma dell' adozione, la quale, come abbiam detto, era quella della vendita che il padre faceva del figlio, e della compra che l'adottante faceva dell'adottato, la qual cosa può dare un' idea ripugnante; questa non è una ragione per giudicare svantaggiosamente dell' adozione. I Romani erano sottili ed anche ingegnosi nelle finzioni; essi rispettavano d'altronde le loro antiche usanze, le quali erano delineate dalle formole, e forse essi non erano dispiaciuti di farne sussistere una che ricordava in tutta la sua energia da un lato la patria potestà, che essi riguardavano come un diritto *quiritario* essenzialmente inerente al cittadino romano, e da un altro lato la sommessione imposta al figlio, di cui importava a lui di dare l'esempio, poichè doveva anch' egli esser padre.

Formalità dell' Adozione.

L' adozione presso i Romani ebbe tutti i caratteri di una grande istituzione. Fu un gran tratto di politica quello di mettere un'alta importanza al cangiamento di stato di un cittadino. In tal modo egli si sublimava innanzi ai suoi proprj occhi, ed imparava a rispettare se stesso: il suo stato diventava, per così dire, un oggetto del popolo intero. L'adozione si celebrava con cerimonie religiose, alle quali se ne aggiunsero anche delle civili, ossia politiche. Il mio scopo esige che io le metta in veduta.

Bisogna distinguere le cirimonie dell' *arrogazione*, da quelle dell' *adozione*.

L' arrogazione era la forma più solenne di

adottare; essa fu istituita per colui il quale era capo di famiglia. Facevasi nei comizj, ove i i soli cittadini romani potevano intervenire: ed è perciò che l'arrogato, e l'arrogante dovevano essere cittadini; ed i soli maschi potevano arrogare, ed essere arrogati.

L'arrogazione doveva inoltre esser approvata dal collegio dei Pontefici.

Gli oggetti essenziali, che i sacerdoti dovevano principalmente esaminare nell' arrogazione, erano i seguenti.

Essi dovevano in prima vigilare per la conservazione degli Dei particolari della famiglia dell' arrogato, i quali dovevano passare in un altra famiglia.

In secondo luogo dovevano esaminare le seguenti circostanze, cioè;

1.° L'età dell' adottante. Questi doveva avere diciotto anni più dell'arrogato, essendo questa l'età della piena pubertà.

2.° Se l' adottante era ancora in istato di diventar padre. Ciò supponevasi in lui sino alla età di anni sessanta.

3.° Se egli era stato maritato; poichè secondo gli antichi usi, i quali avevano vigore di legge, i celibi non potevano adottare. L'adozione aveva principalmente per oggetto di lenire il dolore dei conjugi, i quali non avevano avuto figli, o di riparare la perdita che essi ne avevano fatta.

4.° Se l' adottante aveva o no figli. La esistenza di costoro fu nel principio un grandissimo ostacolo alla facoltà di arrogare o di adottare.

5.° Se colui il quale era arrogato era piena-

mente libero nell' atto che faceva; e se l' arrogazione gli recava alcun pregiudizio.

Per questa ragione non era permesso, per esempio, al tutore di adottare il suo pupillo; eccetto però se era suo parente prossimo, e vi era ragione da supporre in lui un amore disinteressato.

Fatto l' esame di tai circostanze, il popolo dava il suo suffragio nel modo prescritto dalla legge.

I sordi ed i muti, i quali non avevano il diritto di assistere ai comizj, perchè gli uni non potevano ascoltare, e gli altri non potevano esprimersi, non avevano il diritto di adottare sotto la forma dell' arrogazione.

Neppure le donne avevano tal facoltà, poichè esse non intervenivano nei comizj; esse non potevano adottare anche perchè uno dei fondamenti, dell' adozione, e dell' arrogazione, era la patria potestà, che le leggi non attribuivano loro.

L' adozione poi riguardava i figli che erano sotto la potestà del padre. Facevasi gran differenza tra colui il quale era sotto la potestà di un altro, e colui il quale era *sui juris*; tra un cittadino romano, e quello che non lo era: perciò l' adozione si faceva meno solennemente dell' arrogazione. Inoltre sembra che l' adozione era meno antica, e che si era introdotta ad imitazione dell' arrogazione.

Potevano esser adottati i figli dell'uno e dell' altro sesso.

L' adozione facevasi solamente innanzi al pretore, od a qualunque altro magistrato il quale

era rivestito di giurisdizione. Solo per l'adozione seguivasi la formola della vendita fittizia (*per æs et libram*), la quale non praticavasi nell'arrogazione, che si perfezionava col suffragio del popolo.

Del resto l'adozione al pari dell'arrogazione si faceva dietro cognizione di causa: non permettevasi di adottare se non negli stessi casi in cui era permesso di arrogare. E nel caso dell'adozione di una figlia, il magistrato esaminava se i di lei costumi erano in sicuro, e se mai l'adozione nascondeva dei motivi indecenti.

Le forme dell'adozione si conservarono stante la loro semplicità: ma non fu lo stesso per quelle dell'arrogazione. Sul finire della repubblica s'introdusse l'uso di farla col testamento, facendola però approvare dal popolo.

In fatti Giulio Cesare, col testamento, adottò Augusto (15) il quale era padre di famiglia, ed il popolo ne ordinò l'esecuzione. Finchè il popolo conservò qualche potere gli si domandò, ed esso accordò, colle antiche forme, la conferma di somiglianti testamenti. In seguito però gli imperadori, i quali riunirono nella loro persona l'autorità dei Pontefici, e quella del popolo, esaminarono essi le arrogazioni, vale a dire, le adozioni di coloro i quali erano padri di famiglia, e secondo le circostanze, le confermavano con rescritti, o le rigettavano. Le altre adozioni si fecero sempre innanzi al magistrato (*Institut. de adoptionibus*, § 1.)

Colui il quale era adottato assumeva il nome, ed anche il cognome, ed il soprannome della

famiglia nella quale entrava. Ma per conservare qualche segno della sua origine egli vi aggiungeva il nome della famiglia da cui usciva, o qualche soprannome che ne distinguesse i rami: cotesto metodo però non era uniformemento osservato. Taluni si contentavano di unire ai loro nuovi nomi quello della loro prima famiglia, dandogli la forma di soprannome. Augusto, per esempio, che si chiamava prima della sua adozione *C. Octavius*, si fece chiamare *Caius Julius Cæsar Octavianus*.

Premesse le forme dell' adozione, passo ai principali effetti ch' essa ebbe, dai primi tempi sino al finire della repubblica; e che si conservarono, anche dopo, fino ai tempi di Giustiniano, il quale vi portò considerevoli cangiamenti, di cui parlerò in appresso.

Effetti dell' Adozione.

Gli adottati passavano sotto la potestà del padre adottivo, e diventavano eredi suoi, *sui hæredes*. Essi dovevano esser istituiti o eseredati dal padre adottivo; e la loro preterizione, al pari di quella dei figli legittimi e naturali, rendeva nullo il testamento (*Institut. de exhæred. lib.* 2, § 4.)

Essi acquistavano nella famiglia del padre adottivo i diritti di agnazione: questo diritto fu estesissimo. Gli agnati, presso i Romani, erano i parenti della linea maschile, i soli che ritenevano il nome della famiglia. E secondo la legge delle dodici tavole essi succedevano esclusivamente ai parenti della linea feminile (16). Gli adottati quindi succedevano

non solo al loro padre adottivo, ma benanche a tutti gli agnati di costui, e costoro succedevan loro reciprocamente. La legge stabiliva ancora una specie di consanguinità tra i figli adottivi e gli altri figli postumi dell' adottante; essi non potevano contrarre tra loro matrimonio (L. 1, § 11; L. 2, § 3, ff. *de suis et legit. hæred.*)

Vi sarebbe ragione da credere che per far succedere l' adottato agli agnati della famiglia nella quale egli entrava, era necessario che costoro avessero approvata l' adozione, o che vi avessero consentito. Nondimeno si raccoglie il contrario dalla legge 7 del Digesto, *de adoptionibus.* La ragione che ne assegnavano taluni comentatori (17) è, che gli agnati avevano la libertà di escludere col testamento i figli adottivi dalla loro successione.

Poichè l' adottato passava per diritto di agnazione nella famiglia dell' adottante, ne seguiva, che egli usciva dalla propria famiglia, e perdeva il diritto di succedervi. Il cangiamento di stato (chiamato nel diritto romano *capitis diminutio*) anche minimo, il quale si operava colla emancipazione, coll'adozione, o coll' arrogazione, faceva perdere i diritti di famiglia (18).

Su tal materia bisogna far osservare un punto di legislazione molto importante, cioè che l'emancipazione rompeva assolutamente tutti i legami dell' adozione. Ciò si osserva in tutta la legislazione antica e moderna. L' emancipazione, come ho detto, era un cangiamento di stato: mettendo l' emancipato fuori della patria potestà, essa lo metteva fuori della fami-

glia; ed egli non succedeva neppure al suo padre naturale: quindi a più forte ragione non succedeva al padre adottivo che lo emancipava. Molto tempo dopo, ed in virtù di editto del pretore, il figlio, quantunque emancipato dal suo padre naturale, fu ammesso alla di lui successione.

Bisogna inoltre osservare che, in virtù dello stesso editto del pretore, il figlio emancipato non concorreva alla eredità del padre naturale che lo aveva emancipato, se il figlio era stato da altri adottato; eccetto però se egli era stato nuovamente emancipato dal padre adottivo, prima della morte del padre naturale; nel qual caso egli succedeva a quest' ultimo (19).

Da tutto ciò si trae un' importantissima conseguenza, cioè, che nella legislazione romana l' adozione non era un legame indissolubile tra l' adottante, ed il figlio adottivo.

Osserviamo ch' essendo divenute frequenti coteste emancipazioni colla mira di sciogliere l'adozione, una legge che si attribuisce all' imperadore Antonino, volle che un impubere, il quale fosse stato adottato, non potesse essere emancipato dall' adottante prima della sua pubertà, se non a condizione che l' adottante gli lasciasse il quarto dei suoi beni; e che di più egli fosse obbligato di restituire tutto ciò che avesse ricevuto in nome dell' adottato.

Quanto alla tutela dei figli adottivi, che il padre adottante avesse lasciato in minore età, ed anche dei figli dell' adottato, non troviamo alcuna disposizione nelle leggi romane. Bisogna dunque ricorrere alle analogie, e seguire

il principio della legge delle dodeci tavole, che chiamava alla tutela coloro i quali erano chiamati alla successione dell' impubere. Or, non si rivoca in dubbio che questa tutela riguardava gli agnati della famiglia dell' adottante, poichè i figli adottivi erano agnati al par di loro, e tra essi tutti eravi il diritto rispettivo di succedere (20).

Vediamo adesso in qual modo l'adozione degenerò insensibilmente, e come diventò la sorgente di innumerevoli abusi.

Abuso dell' Adozione.

Anche prima della caduta della repubblica troviamo esempj di alcuni cittadini di famiglie patrizie che si fecero adottare dai plebei, unicamente per avere il diritto di ascendere alle dignità importanti che erano di privativa dei plebei, come era quella di tribuno del popolo. Tra tanti che se ne noverano, mi fermo all' esempio dell' adozione di Clodio, di cui si parla in uno dei monumenti dell' eloquenza del romano Oratore.

Clodio, patrizio, si fece adottare da Fonteio, plebeo, unicamente per giungere alle funzioni tribunizie, nell' esercizio delle quali sconvolse la repubblica. Il padre adottivo era più giovane del figlio, non fu consultato il collegio dei pontefici; in somma impudentemente si violarono tutte le formalità, e poco dopo Clodio ricuperò il suo primiero stato, facendosi emancipare dal suo preteso padre adottivo.

Vi erano delle leggi, e specialmente la leg-

ge *Pappia Poppea*, fatta in tempo di Augusto, le quali davano, tra i candidati per ciascuna carica, la preferenza a coloro i quali avevano un certo numero di figli. Queste leggi non facevano distinzione tra i figli naturali ed adottivi. Per lungo tempo si fecero delle adozioni onde profittare del favore delle leggi: quando coloro i quali brigavano gl' impieghi, li avevano ottenuti col mezzo delle adozioni fraudolenti, che facevano all' avvicinarsi delle elezioni, essi rendevano efimere le adozioni emancipando gli adottati; i quali potevano perciò risguardarsi in tal caso come figli imprestati. Crévier parlando di questo abuso su le orme di Tacito,[1] dice, che esso era frequentissimo ai tempi di Nerone. I veri padri fecero su questo proposito vive rimostranze al senato, opponendo i diritti di natura, e le cure della educazione dei figli, a coteste adozioni artificiose, e di sì breve durata.

« Non è forse sufficiente, essi dicevano,
» a quei che non hanno eredi nati dal loro
» sangue, di ottenere tutto ciò che essi desi-
» derano, di soddisfare tutti i loro voti,
» vivendo pel dippiù in una piena tranquilli-
» tà, e liberi da qualunque molestia? Noi do-
» po di aver lungamente atteso il momento
» di godere dei privilegj della legge, vediamo
» in un tratto svanire le nostre speranze, mentre
» taluni uomini addiventati padri senza inquie-
» tudini, e i quali perdono i loro figli senza
» dolore, dividono con noi i diritti della pa-
» ternità vera, e naturale. »

Dietro tai rimostranze s'interpose un decreto del senato, il quale prescrisse, che le adozioni

fraudolenti non giovassero a coloro i quali le facevano, nè per giungere agli onori, nè per raccoglierne in intero le successioni che potrebbero loro ricadere; poichè eranvi pure dei casi in cui era necessario di aver un determinato numero di figli per poter succedere (21).

Si vide spesso l'adozione diventare una specie di monopolio tra l' adottante ed il figlio adottivo. La patria potestà, che aveva il padre naturale, passava, coll'adozione, a colui il quale adottava. A tale patria potestà era attaccato il diritto di disporre dei beni del figlio; un sordido interesse faceva domandare da taluni cittadini il diritto di adottare. Avveniva anche talvolta che il figlio adottivo agiva di concerto col padre adottante, onde ottenere da lui l' emancipazione, e ricuperare la disposizione dei suoi beni, mentre in tal caso egli non più ricadeva sotto la potestà del padre naturale; imperciocchè il dare il figlio in adozione produceva di diritto l' emancipazione.

La legislazione sull' adozione si snaturò insensibilmente, fino al punto da non più riconoscerla. Non può leggersi la raccolta delle leggi di Giustiniano, senza convincersi che essa fu una sorgente di abusi. E dee attribuirsene la cagione solo alla sovversione delle antiche forme, ché le davano un carattere imponente, ed al frequente uso che se ne faceva.

Perciò nei primi tempi la facoltà di adottare non era accordata se non a coloro i quali non avevano figli, e che erano maritati, o lo erano stati. In seguito però vi furono ammessi quelli che avevano figli, e gli altri che avevano vissuto nel celibato.

Col mezzo dell' adozione si divisò di crearsi in un istante una discendenza di proprio genio. Augusto adottando Tiberio volle che questi adottasse prima Germanico. In seguito si andò più oltre. Si potè adottare un cittadino non come figlio, ma come nipote o pronipote, e si adottava egualmente avendo un figlio, o non avendone; di modo che l'adozione qualificava un individuo avolo, o bisavolo, senza esser padre, e senza esserlo mai stato.

Queste innovazioni complicarono la legislazione.

Fu indispensabile regolare i diritti rispettivi dei figli adottivi, e degli altri già esistenti, qualora colui il quale adottava era padre di famiglia. L'istoria ci ha conservate ancora le tracce delle gelosie, e delle dissenzioni funeste che sorgevano tra i figli della legge, e quelli della natura.

Fu necessario stabilire il modo di succedere di quelli adottati come nipoti e pronipoti, allorchè l' adottante aveva già un figlio. Bisognò determinare colui sotto alla cui potestà essi passavano. Essi dovevano succedere all' adottante, ma non in pregiudizio del figlio che questi aveva, nel tempo in cui erano stati adottati: ed essi non succedevano al figlio, eccetto se questi aveva consentito all' adozione. Oltre ciò i figli poterono esser adottati, come figli, dagli avoli.

È notabile, che in un' epoca in cui da lungo tempo si erano abbandonate le antiche regole, il virtuoso Marco Aurelio si fece scrupolo di adottare, non ostante che avrebbe voluto farlo; e ciò perchè secondo le antiche leggi, del

cui spirito era ancor fresca l'idea, non si poteva adottare allorchè si avevano figli naturali.

Quando si vide il vizioso Commodo succedere a Marco Aurelio, si potè desiderare che egli avesse imitato l'esempio di taluni dei suoi antecessori, i quali col mezzo dell'adozione avevano fatto dono al mondo dei Trajani, degli Adriani, degli Antonini, e dello stesso Marco Aurelio. E ciò aveva fatto dire all' imperadore Adriano, il quale aveva adottato Antonino, che egli preferiva i figli adottivi ai naturali, poichè gli adottivi si scelgono, mentre l'azzardo dà i figli naturali.

Le donne, che in principio non avevano potuto adottare, o perchè nel caso dell'adozione di un padre di famiglia esse non potevano presentarsi ai comizj, ove facevasi tal adozione; ovvero perchè in tutti i casi l' adozione aveva sempre rapporto con la patria potestà, e le donne non avevano tal potestà; le donne, dico, parteciparono al diritto di adottare, e vi furono ammesse, anche senza esser maritate, o di esserlo state.

Abbiamo testè osservato che non si poteva adottare prima dei sessant' anni; poichè sino a tal epoca si presumeva la speranza di una discendenza; ma in seguito si potè adottare prima di giungere a questa età.

Una delle leggi di Giustiniano previde il caso in cui un uomo con picciola fortuna adottava un figlio ricco. Egli prescrisse che il magistrato, od il tutore, e la famiglia dell' adottato, qualora era impubere, prendessero particolare conto per assicurarsi, avuto riguardo ai costumi ed alla condotta dell' adottante, se tale a-

dozione era utile all'adottato; poichè, come abbiamo testè detto, l'adottante poteva esservi determinato da vedute d'interesse. Si ha ragione di conchiudere da questa legge, che in generale l' adozione aveva interamente perduto il suo scopo morale.

Finalmente si permise, all' adottante di far adottare ad altri il figlio adottivo, sempre che questi era nella sua potestà; vale a dire, quando non l'aveva emancipato.

È inutile di entrare in altri dettagli, e parlare di altri casi simili. Mi limito a dire solo che la raccolta delle leggi di Giustiniano sull' adozione presenta lo spettacolo di un antico e maestoso edifizio il quale ruina da tutti i lati, e che invano si fanno degli sforzi per restaurarlo. Ciascuna delle sue leggi è una violazione. È vero che quasi sempre egli sottopone la derogazione al discernimento del magistrato, secondo le circostanze che egli è obbligato a valutare: ma tutte queste precauzioni furono vani palliativi. Si ravvisa di leggieri che essi non potevano prevenire gli abusi, i quali si consolidavano a misura che i costumi si corrompevano.

Ma fu lo stesso Giustiniano che dette l' ultimo crollo all' adozione, con una disposizione emanata nella idea di rimediare ai disordini. Essa è contenuta nella legge 10 del titolo del Codice sulle adozioni, la quale è una delle più interessanti su questa materia.

Giustiniano dice in questa legge, che a causa del frequente uso della emancipazione, l'adozione era diventata tanto frivola, che poteva avvenire, che nello stesso giorno un figlio aves-

se, per così dire, due padri, senza che in fatto ne avesse alcuno. Ciò avveniva qualora in un medesimo giorno un figlio si dava in adozione, la quale lo metteva fuori della potestà, e fuori della famiglia del padre naturale, ed il padre adottivo poi lo emancipava, la qual cosa lo sottraeva egualmente alla potestà e lo escludeva dalla famiglia di costui; da ciò risultava sovente, che il figlio non succedeva ad alcuno. Imperocchè se il padre moriva prima che il padre adottivo lo avesse emancipato, il figlio nulla poteva pretendere nella successione del padre naturale. Egli, in virtù di un editto del pretore di cui ho testè parlato, aveva il diritto di succedere soltanto nel caso che nel tempo in cui il padre adottivo lo emancipava, il padre naturale viveva.

Per ovviare a questi e ad altri inconvenienti, Giustiniano derogando all'antico diritto, volle, che il figlio dato in adozione rimanesse nella potestà e nella famiglia del padre naturale. Egli quindi conservò nella di lui eredità lo stesso diritto, come se non fosse stato dato in adozione. Ciò produsse la conseguenza della notabile diminuzione delle adozioni. Ed in fatti Giustiniano ordinò che l'adottato fosse estraneo alla famiglia del padre adottivo. Egli volle nondimeno, che nel caso costui non lo emancipasse, il figlio adottivo potesse succedergli al pari di un figlio naturale, ma che se il figlio adottivo era emancipato, egli non potesse reclamare la indennità, che in taluni casi era accordata agli adottati contro agli adottanti, e di cui ho testè parlato.

Sì fatta disposizione sconvolse affatto la legis-

lazione sull' adozione, senza potersene rintracciare il principio. La giurisprudenza, quanto al diritto di succedere, non fu più la stessa. L'adottato non più succedette ai parenti agnati della famiglia dell' adottante; egli ricuperò il diritto di succedere agli agnati della sua propria famiglia, diritto che non aveva per lo innanzi. E questa differenza influì sull'ordine delle tutele, il quale fu sempre subordinato a quello delle successioni. In una parola, da quell' istante l'adozione fu un simulacro di ciò che era stata (22).

Bodin ci presenta la seguente osservazione. « Giustiniano, egli dice, volendo rimediare agli » abusi, ordinò che i figli adottati succedes- » sero ai loro proprj genitori; poichè i pa- » dri adottivi, per qualunque leggiera occasio- » ne, discacciavano i figli adottati, ai quali » i proprj genitori nulla avevano lasciato, » sperando sull' altrui successione. Egli però » si avvisò male di togliere la patria potestà, » *che formava il solo distintivo dell'adozione*, » e la quale tolta, nulla più vi rimaneva. » E questa circostanza ha fatto dire ad Eineccio, secondo le idee dei Romani sulla patria potestà, che ridotto il padre adottivo a tal condizione, era grande imprudenza l' adottare.

Ed in tal modo vediamo nel sesto secolo, spegnersi una istituzione, che fu subblime allorchè s' introdusse dai dominatori del mondo, e diventò poi abietta quando fu abbandonata all' interesse, e sovente anche ai capricci ed alle stranezze dei privati, in secoli corrotti ed imbastarditi.

PARTE SECONDA.

NATURA DELL' ADOZIONE, ED ULTIMO STATO DELLA LEGISLAZIONE SU QUESTO SOGGETTO IN FRANCIA.

Se riscontriamo i dizionarj, ed anche il glossario del dotto Ducange, leggeremo, quasi da per tutto, che l'adozione ha avuto luogo in Francia. Ma quando consultiamo i monumenti storici vedremo, che in Francia vi è stata appena l'ombra dell' adozione. Si era ritenuta la parola; ma la cosa non esisteva.

Non mi arresterò sulle adozioni fatte dai re e dai principi, di cui troviamo molti esempj non solo nella nostra storia, ma benanche in quella degli stati vicini. Esse non sono adozioni propriamente dette. Non si può certamente ravvisarvi altro se non le designazioni dei successori, o la dichiarazione della loro maggiore età, in tempi in cui questi oggetti non erano regolati da veruna legge.

Gontrano, seguendo un uso dei Germani, nel voler dichiarare maggiore il suo nipote Cildeberto, e di più adottarlo, gli disse: « Ho » messo questo giavellotto nelle tue mani, co» me un segno che ti ho dato il mio re» gno: » e voltosi all' assemblea: « Voi ve» dete che il mio figlio Cildeberto è diventato » un uomo; ubbiditelo (23). »

Vi erano ancora altre adozioni, il cui og-

getto non era di disporre di alcuna specie di beni. Esse si facevano solamente in segno di attaccamento o di protezione, e con differenti cirimonie, delle quali talune erano singolari, ed anche bizzarre (24).

Quel che interessa è il sapere se il diritto di adozione diventò un diritto comune ai Francesi, e qual effetto questa adozione vi potè produrre: e per formarsi idea di ciò bisogna consultare le *Capitolazioni* relative all' adozione, e le antiche formole corrispondenti.

In queste *capitolazioni* comunque si usasse la parola adozione, pure si trattava della istituzione di un erede; e le formole raccolte dal monaco Marculfo, da Liudenbrok, dal Padre Sirmond, che si trovano anche nella raccolta delle *Capitolazioni* fatta da Baluse, sono vere istituzioni di eredi, in favore di quei che si adottavano; le stesse espressioni con cui sono concepite, annunziano che nel settimo, ottavo, e nono secolo, che sono l' epoche in cui si sono fatte, il modo di disporre sotto la forma o col nome *di adozione* si usava abitualmente. Si rileva che essa era particolare alle persone che avevano picciola fortuna, le quali si procuravano con questo mezzo dei soccorsi di cui la vecchiezza faceva loro sentire il bisogno.

Veggonsi degli adottanti dichiarare, che non avendo figli (lo che sembrava necessario onde usare della facoltà di adottare), e che mancando di mezzi di sussistenza si erano determinati a fare un' adozione. Essi abbandonavano all' adottato i loro beni, di cui qualche volta facevano l' inventario, col peso di somministrar loro gli alimenti. In niuna parte si

parla che l' adottato doveva soffrire cangiamento di stato.

Non può dunque ravvisarsi in tali atti il vero carattere dell' adozione, quanto agli effetti civili, cioè circa alla separazione di un individuo dalla sua famiglia, per collocarlo in un'altra. Colui il quale raccoglieva il benefizio di tale adozione non acquistava alcun diritto nella famiglia dell' adottante, nè perdeva veruno di quelli che egli aveva nella sua. Se in tali atti non si fosse fatta menzione della concessione del titolo di erede, o della tradizione dei beni, lo che si faceva sempre, essi non avrebbero potuto da se medesimi profittare del detto titolo di erede, e degli effetti che vi andavano annessi.

Se, indipendentemente da queste formole, si consultino gli atti di adozione fatti nella stessa epoca, e che si trovano nelle raccolte genealogiche, si ravviseranno conformi alla pratica, che le formole facevano supporre. Lo stesso linguaggio, le stesse disposizioni quanto ai beni; lo stesso silenzio quanto agli effetti dell' adozione su i diritti dell' adottato rispettivamente alla sua famiglia. (25)

Questo modo di disporre dei suoi beni fu una specie di azione che aveva pure luogo presso i Romani, e di cui non ho parlato nella prima dissertazione storica, per evitare delle ripetizioni.

Oltre alle adozioni propriamente dette che essi facevano per testamento, e per le quali si osservavano le cirimonie, e le forme pubbliche testè esposte, essi introdussero le adozioni testamentarie, le quali consistevano so-

lo nell' istituire un erede al quale l' istituente imponeva l'obbligo di portare il suo nome.

Samuele Petit, ed Eineccio ci assicurano di ciò con molta chiarezza, fondandosi su gli storici, e su le disposizioni di alcune leggi romane. Essi mostrano la differenza che eravi tra tali adozioni, impropriamente dette, e le vere. Colui a favore del quale era fatto un simile testamento, non era diverso dall' erede *dei beni e del nome*. Ed Eineccio osserva che, anche nel tempo della repubblica, allorchè le donne non potevano adottare, ve n' erano di quelle che facevano una istituzione testamentaria, ed imponevano ai loro eredi l' obbligo di portare il loro nome. Nel caso di tai disposizioni, l' erede istituito non poteva accettare la successione senza assumere il nome del testatore; nondimeno egli talvolta se ne dispensava, lo che avveniva, per esempio, nel caso di un nome marcato, *nomen famosum*: bisognava però che vi fosse autorizzato dal magistrato (26).

È probabile che l' adozione, nel modo che si praticava in Francia nei secoli di cui parliamo, abbia dato luogo alla idea delle istituzioni per contratto di matrimonio, tanto conosciute nella legislazione fancese, sotto il nome *d' institutioni contrattuali*. La sola differenza era, che le sue ultime disposizioni non potevano esser valide se non alloraquando erano fatte per contratto di matrimonio; mentre le disposizioni fatte sotto la forma dell' adozione erano valide senza questa circostanza.

Cotesta presunzione è tanto più forte in quanto che tutti gli autori hanno osservato, che l' isti-

tuzione contrattuale è d' invenzione del diritto francese. Dessa non solo era ignota nel diritto romano, ma una disposizione di tal natura era vietata, giusta quel che fa osservare Domat (27). Il diritto romano permetteva solo la disposizione a causa di morte, la quale era revocabile sino alla morte; e la donazione tra vivi, la quale spropriava all'istante: ma l' instituzione contrattuale è una disposizione irrevocabile, soltanto di quel che dee lasciarsi nel tempo della morte, vale a dire, della propria eredità; carattere che la rendeva comodissima. La disposizione colla forma o col nome di *adozione* non fu più praticata; e vi si supplì con introdurre l' uso, che si praticava da coloro i quali avevano un nome illustre, o per merito o per nascita, secondo i pregiudizj del tempo, di far istituzioni contrattuali o testamentarie, con delle sostituzioni; imponendo a coloro i quali dovevano raccoglierne gli effetti l' obbligo di portare *il nome e lo stemma*.

In questo modo si vide svanire l' uso dell' adozione in Francia, la quale nel fondo altro non era, se non una forma di disporre della propria successione, senza veruno scopo, nè morale, nè politico (28).

Ho letto in taluni scritti pubblicati sull' *adozione*, che in Francia vi erano talune consuetudini, in cui essa era ancora usata sotto al nome di *affiliazione*.

Consultando però tai consuetudini, che sono quelle di *Saint-Jean- d'Angely*, e delle antiche provincie del *Nivernese*, e del *Borbonese*, si rimarrà facilmente convinto che le loro disposizioni non dipendono punto dal principio del-

l' adozione, ma solo da quello dell' associazione dei beni: è quel che vi si dice sull'*adozione* dimostra solo quanto ho asserito, cioè, che essa non era stata praticata se non come una forma di disporre dei proprj beni, alla quale è succeduta l' altra delle istituzioni per contratto di matrimonio, o per associazione (29).

Questo era lo stato della legislazione, allorchè l'Assemblea legislativa decretò, nel 1792, il principio dell' adozione, il quale fu pure decretato dalla Convenzione nazionale (30).

PARTE III.

L' ADOZIONE PUÒ UTILMENTE ESSERE STABILITA NELLA FRANCIA? AMMETTENDOSI, QUAL DOVREBBE ESSERNE IL SISTEMA DI LEGISLAZIONE.

Le precedenti dissertazioni storiche dimostrano, che in Atene l'adozione sembra essere stata introdotta come un' usanza presa da un popolo più antico. Non si scorge che dessa abbia avuta veruna influenza su i costumi e sullo spirito pubblico;

Che in Roma sia stata una grande istituzione, capace di produrre virtù, di spingere a grandi azioni, in una parola di creare una successione di gloria e di onore;

Che in Francia non mai è stata in uso l'adozione propriamente detta: essa è stata solo una forma di disporre dei proprj beni, la quale si è fusa nelle istituzioni o sostituzioni con-

trattuali o testamentarie, col peso di portare il nome e le armi della famiglia.

Da questo cenno risulta, che il legislatore può far diventare l'adozione una istituzione utile, e produttiva ancora di grandi conseguenze, sopra tutto in uno stato democratico; ma che i suoi effetti sono subordinati al sistema legislativo che si adotterà.

La quistione adunque si riduce a rinvenire cotesto sistema.

L'adozione non dee essere semplicemente un mezzo da far passare i beni da uno ad un altro individuo, da una famiglia ad un'altra. Sotto questo rapporto dessa non solo sarebbe inutile, ma diventerebbe perniciosa; essa favorirebbe alcuni sentimenti, ed ecciterebbe talune passioni, che una sana politica dee reprimere. Non è già che l'adozione non debba produrre alterazione nell'ordine della successione: coteste alterazioni però debbono essere semplici accessorj, e nel vero scopo dell'adozione i motivi che possono produrli debbono esserne indipendenti.

Lo spettacolo di una famiglia felice, della gioja che diffondono nell'animo di un padre la giovialità, le carezze, e gli scherzi della infanzia; dell'allegria che gli eccitano i successi di un fanciullo, in quella età che può paragonarsi alla primavera, ed in cui la speranza ci fa credere che tutto sarà frutto; dei piaceri che gli procura il figlio il quale, dopo un'educazione accurata, si distingue nella società per talenti rari, o che, anche senza di questi, vi porti un animo giusto ed un cuore retto, qualità che lusingano meno l'amor proprio,

ma che forse assicurano più una vera felicità; finalmente dei soccorsi offerti dalla carità filiale al padre che sente la debolezza sua, ed il peso degli anni ; cotesto spettacolo , io dico , può spargere vivi rancori nell' animo dei conjugi la di cui unione sia stata sterile , o che abbiano avuto l' infortunio di perdere i figli che ne sono stati il frutto. Può anche spingere il celibe a pentirsi dell'errore, o a contristarsi delle circostanze che hanno potuto rattenerlo isolato. Gli uni e gli altri possono ricorrere ad una dolce illusione , ed abbracciare l' ombra non potendo avere il corpo.

E ciò non è tutto. Un nome giustamente glorioso può far concepire il desiderio di trasmetterlo alla posterità. Sarebbe stato bello , senza dubbio, di vedere *Duguesclin* o *Turenna* domandare il permesso di adottare. Si avrebbe potuto dir loro , la gloria sola può prolungare i termini della vita; la natura , o l' imitazione di essa , nol possono al certo. Per quanto presentimento possa avere un grand' uomo , che egli viva per sempre nei fasti della storia , è sovente difficile , che egli non senta dispiacere di non poter lasciare di lui dei ricordi viventi : quando Epaminonda versava il suo sangue per la patria , e si vide prossimo a discendere nel sepolcro, le due vittorie che lo avevano illustrato si presentarono alla sua immaginazione sotto sembianze di due figli , che dovevano farlo vivere nei secoli futuri (*).

(*) Nel momento in cui Epaminonda ordinò che gli si togliesse il ferro che aveva nel petto , « O Epami-

Avrebbe potuto ancora entrare nel carattere di cotesti uomini l'essere dominati meno dal sentimento della gloria, che dall' attaccamento alla loro patria, ed il desiderio di portarlo al colmo offrendole per figli adottivi dei cittadini, i quali formati da essi, animati dal loro esempio, e sentendo gli obblighi imposti ad essi dai loro nomi, potessero ristorarla un giorno delle perdite che doveva fare (*).

Se non vado errato, mi sembra che a cotesti sentimenti bisogna riportare l' adozione; onde farne una istituzione sociale, e degna di un grande stato.

» nonda, gridò uno dei suoi più cari amici, voi mori» te, e morite interamente, senza neppure lasciarci la » speranza di vedervi un giorno rivivere nella *vostra* » *posterità*! Voi non ci lasciate alcun vostro figliuolo. V' » ingannate, gli rispose tranquillamente Epaminonda; » io lascio dietro di me *due figli* immortali, la vitto» ria di Leutri e quella di Mantinea. » *Istoria di Epaminonda di Serân de la Tour.*

(*) Tutte queste idee si ritrovano nel testamento dell' illustre cancelliere de l' Hospital; il quale si morì senza prole mascbile.

« Voglio similmente, che i miei nipoti, nati dalla mia » figlia, i quali sono della famiglia degli Hurault, ab» biano un nome aggiunto al loro; di modo che il pri» mogenito, chiamato Carlo, scriva così il suo nome; » *Carlo Hurault de l' Hospital*; qual nome aggiun» to servirà per distinguere le famiglie degli Hurault, » che sono numerosissime; la qual cosa è stata altre » volte praticata in Roma, e se ne trovano ancora de» gli esempj nella nostra Francia. *Voglio che qual» che memoria del mio nome rimanga in questa fa» miglia*, nella quale ho apportato le più alte cariche » dello stato, ed anche quella di Cancelliere: *la qual co» sa gl' incoraggirà, io spero, a seguire le vestigia » del loro avolo*, onde giungere a cotesto grado di onore. »

Io conosco bene che tutte le grandi adozioni non possono esser fatte in circostanze tanto felici, e per motivi così interessanti. Tutti i cittadini non sono destinati ad essere uomini illustri. Ma secondo il merito od il talento di ciascuno di essi, l'adozione può sempre avere degli effetti salutari, allorchè vien fondata sopra sentimenti puri, e generosi.

Questo testamento è portato per esteso nelle memorie di Castelnau; *lib.* 2, *pag.* 402.

Non sarà inutile di riportare ciò che ci è stato trasmesso dell'adozione di Plinio il giovine, figlio di C. Cecilio, fatta da Plinio il maturalista.

« Plinio il naturalista, suo zio, il quale non aveva » figli, fu pago di rinvenire nel suo nipote tutte le qua» lità che egli avrebbe potuto desiderare in un figlio, » se il cielo gliene avesse accordato uno secondo i suoi » desiderj. Egli lo adottò.

» Un sì glorioso favore non abbagliò punto il giova» ne. Egli ne conobbe tutto il pregio; ma ne sentì del » pari tutto il peso. Persuaso che i grandi nomi diso» norano coloro che li macchiano, se egli non dimenticò i » più teneri doveri, che la riconoscenza, ed il rispet» to gl'imponevano pel suo benefattore, non mai tra» scurò cosa alcuna di quanto gli sembrò proprio a ren» dersi degno del benefizio. Alla vista di sì alta ri» putazione che aveva acquistato colui del quale aveva » assunto il nome; all'aspetto di tutto ciò che questi a» veva fatto per giungervi, e di quanto faceva tutto dì per » conservarla, egli non cessava di rimproverarsi il suo » ozio ed il suo languore, in mezzo alla più penosa ed » assidua fatica. Plinio il naturalista sembrava essere » diventato non solo il suo padre, ma il suo maestro, » la sua guida. Plinio il giovane lo seguiva da per tutto; » egli raccoglieva i più piccioli suoi discorsi, e studiava » tutte le sue azioni. » *Veggasi Sacy Vita di Plinio il giovine, in principio della traduzione delle di lui opere.*

La commessione, col sistema di legislazione che propone, ha divisato di render l'adozione una facoltà comune, se non a tutti i cittadini, almeno ad un gran numero di essi, di non mettervi se non debolissimi ostacoli, di non darle alcun carattere imponente, di farla consumare innanzi ad un uffiziale, salvo, in taluni casi, l'autorizzazione del giudice di pace.

A questa prima idea però svanisce ogni oggetto morale, e politico dell'adozione; e si presentano alla mente solo degli inconvenienti, e dei pericoli.

Ammettiamo per un momento questa idea di latitudine nella facoltà di adottare, ed esaminiamo gli effetti che probabilmente ne risulterebbero.

In primo luogo non solo i conjugi che non avessero figli, ma benanche tutti i celibi dell'età di cinquant' anni in un sesso, e di quarantacinque nell' altro, potrebbero adottare.

Ma dando questo vantaggio alla finta paternità, non sarebbe un affievolire l' inclinazione alla vera paternità? La sana politica consiglia a spingere i cittadini al matrimonio; ed un permesso tanto generale diventerebbe un mezzo proprio a distornali.

In secondo luogo, nel sistema di legislazione proposto, l' adozione debb' essere irrevocabile per l' adottante, e l' adottato non può rinunziarvi se non nel corso del suo vigesimo secondo anno. Egli non può farlo nè prima, nè dopo; di modo che essa diventa un legame quasi indissolubile.

Or l' immaginazione è spaventata dalla possibilità che sì fatto vincolo si contragga da una moltitudine di cittadini.

Nelle precedenti dissertazioni storiche abbiamo osservato, che niuno dei popoli che han praticata l' adozione, e la di cui legislazione è giunta sino a noi, ha dato un tal grado di forza al legame adottivo.

In Atene l' adottante poteva sciogliere l' adozione in caso d' ingratitudine per parte del figlio adottivo, e doveva farne pronunziare lo scioglimento dal magistrato, dietro cognizione di causa.

D' altra banda il figlio adottivo poteva rinunziare all' adozione, e rientrare nella sua famiglia primitiva, qualora egli lasciava un figlio legittimo nella famiglia dell' adottante.

In Roma l' adozione si scioglieva colla emancipazione del figlio adottivo fatta dall' adottante; essa lo metteva fuori della di costui potestà e della di lui famiglia.

Quando un legame di tal natura si forma tra due individui, bisogna che essi si amino, ovvero che si odiino. Non può affatto presumersi la indifferenza; e qual sarà la loro sorte se l' odio succede all' affezione che li aveva ravvicinati?

Si è detto che l' ammessione dell' adozione non presentava un pericolo reale, poichè essa era una semplice facoltà; ma che importa ciò?

Quando trattasi di legami civili, non conviene farli dipendere dalla sola volontà dei cittadini. Più essi sono importanti, più il legislatore dee vigilarli. Egli dee assicurarsi della solidità dei sentimenti che possono determinarvi, e mettere freno ai movimenti i quali, per quanto puri possano essere, possono menare la sciagura, anzichè le dolcezze che sem-

bravano promettere. Il matrimonio è un legame ben altrimenti necessario che l' adozione; esso di sua natura porta seco il voto della perpetuità, e non ostante ciò il legislatore è obbligato di entrare in capitolazione colla separazione.

In terzo luogo si osserva nello stesso progetto di legislazione l' intenzione di permettere generalmente ai padri ed alle madri dei figli naturali riconosciuti, di adottarli.

È agevole il prevedere le conseguenze di sì fatta latitudine.

Nei paesi ove la poligamia è permessa i figli naturali poco han differito dai legittimi; e ciò avviene ordinariamente dove regna il dispotismo. La qualità delle persone, e tutto ciò che riguarda le famiglie, vi sono poco considerate.

Ma in quelli ove non esiste la poligamia, ed in cui si è trovata sempre la miglior polizia, e si sono gustati i vantaggi della libertà, è stato indispensabile di onorare il matrimonio; ed il solo mezzo che i legislatori abbiano potuto adoperare onde giugnere a questo scopo, è stato d' impedire che si potessero mettere i figli naturali al luogo dei figli legittimi. I pubblicisti osservano ancora che si è usata su di ciò maggior severità nei luoghi dove il divorzio era ammesso, perchè questa circostanza rendeva il concubinato meno scusabile.

Ed è perciò che in Roma fu sempre vietato ai genitori di adottare i loro figli naturali. In verità l' imperadore Anastasio lo aveva permesso; ma gl'imperadori Giustino, e Giustiniano rivocarono la legge di Anastasio; e Bodino dice « che ciò si fece ad oggetto che » ciascuno pensasse ad aver moglie e figli le-

» gittimi, e che le antiche famiglie e dritti
» di successione non fossero alterati, nè scon-
» volti dai figli bastardi (31).

La legislazione di Atene, che ha potuto permettere l' adozione dei figli naturali, dee far poca impressione, poichè essa ha sempre dipeso dal bisogno di avere cittadini, non che da taluni principj particolari sul matrimonio e sul diritto di cittadinanza, e da altre circostanze che sono assolutamente estranee alla nostra costituzione politica (32).

Finalmente l' animo non può familiarizzarsi colla idea che tutti i cittadini, salva la limitazione di un picciolissimo numero di casi, possano a loro voglia far adozioni, senza una solenne forma, senza alcuna pubblicità, innanzi ad un ufiziale civile, vale a dire, talvolta in una specie di secreto, senza essere sorvegliati ed illuminati sulle conseguenze di un tal atto, ed abbandonati sovente alle suggestioni, ed alle seduzioni di ogni specie.

Non si vedrà forse sovente il vecchio, su l' orlo della tomba, adottare un figlio che una madre insinuante poserà su le di lui ginocchia?

Non si vedranno nelle campagne farsi delle adozioni progettate nei pranzi, ove la ragione non sempre è in sicuro, e ratificarle in seguito innanzi all' ufiziale civile vicino?

Quando l'immaginazione si ferma sopra cotesti oggetti, può mai riconoscervi l' istituzione dell'adozione? Sarebbe difficile di ravvisarvisi altro, se non un nuovo modo di disporre dei proprj beni: l' oggetto morale e politico si perde assolutamente. Essa non n' ebbe alcuno in Atene, perchè fu di un uso abituale, anche

nelle campagne, come raccogliesi dalle aringhe dei celebri oratori a noi tramandate. In Roma essa perdè lo splendore che aveva avuto, cadde pure nell' avvilimento, allorchè si cadde nel rilasciamento delle antiche massime, quando le si tolse il carattere imponente che le forme le davano, e quando finalmente addiventò una facoltà comune a tutti i cittadini.

E se è vero che l' adozione possa esser una grande e solenne istituzione, capace di esercitare una grande influenza sopra i costumi, e sopra lo spirito pubblico, ed alla quale il legislatore non potrebbe rinunziare che con rincrescimento; egli è vero del pari, che debba esistervi un mezzo onde restituirle tutti i suoi effetti.

Or la prima idea che si presenta è quella, di renderne l' uso meno frequente, e di sottoporla ad un gran potere, ed a forme che le diano un carattere augusto. Ed io credo che non vi si possa giungere se non con una legislazione la quale ordini che l' adozione sia sanzionata con una legge particolare, o almeno con un decreto del Governo: però la legge mi sembra preferibile. Essa dee sanzionarsi dietro piena cognizione di causa, in seguito delle informazioni prese innanzi al prefetto, dopo di essersi bene assicurato della purità dei motivi pe' quali l' adozione si fa.

Non si può considerare l' adozione come un atto ordinario, il quale dipenda dalla semplice volontà dei cittadini. Essa è, di sua natura, un cangiamento di stato; e sotto questo punto di vista interessa la società intera, in un governo, in cui lo stato di un cittadino dee essere un oggetto importante.

Sotto questo rapporto fu considerata l'adozione nei bei tempi di Roma; e perchè essa operava il *cangiamento dello stato* di un cittadino, vi si attaccò tutta quella importanza che testè abbiamo fatto osservare. Essa non apparteneva al diritto privato, ma era di diritto pubblico; ogni adozione era ratificata dal popolo, il quale emanava per tale oggetto una legge.

Imitando su questo punto il popolo romano, il solo forse che abbia conosciuto il vero fine delle istituzioni sociali, ed abbia saputo dar loro quel carattere di grandezza, che debbono avere, l'adozione si sublima, e promette tutti gli effetti che può attenderne il legislatore.

Vi è ragione da presumere, che la facoltà di adottare venga allora domandata dai soli cittadini, di cui la conosciuta morale, i servigj distinti, i sentimenti grandi e generosi assicurerebbero che un' adozione si faccia conforme allo scopo ed allo spirito di questa istituzione. Non può credersi, che coloro i quali, per la loro condotta, non si abbiano conciliata la stima dei proprj concittadini, ed i quali si lascino strascinare da speculazioni di vile interesse, ovvero vogliano soddisfare un capriccio, tenteranno di avvicinarsi al santuario delle leggi per ottenere cotesta facoltà.

È impossibile non avvertire gli effetti morali e politici, che risulterebbero dalla sola scelta di questa forma di adottare; farebbe essa conoscere, a quei che si unissero in adozione, tutta l' importanza del loro impegno. Essa mostrerebbe all' uno che non solo è stato riconosciuto degno di proccurarsi i vantaggi e le dolcezze della paternità; ma che la società attende

nel tempo stesso da lui, che col suo esempio, con un ottima educazione, o colla comunicazione delle proprie cognizioni e talenti, formi un cittadino virtuoso ed illuminato: e costui sentirebbe ciò che da lui si attende, e si sforzerebbe certamente a non ismentire sì grand' espettazione. Sarebbe inoltre penetrato dagli obblighi che gli impone il suo stato novello, conoscendo che il titolo che lo costituisce, è nell' archivio delle leggi, e che il titolo stesso è una legge.

In tal modo possono svanire tutti gl' inconvenienti da me indicati nell' esame del progetto della commissione del tribunale di cassazione. Non s' ignora che in legge un medesimo dato può schivare gl' inconvenienti, o presentarne dei più gravi, secondo l' estensione, o la restrizione del perimetro che ne determina l' applicazione; e le osservazioni da me fatte sulla legge proposta non han riguardato se non la latitudine accordata alla facoltà di adottare.

Quindi, se l' interesse sociale non permette che tutti i celibi adottino, può essere talvolta vantaggio allo stesso che taluni fra essi ottengano cotesta facoltà.

Potrebbe esser utile di accordarla ad un distinto scienziato, ad un abile artista. Il loro celibato avrà potuto aver origine dalla premura di acquistare delle cognizioni, o di perfezionare i proprj talenti: lunghi viaggi avran potuto obbligarlo a questa privazione. Di più la costituzione fisica, lo stato di salute possono entrare ancora in calcolo. Può allora l' adozione esser considerata come ricompensa, o come giustizia, e può ravvisarvisi una successione di onore e di talenti.

L' interesse dei costumi non permette che generalmente i figli naturali, ancorchè riconosciuti, possano esser adottati dai loro genitori: si pregiudicherebbe in tal modo il matrimonio.

Non sarebbe però così, permettendosi in alcuni determinati casi l'adozione di cotesti figli.

Un cittadino rispettabile per qualità e per servigj distinti potrà mai esser messo nella stessa bilancia di colui il quale avrà vivuto fra i piaceri della mollezza, ed i disordini della deboscia? Non vi possono essere forse delle circostanze, delle ragioni di stato, che presentino motivi di eccezione? Giova su questo proposito far osservare, che vi fu un tempo in Roma in cui era proibito ai militari il matrimonio (35).

Inoltre, questa forma dell' adozione, nel renderla molto più rara, può permettere qualche estensione alla legge proposta.

Per esempio, si potrà dispensare alla necessità che gli adottandi non debbano aver genitori. È stata sempre mia opinione che, concessa una gran latitudine alla facoltà di adottare, era in certo modo ripugnante il vedere un padre cedere il proprio figlio ad altri, rinunciando, per così dire, al sacro titolo di padre. Ma donde ciò? dal timore che l'adozione sia provocata dall' avidità, distruttrice sovente del fine dell' adozione.

Svanisce però questo timore quando l'adozione sarà qual debb' essere; non si presume nel padre che il bene del figlio, quando un grand' uomo, o un virtuoso cittadino si proponga di formare coll' adozione un soggetto degno di lui, la generosità animerà e l' adottante ed il padre

consensiente all' adozione : gli stessi parenti dell'adottante potranno essere a parte di questi sentimenti ed approvar l' adozione : ed allora sarà giusto aprire una reciprocanza di successione tra questi parenti ed il figlio adottivo.

Il fin qui detto è applicabile egualmente a talune altre restrizioni, che veggonsi nel progetto di legge, tanto riguardo al dritto di succedere dell'adottivo, quanto in rapporto all' età stabilita per poter esser adottato.

In somma, scegliendo il mezzo, che solo può imprimerle rispetto e favore, si schiverà lo sconcio di ammetterla e di restringerne gli effetti in modo da dimostrare che il legislatore il faccia mal volentieri.

Da quanto ho esposto segue che il modo dell' adozione, ossia, il determinare i casi nei quali si potrà permetterla, non può formare l' oggetto di una legislazione stabilita da un Codice civile. Da ciò necessariamente seguirebbe che spesso si farebbe l' adozione per pessimi motivi, e sarebbe interdetta precisamente quando potrebbe produrre effetti vantaggiosi. Essa dee esser considerata rapporto agl' individui, e non alla massa dei cittadini. La sua natura vuole che sia regolata con la giustizia *distributiva*, anzichè con la giustizia *commutativa:* e perciò non può sottoporsi che ad un potere discrezionale. Affinchè se ne ottengano gli effetti bramati, dee essere una istituzione sociale, cioè uno dei modi da influire sullo spirito pubblico di una nazione : cesserebbe di esserlo qualora se ne facesse in vece un dritto privato.

Il fin qui detto è un' anticipata risposta alla

obbiezione che mi si potrebbe fare, cioè, di dover la legge esser eguale per tutti: tutti, o niuno dover aver parte al dritto medesimo. Tutta la controversia consiste nel sapere in qual modo l' adozione debba essere riguardata.

Non può rivocarsi in dubbio che l' adozione essendo un cangiamento di stato, non può appartenere al dritto *privato*. Non si potrà permetterla ai privati come una vendita, o qualunque altra convenzione. Ciascun' adozione debbe esser un atto particolare della legge. Lo stesso principio, benchè non intenda trarne paragone in quanto al fine ed agli effetti, proibiva altrevolte la legittimazione dei figli naturali, senza l' intervento della pubblica autorità.

La nostra forma politica non è in opposizione col mezzo che propongo.

Uno stato potrebbe trovarsi nella circostanza da richiedere un uso frequentissimo dell' adozione. Per esempio, sotto un governo feudale, le cui leggi prescrivessero la riversione degli oggetti infeudati a vantaggio del signore di un feudo, da cui dipendano altri feudi, in caso che i possessori manchino di prole: e per questa ragione anche ai dì nostri « l' adozio-
» ne è comunissima fra i Turchi, fra i Gre-
» ci e gli Armeni: è loro proibito di legare i
» proprj beni ad un amico, o parente ri-
» moto; ma per evitare che vadano ad im-
» pinguare il tesoro del Gran Signore, essi ve-
» dendosi senza speranza di aver prole, scel-
» gono di una famiglia del paese un bel fan-
» ciullo dell' uno, o dell' altro sesso, e, por-
» tatolo davanti al *Cadì*, presenti e consen-
» sienti i genitori, dichiarano di adottarlo per
» figlio (36) ».

Mi astengo dall' avvertire che tutto questo è per noi estraneo.

La forma del governo potrebbe anche esser tale da produrre una quantità di frodi e di abusi nelle adozioni, che vi si farebbero. Ciò dovrebbe temersi in uno stato, che, come Roma, contenesse una casa privilegiata. L' adozione vi potrebbe dar campo all' ambizione, agl' intrighi, ed in questo senso Montesquieu, considerandola sotto cotesto solo aspetto, ne presenta una idea poco vautaggiosa. *Spir. delle leg.*, *lib.* 5. *cap.* 8.

Questo inconveniente però svanisce sotto un governo che non conosce altri privilegj se non i talenti e le virtù.

Mi sembra dunque non doversi far altro se non sottoporre qualunque adozione ad una legge particolare, salvo alla generale il regolarne gli effetti.

Nondimeno potrebbero nel Codice civile determinarsi i casi in cui possa essere accordata, almeno sopra alcuni punti principali.

Non sarebbe regolare, per esempio, di non potersi effettuire l' adozione se non tra persone del medesimo sesso? Parmi che il fine dell' adozione sarebbe adempito egualmente, ed i costumi sarebbero al coverto, nel caso specialmente di un uomo che adottar volesse una fanciulla. La natura ha messa una barriera insormontabile tra il padre ed il figlio, ed altri che un mostro, non saprebbe superarla. Ma si può esser sicuro che avverrà sempre lo stesso nella finzione, che imita la natura; e che non l' è certamente? Potrebbe una donna reprimer sempre i traviamenti di un figlio adottivo? Perciò

in Atene ed in Roma le donne non potevano adottare, non avendo su i figli alcuna potestà.

Nondimeno vi sarebbero due eccezioni:

La prima riguarda l' adozione dei figli naturali riconosciuti dai loro genitori.

L' altra concerne il caso in cui si facesse da due conjugi privi di figli; ed a questo proposito, facendosi l' adozione colle forme e solennità, che ho esposto, tralascio ad esaminare se sia necessario che l' uno dei conjugi non possa adottar solo, senza che l' altro adotti egualmente, secondo il progetto; come anche se basti che l' uno possa adottare col solo consenso dell' altro.

Potrebbe avvenire che uno di essi si negasse all'adozione a solo oggetto di conservare i beni a' suoi collaterali, e che nondimeno bramasse che l' altro sposo adottasse ad oggetto di partecipare in tal modo ai vantaggi dell' adozione. Ecco un grande ostacolo a sì fatta istituzione, specialmente per quelli che sono in favorevole posizione: quindi merita di essere esaminata la quistione, se essa debba sussistere.

Tutte coteste riflessioni, però, sono dipendenti dalla scelta della legge sull' adozione, e senza del mezzo da me proposto, o di altro che produr possa gli stessi risultamenti, (il quale per altro dubito che vi sia), opino, che l' adozione diverrebbe un nuovo modo di disporre del proprio patrimonio colla facoltà di trasmettere il nome. Questo modo però non sarebbe l' adozione; d' altronde, ammessa una gran latitudine nella disposizione dei beni, in persona di quei che non avessero figli, l' adozione diverrebbe inutile, perchè potrebbe il disponen-

te imporre all' erede l'obbligo di portare il suo nome; non essendovi alcuna legge che lo vieta.

Ma io vado più in là, e sostengo che sovente sarebbe pericolosa.

Non è già che non possa talvolta produrre effetti salutari; ma il legislatore dee decidersi, non per il bene che una legge può produrre talvolta, ma pel male che più spesso può cagionare.

Finalmente, ammettendosi l' adozione sotto qualunque forma, è indispensabile di riempiere varie lacune che si trovano nel progetto, in esame.

1.° Sembra necessario stabilire l' ordine delle tutele dei figli adottivi. Il silenzio su ciò menerebbe ad un pernicioso arbitrio; tanto più, che secondo gli articoli 45, e 46 del titolo dei *figli adottivi*, l' adottato esce dalla sua famiglia naturale, restando estraneo a tutti i membri della famiglia adottiva, salvo alcuni casi limitatissimi. Nel silenzio della legge da qual famiglia si provvederebbe alla tutela?

2.° E non è forse a proposito il dichiarare se colui ch'è soggetto alla potestà del padre adottivo, possa di nuovo esser dato in adozione? Dal progetto non risulta alcuna disposizione precisa a questo riguardo. Or, secondo le leggi Romane, che lo permettevano, e la legge presentata alla Convenzione Nazionale, che lo suppone, vi sarebbe una difficoltà, ch' è giusto dileguare.

3.° E non è forse necessario il determinare con una disposizione precisa che i figli adottivi non entreranno in calcolo per la rivocazione delle donazioni, o pei privilegj?

Basta su tali quistioni richiamare l' attenzione del legislatore.

Ammettendosi la facoltà di adottare, le adozioni già fatte potranno in generale avere il loro effetto secondo gli stessi principj che saranno stabiliti per l' avvenire.

Ma, rigettandosi l' adozione, non trovo alcuna ragione per conservare quelle che esistono. L'Assemblea Nazionale legislativa, e la Convenzione han decretato solamente il principio dell' adozione; ed è probabile che l' Assemblea legislativa abbia creduto che non se ne faccia uso prima che la legge sia stata decretata. Un principio sanzionato non lega il legislatore più che non obbliga i cittadini; e non può dissimularsi, che in gran parte queste adozioni sono state fatte per sottrarsi alle leggi, che restringevano infinitamente la facoltà di disporre.

Allorchè Giustino e Giustiniano rivocarono la legge di Anastasio, che aveva permessa l'adozione dei figli naturali, essi vollero, ed a ragione, che sussistessero quelle già fatte, anche pei dritti futuri, affinchè la legge rivocatoria non avesse effetto retroattivo: vi era però allora una legge precedente ed espressa, ma tra noi non ve n' è alcuna.

Di più sembra che i diritti e le indennità, che potessero dagli adottati reclamarsi, dovrebbero in tutti i casi formar l' oggetto di una legge particolare e transitoria.

SU L' ADOZIONE PUBBLICA.

Era conosciuta un' altra specie d' adozione, chè può chiamarsi adozione *pubblica*, per distinguerla da quella, di cui ho inteso occuparmi, ch' è la *privata*. Ne parlerò brevemente.

La storia antica, e soprattutto la Greca, ci offre parecchi esempj di cotesta specie di adozione. Vi sono state delle città che decoravano del nome di *figli della città* i giovani cittadini, che facevan molto sperare, e che generalmente facevansi amare e stimare. Apulejo, (*Favola dell' asino d' oro*, *lib.* 4) lo rimarca precisamente nel discorso che mette in bocca ad una giovane rapita da alcuni ladri, vicina a maritarsi con uno dei suoi parenti, giovine amabile e distinto, cui la intera città aveva pubblicamente dato il nome di suo figlio.

Cotesta specie di adozione pubblica onorava tanto, che coloro i quali l' avevan meritata una volta, se ne avevano a gloria per tutta la vita, e nell' età più avanzata portavano il nome di *figli* della loro città, anche quando esercitavano le prime cariche, ed avevano acquistato sul resto dei cittadini una gran superiorità.

Non aveva luogo solamente per gli uomini; praticavasi ancora per le donne celebri (37).

Sì fatto uso poteva produrre qualche effetto nelle picciole repubbliche, ove tutti i cittadini si conoscevano. Propriamente parlando non era un' adozione, ma solamente un distintivo di stima opportuno ad eccitare l' emulazione dei giovani, che mostravano felici disposizioni.

La Convenzione Nazionale decretò in nome della nazione l'adozione della figlia di *Lepelletier* che aveva renduti dei servigj.

Ma io dubito che questa sorta di adozione possa combinarsi coi principj: come cittadini noi tutti siamo figli dello Stato; e sembrami impolitico sconvolger le idee, introducendovi delle distinzioni per mezzo di coteste adozioni.

Gli esposti sono più particolarmente i figli dello Stato nel senso, che han più bisogno dei suoi soccorsi; ma anche quelli, che son l'oggetto della tenerezza dei loro genitori, non lasciano di esser figli dello Stato: esso distribuisce i soccorsi a misura dei bisogni; ma tutti i cittadini indistintamente gli son figli, ed è strana l'adozione dei figli proprj.

Se alcuni promettono più degli altri, bisogna incoraggiarli: quei, che han grandemente meritato, debbon essere ricompensati con distinzioni onorifiche, e se la disgrazia non li fa sopravvivere alle azioni, che li rendono stimabili e preziosi agli occhi della patria, i loro figli han diritto alle ricompense, che a quelli dovevansi: la patria dee impiegar quelle cure, cui i primi non possono attendere.

Vi sono stati dei popoli che ricevevano gli stranieri a titolo *di adozione*. Questo termine non impiegavasi, in tal caso, che per analogia: non era altro se non un *diritto di cittadinanza.*

Fine del discorso storico.

NOTE.

(1) Termuti figlio di Faraone adottò il giovine Mosè. Dal modo con cui si esprime la Bibbia, sembra che quest' adozione era stata autorizzata dalle leggi. Essa assicurava delle grandezze alla Corte di Faraone, e 'l possesso di grandi tesori da Mosè rifiutati. Veggasi *Calmet Diz. istor. della Bibbia*, articolo *Mosè*.

(2) Alcuni autori, specialmente Bodino, *de la Rep.* lib. 1. cap. 4, han preteso che Giacobbe abbia adottate i suoi nipoti *Efraim*, e *Manasse*, figli di Giuseppe suo figlio, a cui disse: *I vostri due figli saranno i miei; Efraim*, e *Manasse saranno stimati come Ruben*, e *Simone*. Ma in vece di un'adozione Giacobbe fece piuttosto una sostituzione che dei suoi due nipoti in luogo di Giuseppe loro padre. Questi era naturalmente chiamato alla divisione; ma Giacobbe non gliene dètte parte, gratificandolo però in persona de' suoi due figli, col dar loro due porzioni, come se ciascuno di loro fosse stato il proprio figlio di Giacobbe, mentre per parte del padre ne sarebbe loro spettata una sola. In questo caso vi è solo un aumento di beni in vantaggio dei figli di Giuseppe in pregiudizio di quelli di Giacobbe. Nei tempi posteriori Ester fu adottata da Mardocheo. Ma secondo il dotto Seldeno *ad leges Hæbreorum de success.* cap. 4. tom. 2. pag. 14. ciò non importava se non un nome esprimente un affetto di predilezione, di cui abbiamo degli esempj in tutt' i tempi, e paesi. *Neque*, egli dice, *adoptionis Romanæ vestigium aliquod hic inesse putandum*, *sed curam*, *seu amorem*, *veluti sive*, *paternum*, *sive maternum*, *quo nutritus*, *sive hic*, *sive illa orba*, *tantum innui*. Questi stessi sentimenti di Seldeno son posti in bocca di Esther dal celebre *Racine*, ricordando le cure di cui ella era debitrice a Mardocheo:

Tu sais combien je dois à ses heureux secours.
La mort m' avait ravi les auteurs des mes jours.
Mais lui, voyant en moi la fille de son frère
Me tint lieu, chère Elise, et de père, et de mère.
Esther, *trag.* atto 1. scen. 1.

Sai ben quant' io debba a' soccorsi sui.
De' genitori miei me orbò la morte.
Figlia del fratel suo ei m' amà, e in lui,
Elisa, i genitor mi diè la sorte.

Si vegga ancora il *Dizionario isto.* , *e crit. della Bibbia*, di Calmet , articolo *Adozione*.

(3) Ved. *le Recherches sur les Grecs* di *Paw*, parte 2. sez. 4. §. 1.

(4) Ved. l'aringa di Demostene contro *Macartato*, ove si rapporta la legge.

(5) Ved. Eineccio *Antiq. rom. ad institut.* lib. 3, tit. 1. § 2.

(6) Samuele Petito nella sua raccolta delle leggi attiche , tit. 4. pag. 138 e seguenti , così traduce la legge : *Si quem orbus rerum suarum dominus, adoptaverit, ea adoptio rata esto*. Secondo questa lezione non si dovrebbe dire « *adotta un figlio* » : ma in confronto del testo originale , che è accanto alla traduzione, Samuele Petito ha omesso *filium*; per altro la legge è anche tradotta nelle *Mèmoires de l'Academie des inscriptions et belles-lettres*, tomo 12 , pag. 68, in cui non si scorge l'omissione incorsa nella traduzione latina di Samuele Petito, e che solo è da attribuirsi a difetto di stampa. Semuele Petito è uno scrittore veramente dotto, ed una delle migliori guide che si abbiano nelle antichità Greche.

(7) *Adoptatus in familiam suam naturalem ne redito , nisi relicto in familia adoptiva filio legitimo*. Traduz. di Samuele Petito.

(8) Questo punto di giurisprudenza forma il soggetto dell' aringa di Demostene contro Leocare.

(9) *Vivus liberos adoptato*. Traduzione di Samuele Petito. Egli ha detto al proposito : *Nam lege etiam cautum erat ut a vivente fieret adoptio, non a jamjam morituro, et vix extremos ducente spiritus*.

(10) Giova far avvertire che questo punto storico presenta qualche diffiooltà provveniente da ciò , che sotto la denominazione generale di figli illegittimi , che i Greci chiamavano *Nothos*, par che comprendevansi benanche i figli nati da'matrimonj di coloro i quali non erano cittadini di Atene. Ma riflettendovi si rimane convinto che i figli nati fuori matrimonio potevano adottarsi da' loro genitori , purchè fossero cittadini : e che i nati in Atene da conjugi non cittadini , che secondo le leggi non avevan potuto conferir questo titolo a'loro figli , questi io dico, potevansi adottare da altri aventi il dritto di citta-

dinanza, purchè procurassero ad essi lo stesso dritto, facendoli iscrivere su i registri pubblici, dietro l' assenso del popolo, lo che agevolmente si otteneva dopochè Pericle ebbe infrante le leggi riguardanti questo dritto, che eran severissime, e di una delle quali era egli stesso l'autore. Si devenne a tale infrazione in favore del figlio che egli procreò colla celebre Aspasia di Mileto.

Anche Bodino *de la Republique*, lib. 1. cap. 4. si esprime così: « Noi vediamo anche Egeo Re di Ate» ne adottar solennemente Teseo, facendoselo successo» re nello Stato. Vero è ch'era suo figlio naturale, e » da quell' epoca gli Ateniesi che avean di questi figli » da donne Ateniesi furono obbligati adottarli, e farli » registrare come figli legittimi, e lasciar loro porzione » di beni, del pari che agli altri, perchè non chiama» van *bastardo* se non il figlio nato da genitori stra» nieri ». Io però credo che Bodino vada tropp' oltre dicendo esservi obbligo di adottare questi figli: opino essere stata mera facoltà, e che soltanto vi era l' obbligo di farli registrare come cittadini. Del resto veggasi Samuele Petito nel luogo citato, ed anche alla pagina 480.

(11) Una delle cose che con più accuratezza ho creduto dover ricercare è stata il sapere in che consisteva il diritto di succedere accordato a' figli adottivi per applicarla nel bisogno alla nostra legislazione; ma questo è il difficile, sì nelle leggi di Atene, che in quelle di Roma. A forza di ricerche però vi si giunge.

Cio che ho detto a questo proposito si trae dalla seconda legge da me riportata, e da quanto dice Samuele Petito: *Adoptio autem naturam imitatur, venitque ei suppetias, neque minus liberi censentur quos adoptaverit, quam quos ipse a legitimis nuptiis genuerit.*

Ma ciò con più particolarità vien confirmato dall' aringa di Demostene contro Macartato, ove si tratta di una successione collaterale, reclamata da un figlio adottivo.

Del resto i Romani presero da' Greci l' uso dell' adozione: or essendola stata presso i Romani può nel dubbio giudicarsi per analogia fra le legislazioni di questi due popoli. Non può esservi dubbio, se non nella quistione, se il figlio adottivo, che perdeva il dritto di suc-

cedere, rappresentando il padre, ai collaterali di esso, non conservasse quello di succedere per proprio dritto alla madre, ed a' collaterali.

(12) *Adoptio enim fiebat testamento . . . . In conscribendis autem testamenti tabulis magistratus advocabant, ut eas confirmaret et stabiliret, vel solveret, et infringeret præsentia sua.* Samuele Petito.

Gli Ateniesi avevan contratta la sciagurata abitudine di esporre pubblicamente i loro figli; lo chè aveva provocato la satira di molti poeti. Questa circostanza forse influì sull'uso frequente dell'adozione in Atene?

(13) *Omnia sane agebant Romani ne sacra illa gentilitia interirent . . . Hinc si qui ex justis uxoribus liberos haud sustulissent, ii adoptabant extraneos, qui tunc in sacra et gentem transire dicebantur.* (Eineccio. *Ant. Rom. ad instit.* lib. 1. tit. XI.)

(14) *Nempe qui adoptabat apud prætorem, eum quem adoptabat tenens, ita dicebat:* HUNC HOMINEM FILIUM MEUM ESSE AJO, ISQUE MIHI EMPTUS EST HOC ÆRE. *Naturalis autem pater usque ad tertiam mancipationem in jure cedebat, prætor autem addicebat.* (Sigonius, *de antiquo jure Romanorum*, pag. 366.)

Io ho tratto le forme dell'adozione, di cui parlo in appresso, dal Gravina, dall'Eineccio, e dall'orazione di Cicerone *pro domo sua.*

(15) Dico *adottò* per conformarmi al linguaggio presentemente usitato. L'adozione di Cesare Augusto era intanto una vera *arrogazione*, e vien così designata nelle leggi per controporla all'adozione; bisognava marcare questa differenza volendosi avere idee precise su questa materia, considerata in rapporto alla storia, ed i alla legislazione del popolo Romano.

(16) Montesquieu ha saputo mettere interesse nella spiegazione delle leggi Romane riguardanti gli *agnati*, ed i *cognati*. Ei ricava questa distinzione dalla prima legge sulla divisione delle terre, e ninno meglio di lui ha saputo spiegarla.

(17) Veggasi Zoesio, nel suo comento su questo titolo.

(18) Vegg. nel Digesto, e nelle Istituzioni il titolo *de capite minutis*, e Bouchaud nel suo *Commentaire sur la loi des douze Tables*, pag. 355. Si duole, che que-

st' opera piena di erudizione, al pari di quella di Terrasson, che verte in gran parte sulle leggi delle dodici tavole, offra poche notizie sull' adozione. Ciò proviene da che tali leggi fino a noi giunte non ne parlano affatto; l' origine di questa istituzione si perde nel bujo dell' antichità.

Potrebbe ancora esaminarsi se per la legge *10 Codice de adoptionibus*, il figlio adottivo, che perdeva sicuramente il diritto di *agnato* nella sua famiglia, acquistandolo nell' adottiva, conservava nella prima il dritto di consanguinità, che avrebbe potuto accordargli quello di succedere come *cognato* ai collaterali che non erano del nome; dritto, ch' egli non acquistava nella seconda. Credo però dovermi attenere ai punti importanti, che posson dare idee sufficienti sulla materia, nell' aspetto, sotto di cui la considero.

(19) Vegg. sull' effetto della emancipazione Bouchaud nel suo *Commentaire sur la loi des douze Tables*, pag. 451, ed i titoli del corpo del Diritto sulle Emancipazioni, e sulle Adozioni.

(20) Ho rimarcato, che nel titolo delle *tutele* del progetto del Codice civile, riveduto dalla commissione del tribunale di cassazione, non si parla delle tutele dei figli adottivi.

(21) Vegg. Crevier, *Hist. des Emp.*, tomo 2., in 4.° pag. 370.

(22) Per la esattezza debbo osservare che il § 5 della legge 10. *Cod. de adoptionibus*, lasciò sussistere l'antica legislazione relativamente agli arrogati. Si disse che restavano sempre sotto la potestà, e nella famiglia paterna coi medesimi diritti. Ma prescindendo dall' influenza che il cangiamento della legislazione riguardante gli adottati dovè avere sugli arrogati, la Nov. 118, emanata posteriormente da Giustiniano, dovè cancellare qualunque differenza. Con questa Novella si abolì l' antica distinzione tra agnati e cognati, e si deferì la successione al parente più prossimo di qualunque linea. Da quell' epoca gli arrogati, i quali al pari degli adottati non avevano il diritto di agnazione nella famiglia del padre adottivo, poterono mai succedere sotto una legislazione che chiamava gli eredi del sangue i più prossimi?

(23) Montesquieu, che rapporta questo fatto. *Esp. des*

lois, lib. 18, cap. 28, attribuisce quest' adozione all' usanza dei Germani, conservata anche dai primi re, secondo la quale divenivasi maggiore ricevendo le armi; e nel capitolo precedente espone i motivi che avevan potuto determinare questa cerimonia. *Clotario* e *Gildelberto*, (diverso da quello di cui qui si tratta), avean fatto trucidare i loro nipoti, figli di *Clodomiro*, sotto il pretesto che, non essendo atti a maneggiar le armi, non avean potuto essere dichiarati re.

Eineccio, *Elem. juris Germani*, lib. 1. tit. 7, contro quanto ne dice Tacito, è di avviso di non esservi stata mai presso i Germani la vera adozione.

Questo termine può esser preso in diversi significati.

(24) Ecco quanto ne dice Eineccio, *Elem. juris Germani*. Ibid. *Medio ævo varii memorantur adoptionis ritus, veluti per arma; id est equos, enses, clypeos, et Reliqua instrumenta bellica, quorum traditione vel transmissione Theodoricus, Ostrogothorum rex, Regem Herulorum; Justinianus imp. Athalaricum Ostrogothorum regem; Justinus imp. Cabadem Persam; alii alios, adoptasse dicuntur. Nec non per tactam vel resectam barbam, quo ritu ab Alarico Gothorum rege adoptatus est Chlodovœus, rex Francorum. Sed omnes hæ adoptiones non ad acquirendam potestatem, sed vel ad honorem, vel ad religionem fuere comparatæ, uti adoptiones per baptismum, per cathechismum, per confirmationem, mitram, mantum, pœnitentiam.*

Per arma adoptatus filii quidem vel nepotis nomen sumebat, sed sine effectu civili, quum nec in patriam potestatem perveniret, nec hæreditatis esset particeps.

Anche in seguito vi è stata un altra specie di adozione, un' adozione fraterna, conosciuta sotto il nome di *fraternità d'armi*. Quanto agli effetti civili niun diritto procurava. Era soltanto un vincolo di stretta amicizia tra coloro, tra quali formavasi. Su di ciò si posson vedere le *Mémoires sur l'ancienne chevalerie* di *Lacurne de Sainte-Palaie*, parte 3, tomo 1, pag. 227.

Fra queste adozioni fatte soltanto *ad honorem*, e rammentate da Eineccio, avvene una rimarcabile per la espressione dei motivi.

Teodorico, re degli Ostrogoti, volendo adottare quello degli Eruli, gli scrisse: « È bella cosa fra noi il

» poter essere adottato per mezzo delle armi, perchè gli
» uomini coraggiosi sono i soli meritevoli di diventar
» nostri figli. Tanta forza si contiene in quest'atto, che
» chi n'è l'oggetto, si contenterà piuttosto morire, che
» soffrire qualche cosa disonorevole. Quindi, per la co-
» stumanza delle nazioni, e perchè siete già uomo, noi
» vi adottiamo con questi cavalli, che v'inviamo. »
Cassiodoro, lib. 4. lett. 2. trad. da *Montesquieu*, *Esp. des lois* lib. 18 cap. 28.

(25) *Si quis procreationem filiorum vel filiarum non habuerit, omnem facultatem suam, in præsentia regis, sive vir mulieri, vel mulier viro, seu cuicumque libet de proximis vel extraneis, adoptare in hæreditatem vel ad fatinii per scripturarum seriem, seu per traditionem, et testibus adhibitis, secundum legem ripuariam licentiam habeat.* (*Capitolazione* del 7.° secolo, estratta dalle leggi *ripuaires*, rapportata da *Baluse*, nel *Recueil des Capitulaires*, tomo 1, pag. 39, ult. ediz.)

Qui filium legitimum non habuerit, et alium quemlibet heredem sibi facere voluerit, coram comite, vel coram rege et scabinis, vel misso dominico qui tuuc ad justitiam faciendam in provincia fuerint ordinati, traditionem faciat. (*Capitolazione* estratta dalle leggi dei Longobardi, sotto Carlomagno, rapportata da *Lindenbrok*, pag. 608, tomo 1.)

Ecco la formola dell' adozione, presa da Marculfo, che viveva nel secolo settimo. Vien rapportata nello stesso *Recueil des Capitulaires*, tomo 2, pag. 413.

Domino fratri illo ille. Dum peccatis meis facientibus, diu orbatus a filiis, et mihi paupertas et infirmitas afficere videntur, et te juxta quod inter nos bonæ pacis placuit atque convenit, in loco filiorum meorum visus sum adoptasse; ita ut dum advixero, victum et vestitum, tam in dorso, quam in lecto, seu calceamentum, mihi in omnibus sufficienter impertias et procures, et omnes res meas quascumque habere videor, tam manso, vinea, prato, peculio, seu reliqua supellectile domus mei, salvo jure illo, me vivente in tua potestate recipere debeas: propterea tibi hanc epistolam fieri decrevi, ut neque ego, nec nullus de heredibus meis, aut quicunque hanc convenientiam inter nos factam emutare

non possit , sed sicut superius continetur , mea necessitate , dum advixero , debeas procurare , et omnes res meas , et ad præsens , et post meum discessum , in tua potestate permaneant, et quod tibi ex inde placuerit faciendi liberam habeas potestatem.

Due altre formole somiglianti , trovansi raccolte da Lindenbrok nella stessa Raccolta di *Capitolazione* , tomo 2. pag. 526, e 527.

Sirmond ne riporta un' altra simile. Vegg. la stessa raccolta, tomo 2. pag. 481. È da notare però, che vi è una clausola la quale prevede il caso in cui l'adottando abbia il padre naturale, ed in cui si dice, che egli esce dalla potestà di costui per passare in quella dell'adottante. *Mihi placuit ut illum , una cum consensu patris sui , in civitate illa cum curia publica, de potestate patris naturalis descendentem , et in meam potestatem venientem , in loco filiorum adoptassem.* Ma quantunque questa formola riguardi coloro ch' erano regolati dal diritto Romano, non altro da essa si raccoglie, se non che l'adottato abbandonava la casa del padre naturale per passare in quella dell'adottivo. Non poteva avvenire alcun cangiamento di stato in rapporto alla famiglia naturale, mentre Giustiniano gran tempo prima aveva stabilito, che l'adottato rimaneva sotto la potestà del padre naturale.

Lobineau nella sua *Storia della Brettagna* , tom. 1, pag. 63 , fa menzione di una donazione fatta da una signora chiamata *Roïantdrech* ad un tal *Salomone* , Duca di Brettagna , con cui lo adottò per figlio , avendo perduto il proprio , e mentre aveva ancora due figlie. L' atto vien riportato in esteso nelle pruove , tomo 2 , pag. 19 , ed è del nostro secolo.

Cum enim legaliter liceat unicuique nobilium de rebus suis propriis , sive de hereditate propria , facere quidquid voluerit , aut cuilibet personæ commendare , aut quemlibet in filium super eam adoptare , *idcirco* Roïantdrech, *Lovenani filia , post mortem filii mei , even orbatam destitutam auxilio filiorum meorum me cernens , adii venerabilem Principem Salomonem* , ipsumque quasi proprium filium et ex carne mea genitum , super totam meam hereditatem recepi . . . . *Et quandiu vixero ipse me custodiat ac defendat super hoc quod teneo, et* post mortem meam totum recipiat , *nisi quantum illi*

placuerit filiabus meis, id est sororibus ejus, dare. Factum est regnante Carolo Rege, ipso Salomone dominante Britanniam etc.

In generale osservo, secondo l' uso di quei tempi, che, ove le istituzioni contrattuali erano sconosciute, allorchè si voleva assicurare la successione a persona diversa dagli eredi legittimi, si diceva: *Facere sibi heredem, adoptare super hereditatem suam.* Si sceglieva un erede che rispetto ai collaterali faceva veci di figlio. Questa non era al certo un' adozione propriamente detta.

Quando si creava un vassallo dicevasi: *Adoptare in militem.* Le stesse espressioni si usavano fra quelli che si congiugevano in matrimonio: *Adoptare sibi in maritum.*

Questi atti facevansi talvolta, senz'altra formalità, in presenza dei testimonj. Ciò risulta dalla prima *Capitolazione* che ho riportato; e l' atto anzidetto, estratto dalla *storia di Brettagna*, è di questa forma.

(26) Su questa specie di adozione presso i Romani, o per meglio dire, su questa istituzione testamentaria, coll'obbligo di portare il nome del testatore, possono riscontrarsi Samuele Petit nella sua *Raccolta delle leggi Attiche*, pag. 143, ed Eineccio *Antiquit. Rom. ad Institut.* lib. 1, tit. 11, n.° 18.

(27) Vegg. *Le leggi civili* di Domat 2.ª parte *delle Successioni; Discorso preliminare*, n.° 10. Alcuni autori han tentato discoprire l' origine delle istituzioni contrattuali; è però difficile rinvenire quella di una usanza. Egli è certo però, che nel diritto Romano era sconosciuto questo modo di disporre, praticato solamente in Francia nei bassi tempi.

(28) Fin dal decimoquinto secolo i giureconsulti, parlando delle convenzioni successorie, fan menzione dell' adozione come inusitata, o come non producente effetto alcuno: Masner, *Practica forensis*, tit. 16, n.° 38. Nel secolo seguente *Dumoulin* ne ha parlato come di un diritto particolare dei Romani, ed in modo da far conoscere che non mai ebbe luogo in Francia l' adozione propriamente detta. *Adoptio peculiare jus est Romanorum. Su l' antica Costumanza di Parigi*, §, 2, *glos.* 2 n.° 10.

(29) Articolo primo della costumanza di *Saint-Jean-*

de Angely. (Taluni hanno erroneamente confuso questa con quella di *Xaintonge*) « In virtù della costumanza quegli » ch'è *associato* ed *affiliato* succede all'*associante* ed *affi-* » *liante* di unita ai figli di lui, naturali e legittimi, *per* » *capi* a' beni immobili, ed acquisti immobiliari fatti » dal solo *affiliante*, e non ai beni ereditarj, giacchè su » questi la costumanza non accorda alcun lucro all'ado- » zione, se non quando gli adottati, *affiliati*, o *as-* » *sociati* vi abbiano conferito i proprj, o abbiano agli » stessi rinunciato, o altrimenti convenuto nel contrat- » to di matrimonio; giacchè in tali casi gli adottati, » *associati*, o *affiliati* succedono per capi unitamente » agli altri figli, nei beni ereditarj non meno che negli » altri. »

È impossibile ravvisar qui principj diversi da quelli riguardanti l'*associazione* de' beni, e può questo paragonarsi alle costumanze, ove la istituzione d'erede aveva luogo per *associazione*, senza matrimonio, come in quella d'*Alvergna*, tit. 15.

L'articolo 225 di quella del *Borbonese*, l'articolo 31 del titolo 8 di quella del *Nivernese*, e l'articolo 25 del titolo 23 della stessa costumanza suppongono, che due famiglie con matrimonio faccian cambio di due figli, convenendo che ciascuno nella famiglia in cui entra acquisti quei dritti che vi abbia colui il quale n'esce. E mai possibile scorgere in ciò una adozione? Son altro che convenzioni successorie, permesse solo nel contratto di matrimonio?

Lebrun, *Trattato delle successioni*, lib. 3, cap. 3, ha preteso applicare alle disposizioni di tai costumanze i principj dell'adozione tratti dal diritto romano. Non ha potuto però giungervi, ed è stato in obbligo di ripiegare su i principj dell'*associazione*; e quanto egli dice incidentemente sull'adozione secondo le leggi romane può spesso indurre in errore. Per formarsi idee esatte su ciò, bisogna rimontare alle sorgenti, ed esaminare a fondo i titoli *de adoptionibus* del Digesto, del Codice, e delle Istituzioni.

Il termine *adozione* è stato ancora impiegato per un uso che praticavasi nello spedale di carità e di elemosina generale della Città di Lione.

Alcune *lettere-patenti* di Novembre 1672, registrate

nel parlamento nel 1673, confirmative di altre del 1560, e del 1643, così si esprimono:

« Articolo 9. Per ispiegazione, ed amplificazione, ove
» ne sia il bisogno, delle nostre lettere accordate ai Ret-
» tori del detto spedale nell' anno 1643, confirmative
» della loro usanza di adottare i fanciulli orfanelli dei
» poveri abitanti di detta città, dall' anno settimo fino
» al quattordicesimo di loro età, vogliamo, che tale
» usanza sia continuata ed osservata, e che abbian essi
» su questi figli adottivi tutt' i dritti ed effetti della pa-
» tria potestà, sia in riguardo alla educazione, sia in
» caso di matrimonio, testamenti, donazioni, e qualun-
» que altro atto che i detti figli adottivi far potessero
» all' insaputa e senza il consenso dei detti Rettori; quali
» atti dichiariamo nulli, e di niun effetto: li conser-
» viamo nel dritto di usufrutto in vantaggio di detto
» spedale fino a che sono sotto la loro potestà ed am-
» ministrazione, del pari che nel dritto di succedere pel
» detto spedale ai nominati figli adottivi, in mancanza
» di fratelli e sorelle, ed anche in loro esclusione, se,
» essendo maggiori, avessero abbandonati, o lasciati ri-
» cevere i cennati adottivi dagli amministratori. Voglia-
» mo inoltre che avendo tali figli adottivi fratelli e so-
» relle, succeda loro lo spedale per la quota e porzio-
» ne solamente di un fratello, o d'una sorella; ed av-
» venendo la morte di questi adottivi dopo finita l'am-
» ministrazione, non lasciando figli, nè fratelli, o sorelle,
» senza testare, che la detta *elemosina generale* succe-
» da loro per la quota, e porzione di un solo degli e-
» redi, in preferenza di qualunque altro parente. »

Art. 12 « Ed in quanto agli altri poveri ricevuti nel
» detto spedale della carità, noi l'abbiam mantenuto e
» conservato nel dritto di succedere, in esclusione dei
» collaterali, a' beni mobili che possedevano al tempo
» della loro ricezione nel detto spedale, o che avranno
» acquistato dimorandovi, vietando ogni disposizione
» tra vivi, od a causa di morte, del pari che ogni pro-
» messa, obbligazione, ed altri contratti, o qualsiasi
» atto senza il consenso dei Rettori, sotto pena di nul-
» lità, salvo il dritto a' detti poveri di disporre degli
» altri loro beni sia in vantaggio dello spedale, sia al-
» trimenti, come loro aggradirà. Ed a tal effetto i pre-

» ti, addetti al culto di detto spedale, potranno rice-
» vere i testamenti di tai poveri, che si reputeranno
» ricevuti come se lo fossero da Notari, osservandone
» però le formalità necessarie. »

Queste *lettere-patenti* sono state confermate da altre in settembre 1729, registrate nel 1731. Sono riportate con quelle del 1672 da *Henrys*, lib. 6, cap. 5 quest. 35, unitamente a due decisioni emanate in favore dello spedale di Lione, riguardanti l'esecuzione di queste stesse *lettere-patenti*, l'una del 1647, l'altra del 1733.

Si osserva a questo proposito una particolarità. Nell' ultima decisione, *Terrasson*, avvocato dello spedale di Lione, faceva rimontare quest'uso ai tempi più remoti. Pretendeva esser una continuazione dell' adozione Romana che era in uso in Lione.

Nella precedente decisione, *Pucelle*, avvocato dello spedale ne dava un' idea differente. « Vi si è parla-
» to, ègli dice, delle adozioni praticate da Romani, e
» delle solennità, la cui osservanza era necessaria per
» la loro validità, come se quella di cui è quistione
» traesse origine di là. Ma mal a proposito. » Spiega in seguito la forma di questa specie di adozione. « Questa
» forma consiste in ciò che i fanciulli orfani presentan-
» dosi da per loro ond' esser ricevuti, o essendo portati
» all' *uficio* dai loro amici, o parenti, si fa una per-
» quisizione della loro nascita, e della loro religione da
» uno dei direttori, che s'incarica dell' informo, dietro
» il rapporto di costui sono essi ricevuti. »

In sostanza, l' oggetto di quest' uso era di accordare agli amministratori una grande autorità su questi orfanelli. Ed era necessaria questa subordinazione anche per l' interesse di questi ultimi, perchè meglio prafittassero delle istruzioni che loro dovevansi dare. Lo era egualmente per mantenere un buon governo in così vasto stabilimento.

Il diritto di usufrutto, e quello di succedere in taluni casi era poggiato sul disposto delle leggi Romane, che regolavano la città di Lione. Accordavano esse, da una parte, al padre l' usufrutto dei beni dei suoi figli, e lo spedale stava in luogo padre degli orfani; e da altra banda l'ospedale la raccoglieva la successione di certi oggetti, specialmente di quelli acquista-

ti nello stabilimento, per due titoli; cioè, come indennità di nutrimenti e cure prestate agli orfanelli; e come pena contro i genitori, che li aveano abbandonati, e che, secondo certe leggi Romane, potevano esser dichiarati indegni di succedere.

Per altro sembra che l'uso medesimo avesse luogo in Parigi negli spedali dello *Spirito Santo*, e dei *Matti*.

Sono queste le idee che raccogliamo su tal soggetto, da *Henrys*; e da *Lebrun*, il quale cita la prima decisione. *Trattato delle successioni*, lib. 3, cap. 3.

Ho veduto ricordare l'usanza dello spedale di Lione, egualmente che ciò che riguarda l'*affiliazione*, per dimostrare che l'adozione è ancor usitata in alcune parti della Francia, in alcune osservazioni che il tribuno *Challan*, ha pubblicato sull'adozione nel medesimo tempo che io mi occupava della stessa materia.

Sebbene io non approvi molte note, in quanto ai fatti che presentano; e non mi accordi con alcune opinioni del mio collega, poichè non credo, a cagion di esempio, che si possano avere più figli adottivi, eccetto il caso di due conjugi, che potrebbero adottarne due, non di meno ho letto con profitto la sua opera, e stimo esserne la lettura sempre utile ed aggradevole. Del resto ho creduto di continuare il mio lavoro, il quale non ha lo stesso piano, nè il medesimo oggetto.

(30) Siccome quest' opera è destinata ad istruire intorno allo stato attuale della legislazione riguardante l'adozione, così ho creduto dovervi trascrivere i decreti emessi su questa materia.

Decreto dell' Assemblea Nazionale de' 18 gennajo 1792.

« L'Assemblea Nazionale decreta che il comitato di » legislazione comprenderà nel suo piano generale di leg» gi civili, quelle riguardanti l'adozione. »

Decreto della Convenzione Nazionale dei 7 marzo 1793.

« La Convenzione Nazionale decreta che la facoltà di » disporre dei suoi beni sia a causa di morte, sia tra » vivi, sia per donazione contrattuale in linea retta;

» è abolita; che in conseguenza tutti i discendenti a-
» vranno un dritto eguale nelle divisioni dei beni dei
» loro ascendenti.

» Rinvia le altre proposizioni all' esame del suo co-
» mitato di legislazione per fargliene rapporto, e pre-
» sentarle un progetto di legge su i figli detti naturali,
» e *sull' adozione.* »

Decreto dei 4 giugno 1793.

« La Convenzione Nazionale, dietro il rapporto del
» comitato di legislazione, decreta che i figli nati fuori
» matrimonio succederanno ai loro genitori nel modo che
» sarà determinato. Ordina la stampa del rapporto e del
» progetto di decreto, e ne aggiorna la discussione fin-
» chè abbia inteso lo stesso comitato *tanto sul modo*
» *dell' adozione*, quanto sulle successioni in generale,
» restando il medesimo incaricato di presentar questo
» lavoro nel più breve tempo possibile. »

15 *Frimajo an.* 3. (6 dicembre 1794) *Decreto sopra relazione del giudice di pace del Comune di Beaune.*

« La Convenzione Nazionale, dopo aver inteso il rap-
» porto del comitato di legislazione sulla relazione del
» giudice di pace del comune di *Beaune*, con cui con-
» sulta sulla validità d'un' apposizione di suggelli e dello
» stabilimento di un tutore, da lui provocati per la con-
» servazione degl' interessi di un fanciullo minore adot-
» tato con atto autentico;

« Considerando che la Convenzione Nazionale ha so-
» lennemente consacrata l' adozione; che quando si e-
» sercita in vantaggio di un individuo gli assicura un
» diritto su la successione dell' adottante; che la con-
» servazione di questo diritto richiede l' impiego delle
» misure prescritte in tutti gli altri casi per conservare
» i diritti dei minori; che quindi il giudice di pace in
» tale circostanza non ha fatto che adempiere ai dove-
» ri prescrittigli dalla legge;

» Decreta non esservi luogo a deliberare.

» Decreta ancora che per l' avvenire finchè la Con-

» venzione non abbia stabiliti gli effetti delle adozioni
» fatte prima della promulgazione del Codice civile, potranno
» tranno i giudici di pace, a richiesta delle parti interessate
» ressate, togliere i suggelli per procedersi, dietro inventario
» ventario, alla vendita dei mobili, dopo una deliberazione
» zione del consiglio di famiglia, restando salvi i dritti
» delle parti, fino al regolamento. »

Decreto dei 21 fruttidoro anno 3; (7 settembre 1794), di rinvio al Comitato di legislazione.

« La Convenzione Nazionale decreta che il suo Comitato
» tato di legislazione le presenterà, nel corso dei cinque
» giorni *complimentarj* (*) un rapporto ed un progetto
» riguardante le seguenti quistioni:
» 1. L'adozione, fatta prima delle restrizioni stabilite
» dal Codice civile, in qual caso dee dichiararsi valida;
» e qual sarà il suo effetto riguardo all'eredità ec. ec.

Ordinanza del Governo dei 19 fiorile anno 8 (9 maggio 1801), *riguardante la nomina dei sindaci ed aggiunti delle comuni al di sotto di cinquecento abitanti.*

Art. 10. « Il Ministro dell'interno invierà ai prefetti,
» che li passeranno ai sotto-prefetti, per diramarli ai
» Sindaci, ed aggiunti, i modelli di atti di nascita,
» di morte, di matrimonio; di divorzio, e di adozione
» per assicurare in tutta la Francia l'uniformità degli
« atti dello stato civile. Questi modelli saranno confor-
« mi agli annessi alla presente ordinanza.

Questo arresto trovasi al 26. bullettino delle leggi, n.° 175, ed i modelli sono al bullettino 28 n.° 183.

(31) Nella prima dissertazione ho omesso di parlare dell'adozione in Roma circa i figli naturali: Vi ho sup-

---

(*) *Era questo il nome che si dava ai cinque o sei giorni che precedevano il 22 23 o 24 di settembre (principio dell'anno repubblicano francese) che si contavano per compiere l'anno solare di 365 gioni 6 ore.*

plito in questa. Ciò che dico su tal proposito è fondato su le leggi 1 4, e 7 *Cod.* de nat. lib. e su la nov. 89 cap. 7 e 12. In vero il cap. 9 di questa novella permise la legittimazione dei naturali per rescritto del principe, la qual cosa è diversa dall' adozione.

(35) Ciò ha fatto dire a Giusto Lipsio: *Non quidem a Venere milites prohibebant leges veteres, sed a Junone.* Montesquieu, *Esp. des Lois*, Lib. 27. cap. 21, osserva, che si accordò ai soldati il privilegio de' mariti per la ragione che non potevansi affatto conjugare.

(36) Vegg. *Le Supplement au Dictionnaire Encyclopedique*, articolo *Adoption*, edizione del 1776.

(37) Vegg. un frammento sull' adozione nelle *Mémoires de l' Acad. des inscrip. et belles-lettres*, tomo 13, pag. 474.

TRATTATO SU L' ADOZIONE

E

LA TUTELA UFICIOSA.

(Divisione del Trattato).

1. DIVIDERÒ questo trattato in tre parti :

Darò nella prima un' analisi ragionata della legge ;

M'intratterrò nella seconda su le difficoltà, che sono state proposte ;

Parlerò finalmente nella terza delle adozioni anteriori al Codice civile.

PARTE PRIMA.

§. I. DELLA NATURA DELL' ADOZIONE , DE' DIRITTI CHE ACCORDA , E DE' DOVERI CHE IMPONE.

(Cosa è l' adozione.)

Dalla discussione del Consiglio di Stato si ravvisa , che si era sulle prime conceputo il disegno di fare dell' adozione una istituzione politica , di eccezione al dritto comune , da divenire oggetto di ricompensa e di onore : avrebbe dovuto allora accordarsi da una grande autorità , come la legislativa. Ed in vero al solo legislatore appartiene il costituire eccezione alle leggi generali.

Ma coteste idee si abbandonarono ; l' adozione non operò cangiamento di stato ; l' adottato restò nella sua famiglia : e da quel punto fu considerata l' adozione come istituzione civile , comune a tutti i cittadini , aventi le condizioni, che sarebbe piaciuto prescrivere. Sotto questo aspetto potè affidarsene la conferma ai tribunali : di modo che può essere al presente riguardata come un contratto formato fra l' adottante e l' adottato , benchè più solenne degli ordinarj ; ovvero come un mezzo particolare ondè trasmettere il proprio nome ed i proprj beni, ma più vantaggioso de' mezzi comuni , a causa de' legami che produce (*a*).

(Continuazione.)

3. Si conobbe che l' adozione poteva essere un mezzo utile per procurare a chi non avesse figli legittimi una parte almeno delle dolcezze annesse al titolo di padre (*b*).

Si riflettè che questo mezzo doveva regolarsi in modo da esser premio ai costumi , non al libertinaggio; che allettasse la beneficenza, non

(*a*) Da Toullier, (*Diritto Civile ecc.*, tomo 2 ; num. 984) , la definisce: *Un atto solenne , che , senza far mutare di famiglia l' adottato , stabilisce fra costui e l' adottante varj diritti e doveri proprj della paternità e della filiazione.* Delvincourt , nel suo *Corso del Codice Civile ec.* tomo I , tit. IX , ad una definizione pressochè simile , aggiunge : *che prima* naturalmente *non esistevano.* Nella 2.a parte di questo trattato avremo occasione di far rilevare l' importanza di questa soggiunta.

(*b*) *Ad molliendum naturæ defectum , vel infortunium.* Teoph. *pr. Instit. h. t.*

lusingasse il celibato; che unisse co' vincoli della tenerezza, senza disciorre quei della natura; che la voce del sangue non venisse soffocata da quella dell'interesse; che finalmente i sacri diritti degli autori dei nostri giorni fossero i primi sempre nell' ordine della legge, come lo sono in quello della natura (*a*).

Si fece, in fine, non la miglior legge assoluta, ma la migliore relativa; vale a dire, la più adattata al carattere, alle abitudini, ed ai costumi del popolo pel quale si destinava.

(Chi, ed a quali condizioni si può adottare.)

4. Qualunque individuo maritato, vedovo, o celibe di ambi i sessi (*b*) può adottare; a condizione però:

Che abbia più di cinquant' anni (*c*). Con ciò non s' incoraggia il celibato. Niun uomo si proporrà mai di rimaner celibe sulla sola speranza di adottare qualora giunga a questa età.

(*a*) Si ammise perciò in certo modo l'adozione introdotta da GIUSTINIANO, dai DD. chiamata *imperfetta*, di cui nel §. 2. *Instit.* si dice . . . . . *cum filiusfamilias a patre naturali extraneæ personæ in adoptionem datur jura patris naturalis minime dissolvuntur.* Vegg. ancora la *L.* 10. *C. h. t.*

(*b*) *Eccetto* però gli ecclesiastici, e le altre persone *vincolate* da voti di castità, per le quali sarebbe cosa inconveniente di permettere l'adozione mentre non possono contrarre matrimonio. Art. 162. LL. CC.

(*c*) ULPIANO, L. 15, §. 2, *ff. h. t.*, richiedeva l'età di 60 anni, perchè pria di questa età *magis creationi studere debetur.*

Vedremo da qui a poco di quali eccezioni sia suscettibile la disposizione anzidetta.

Che non abbia al momento dell' adozione nè figli, nè discendenti legittimi. Quando si ha la fortuna di possedere la cosa, non vi è necessità di richiedere ciò che ne fa le veci (*a*).

Che abbia almeno quindici anni più della persona, che si propone adottare. La finzione debb'essere, il più che sia possibile, immagine della realtà. Quindi dee passare, fra l' età dell' adottante e quella dell' adottato, una differenza sufficiente, perchè, nel corso ordinario delle cose, abbia l' uno potuto esser padre dell' altro, art. 343 (266) (*b*).

(Del caso in cui l' adottante sia maritato.)

5. Se l' adottante fosse maritato gli sarebbe d' uopo del consenso del conjuge, purchè non lo avesse ottenuto per la tutela officiosa, di cui parleremo tra poco. Art. 344 (*267 modif.*) (c).

(*a*) ULPIANO medesimo ne assegna la ragione : *Ne aut illorum, quos justis nuptiis procreavit, deminuatur spes, quam unusquisque liberorum obsequio parat sibi: aut, qui adoptatus fuit, minus percipiat, quam dignum erit eum consequi.* L. 17, §. 3, *ff. eod.*

La eccezione dee estendersi anche al ventre pregnante.

(*b*) . . . . *plenæ pubertatis, id est decem, et octo annis*, (adoptans adoptatum) *precedere debet, L.* 40, §. 1. *ff. eod.*, perchè secondo GIUSTINIANO, §. 4, *Instit. eod.*, *Adoptio imitatur naturam.* Tra noi si è fissata la differenza di 15 anni, perchè a questa età si può diventar padre, essendo allora permesso di contrarre matrimonio.

(*c*) Poichè le nostre leggi non riconoscono la *Tutela uficiosa*, come si vedrà di qui a poco, l'eccezione contenuta nell' art. 344. del Cod. civ. non può aver luogo fra noi.

Questo consenso è indispensabile per non esporre l' unione conjugale a discordie ed a scandali, che accaderebbero spesso ove un atto di questa importanza si facesse contro il voto dell' altro conjuge.

Del resto, consentire non è adottare. Il conjuge, cui bisogna il consenso, divien egli solo adottante.

Queste son le condizioni richieste in chi vuole adottare.

(Chi, ed a quali condizioni si può essere adottato.)

6. Quelle che riguardano l' adottato sono :

Che sia maggiore di età. Art. 346 (*270 modif.*). Perchè l' adozione è un atto vicendevolmente obbligatorio, irrivocabile (tal dovendo essere quel che riguarda lo stato delle persone), non dee l' adottato esser meno dell' adottante capace di concorrervi. Senza di questa piena e matura capacità, tutta propria del maggiore, l' adottato non potrebbe irrevocabilmente legarsi (*a*). L' analisi della discussione del Consiglio di Stato dataci dal Signor Locrè (*Spir. del Codice civile*, tomo 4) ci fa conoscere, essere stata intenzione del legislatore che l' adozione fosse di sua natura irrevocabile, sotto qualunque rapporto si volesse considerare (*b*).

(*a*) L' art. 370 delle leggi civili ha modificato l' art. 346 dell' abolito Codice civile, poichè ha permesso l' adozione anche del minore, previo però il consenso o il consiglio dei genitori viventi, o l' approvazione del consiglio di famiglia.

(*b*) Vi ha chi opina potersi rivocare l' adozione col consenso di ambe le parti, fino a che non sia seguita la

(Continuazione.)

7. Bisogna del pari che l' adottando, pria di divenir maggiore, abbia formato l'oggetto delle cure dell' adottante, e che ne abbia ricevuto soccorsi, il tutto almeno per sei anni sen-

---

iscrizione sui registri dello stato civile. Delvincourt not.34 al tit. 9 si esprime così: « Poichè, egli dice, tutto rimane » nullo pel solo non proseguimento del giudizio, e dopo la » decisione, per la omissione della iscrizione nel termine in» dicato, tanto maggiormente il debb'esserlo per la espressa » dichiarazione delle parti. Sarebbe assurdo, soggiunge, » non poter esse far direttamente quel che possono per i» strade indirette. » Opina altrimenti se fosse seguita la iscrizione, perchè l'adozione consumata conferisce all' adottato una specie di nuovo stato civile, di cui non può disporsi di propria autorità. E poi se il fine dell' iscrizione è di pubblicar l'operato, converrebbe iscrivere la rivocazione per distruggere questa pubblicità con un altra contraria, onde evitare i pregiudizj negl' interessi de' terzi, che altrimenti potrebbero derivarne; nè di ciò vi è parola nel Codice. Finalmente, secondo lo stesso autore, l' adozione non è che un dono della successione, ed a questa non può rinunciarsi priacchè si apra.

Questo sentimento, conforme alla nota regola di dritto: *Nihil esse tam naturale, quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est*, dataci da ULPIANO nella *L. 15 ff. De R. J.*, viene anche abbracciato da TOULLIER, n. 1002, e seg. Questi inclinerebbe anche ad estenderlo al caso, in cui fosse seguita la iscrizione, purchè questo nuovo consenso venisse omologato dai tribunali medesimi, che omologarono il primo; e ciò tanto maggiormente in quanto che è uniforme al Codice Prussiano, che servì di modello nella redazione di questo titolo del Codice francese. Egli però non si azzarda decisamente per l'affirmativa, stante la opinione di LOCRÈ, riportata dall' autore.

za interruzione. Art. 345 (268, e 269 *modif.*) (*a*).

È questo un mezzo sicuro affinchè l'adozione non sia l'effetto del capriccio, ma di un sentimento consolidato dal tempo e dalla riflessione.

(Del caso in cui l' adottando abbia i suoi genitori.)

8. Ciò non è tutto : la legge non vuole che il maggiore, il quale abbia i suoi genitori, sia, nel contrarre questo vincolo in loro dissenso, più libero che nel matrimonio. Lo sottopone perciò alle obbligazioni medesime, perchè ha avuto in mira di conservar tutti i dritti della patria potestà.

Quindi, come nel matrimonio, colui il quale si presenta per esser adottato dee dimostrare di averne ottenuto il consenso dai suoi genitori, qualora non abbia compito l'anno vigesimo quinto, o di aver chiesto il loro consiglio, se li abbia oltrepassati. Art. 346 (270 *modif.*) (*b*).

(*a*) Questa circostanza non è ora richiesta. Gli art. 268 e 269 delle nostre LL. CC. hanno cangiata la regola dell'art. 345 del Codice abolito, secondo cui l'adozione era permessa nei soli quattro casi in detto articolo enunciati. Ora tra noi si può adottare qualunque persona senza limitazione alcuna, purchè concorrano nell'adottante i requisiti dell'art. 266. Vien dispensato il requisito dell' età nell' adottante nel caso questi voglia adottare un individuo di cui abbia avuto cura per sei anni almeno nel la sua età minore

(*b*) Secondo l' art. 267 LL. CC. si può adottare, tra noi, anche il minore di anni 21. Lo stesso articolo, in mancanza dei genitori, richiede l' approvazione del consiglio di famiglia per l'adozione del minore di anni 21 ; formalità la quale è indispensabile anche per

Quest' obbligo imposto all' adottando è una conseguenza del principio che l'adozione, com' è stabilita fra noi, non reca verun pregiudizio ai dritti di famiglia.

(Dell'adozione di colui il quale abbia salvato la vita all'adottante in un combattimento, o liberandolo da un incendio o dalle acque. — Cosa debba intendersi per *combattimento*.)

9. La condizione di aver ricevuto assistenza dall' adottante non è necessaria nell' unico caso, in cui l' adottato abbia salvato la vita all' adottante, sia in un combattimento, sia in un incendio, sia in un naufragio (*a*). In niuno di questi casi è necessario che l' adottante abbia cinquant' anni compiti, nè che vi sia la differenza di quindici anni tra l' età di lui, e l' età dell' adottato. Basta ch' entrambi sieno maggiori (*b*), onde l' atto acquisti il carattere della irrevocabilità, e che l'adottato sia più giovine dell' adottante, atteso il principio della istituzione di quest' atto, che tende ad imi-

rendere valide le stipulazioni del minore, giusta le regole del diritto contenuta negli art. 287 *e seg.* delle LL.CC.

È da notare che la legge non si esprime sul caso in cui uno dei genitori dissenta dall' adozione, e su di ciò non può dirsi che vi sia una giurisprudenza stabilita. Gli scrittori di diritto nuovo sono divisi in opinioni; noi crediamo che, secondo le regole del diritto romano, il quale accordava la superiorità all' uomo, in caso di dissenso debba prevalere l' opinione del padre.

(*a*) L' adozione che ha luogo in questi casi vien detta *Rimuneratoria*, laddove negli altri si appella *ordinaria*. Vegg. TOULLIER num. 385.

(*b*) Poichè tra noi può adottarsi anche il minore, basta ora che il solo adottante sia maggiore (art. 269 LL. CC.)

tar la natura. art. 345 (*269 modif.*), 346 (*270 modif.*)

Questa eccezione particolare dee considerarsi come un novello stimolo agli atti di generosità. L'adozione diviene allora l'effetto della riconoscenza, il premio di un servigio, ch'è impossibile di valutare, e che non si poteva neppure prevedere. Il trasporto, che spinge un essere generoso a salvare la vita al suo simile, esponendo la propria, è indipendente dalla sua età, del pari che l'accidente il quale vi dà luogo è indipendente dall'età dell'individuo il quale n'è colpito.

Il vocabolo *combattimento* (*combat*) impiegato nell'art. 345 (269) è generico, e non dee intendersi negli angusti limiti di un senso grammaticale. La disposizione debb'essere naturalmente estesa, per identità di ragione, a colui il quale abbia salvato la vita all'adottante in una occasione effettivamente pericolosa, come sarebbe in un attacco di briganti armati. La legge non poteva specificar tutti i casi, e si è contentata di una indicazione generica, lasciando il dippiù alla prudenza de' giudici.

Nel resto le altre condizioni prescritte per la validità dell'adozione, richieggonsi in questo caso particolare, egualmente che in ogni altro.

(Possono adottarsi più persone? — Una stessa persona può essere adottata da più?)

10. In qualunque caso il medesimo individuo può adottar più persone. La induzione si trae dalla terza parte dell'articolo 348 (*160 num. 4.°*).

Per contrario la stessa persona non può essere adottata da più individui. Non si può aver per finzione più padri, come nol si può naturalmente. Per altro il possono due conjugi, e questa eccezione è fondata sulla intima unione risultante dal matrimonio. Art. 344 (267). Essi possono farlo con uno stesso atto, o con atti separati, ed in una medesima o in epoche diverse.

(Del nome che dee portar l'adottato.)

11. Senza dubbio l' adottante dee desiderare, che l' adottato porti il suo nome: egli si onora di ciò che ama, e trova una seconda vita nell' oggetto delle sue affezioni. Al certo la legge non gli niega un simil favore; ma non permette che per ciò sparisca il distintivo della famiglia, alla quale l' adottato non lascia di appartenere.

Egli quindi prende il nome dell' adottante senza lasciar quello che gli accorda la nascita. Questo rimane al suo luogo, l' altro solamente vi si aggiunge. Art. 347 (271).

(L' adottante e l' adottato son tenuti a prestarsi vicendevolmente gli alimenti.)

12. Quantunque l' adozione non distrugge le naturali obbligazioni fra l' adottato e la sua famiglia, nondimeno produce de' nuovi legami che molto si assomigliano a quei della paternità. Sarebbe, per esempio, intollerabile che l' adottante ed il figlio adottivo fossero reciprocamente liberi a negarsi de' soccorsi, qualora uno fosse nell' opulenza, l' altro nella miseria.

Quindi, secondo il Codice, essi sono tenuti a somministrarsi gli alimenti negli stessi casi, ne' quali se li debbono reciprocamente i genitori ed i figli. Ciò non impedisce che l'adottato ed i suoi genitori non restino del pari sottoposti ai doveri medesimi. Art. 349 (173).

(Tra quali persone è vietato il matrimonio, sotto rapporto il dell' adozione.)

13. Non legami di sola tenerezza e di riconoscenza produce l'adozione; ma quelli eziandio che concernono la pubblica decenza.

Il matrimonio è quindi vietato fra l' adottante, l' adottato, ed i suoi discendenti, art. 348 (159).

Tra i figli adottivi di uno stesso individuo. Art. 348 (*160 num.* 4.°).

Tra l' adottato ed i figli che potrebbero sopravvenire all' adottante. (*Art. cit.*) (*a*).

Tra l' adottato ed il conjuge dell' adottante, e reciprocamente tra l' adottante ed il conjuge dell' adottato. Art. 348 (159).

Questi divieti son fondati sulla decenza e su i costumi; e non si estendono nella famiglia naturale, nè vanno, per esempio, fino agli affini tanto de' figli adottivi, quanto di quei che potrebbero sopprayvenire all' adottante. Neppure si protraggono fino agli zii, od alle zie, perchè non vi esistono gli stessi motivi, non operando l' adozione alcun cangiamento di famiglia.

(a) Il sovrano può dispensare a questi ultimi due impedimenti; art. 161 LL. CC.

(Del diritto di successibilità dell'adottato.)

14. Per questo motivo medesimo l' adottato non acquista alcun diritto di successibilità su i parenti dell'adottante, nè costoro su l'adottato.

Vi è anche dippiù: questi diritti non sono reciproci fra l' adottante e l' adottato. Questi succede al padre adottivo, e prende nella successione di costui una quota eguale a quella, che avrebbe avuto se fosse stato legittimo. Art. 350 (274).

Quindi la riserva sulle donazioni e su i testamenti, stabilita pei figli legittimi, s'appartiene egualmente agli adottivi (*a*).

Poichè la sopravvegnenza di figli legittimi, non distrugge l'adozione, costoro succedono cogli adottati al padre adottivo. Dee dirsi lo stesso dei legittimati *col susseguente matrimonio*, benchè nati pria dell' adozione, la quale dee aver preceduto tal matrimonio. Niun fatto, od avvenimento può privar l' adottato di un dritto una volta acquistato.

(Del diritto dell'adottante, o de' suoi discendenti, in caso di premorienza dell' adottato senza prole, sulle cose donate dall' adottante, o provvenute dalla sua successione. — Condizioni annesse a questo dritto.)

15. L' adottante però non mai succede all' adottato, ancorchè morto senza prole. La di costui successione si deferisce alla sua fami-

(a) Dee intendersi ciò per le donazioni posteriori all' adozione. Veggasi Toullier n. 1011.

glia naturale, alla quale non ha cessato di appartenere.

Se non che l'adottante, o i suoi discendenti han dritto di riprendere quel che l' adottato ricevè dall' adottante medesimo, ovvero raccolse dalla sua successione, qualora l'adottato muoja senza discendenti legittimi. Art. 351 (275).

Più condizioni van connesse con questo dritto.

1.ª Non può esercitarsi se non su i beni che si trovano in ispecie nella successione dell' adottato.

La legge non esprime, se a questi oggetti debbonsi assimilare il prezzo che potrebbe esser dovuto, e l' azion di ricupero che il defunto poteva ancora esercitare.

A prima vista sembra di sì. Ed infatti pare evidente che lo spirito della legge sia stato di non poter l' adottante impugnare le alienazioni che se ne fossero fatte, nè pretendere veruna indennità su i beni dell' adottato; di limitare, in somma, il suo dritto a riprendere quel che ha donato, quando l' oggetto possa restituirsi, senza risultarne perdita, o deteriorazione alcuna sugli altri beni devoluti alla famiglia naturale. Or non può dirsi che il prezzo dovuto tuttora alla successione del donatario, per l' oggetto che il donatario avesse alienato, o l'azion di ricupero ch' egualmente esistesse, rappresentino gli oggetti medesimi; che non vi è confusione del prezzo o dell' azione cogli altri beni; e che i parenti, i quali han dritto agli altri beni non risentano maggior danno per la riversione esercitata sul prezzo o su l'azione, che per la riversione dell' oggetto trovato in ispecie?

D' altronde, si può rispondere, che questo diritto di riversione si dee contenere ne' precisi limiti dalla legge fissatigli, perchè esce dalla sfera della regola comune.

La legge quante volte ha voluto che il diritto di riversione si estenda sul prezzo, e sull' azion di ricupero, non meno che sull' oggetto esistente in ispecie, non ha omesso di dirlo.

Lo ha detto nel titolo delle successioni, art. 747 (*670*), nel parlare del dritto di riversione degli ascendenti sulle cose da essi donate ai loro figli o discendenti morti senza prole.

Lo ha detto benanche nello stesso titolo, art. 766 (*681*), riguardo al dritto di riversione de' fratelli e delle sorelle legittime su i beni, che il figlio naturale abbia ricevuto dai genitori premortigli, quando anch' egli muoja senza prole.

Dal non essersi quindi soggiunto lo stesso nel dritto di riversione accordato all' adottante coll' art. 351 (*275*) debbesi fondatamente conchiudere che il legislatore non lo ha voluto affatto. Senza dubbio il legislatore lo ha considerato come meno favorito degli altri (*a*).

Proseguiamo intanto con ordine la serie delle condizioni.

2.ª Questo dritto compete soltanto ai discendenti dell' adottante. La legge ha voluto restringerlo, anzich' estenderlo.

3.ª L' adottante, o i suoi discendenti debbono contribuire al pagamento dei debiti;

(a) Gli scrittori di diritto non sono di accordo su di ciò. Toullier segue l' opinione del nostro autore. Delvincourt, e Malleville sono di avviso contrario. Il sentimento dei primi ci sembra più fondato.

Riprendono perciò quel ch' è stato donato piuttosto a titolo di successione, che a titolo di riversione.

Cotesta contribuzione al pagamento dei debiti dee farsi *pro modo emolumenti*, in proporzione, cioè, del valor degli oggetti ripresi, rispetto a quello degli altri beni.

4.ª Se l'oggetto è obbligato, o prescritto da terzi, la preferenza è sempre per essi. Art. 331 (375).

La legge eguaglia questa obbligazione all'alienazione. E la prescrizione è una vera alienazione. In entrambi i casi l'oggetto non appartiene alla successione, ed è considerato come più non esistente nella medesima (*a*).

(Del caso in cui i figli, o discendenti dell'adottato premorto all'adottante gli premuojano anch' essi.)

16. Avrebbe l'adottante lo stesso dritto sugli oggetti medesimi, ancorchè sieno stati ereditati dai figli, o discendenti dell'adottato premorto, se premorissero anch' essi all' adottante medesimo; ma questo diritto gli è puramente personale, e perciò non trasmissibile ai proprj eredi.

(a) Potrebbe domandarsi, se gli oggetti, di cui l'adottato abbia disposto con testamento, sieno sottoposti a questo dritto, quando d' altronde riunissero tutte le altre condizioni dalla legge richieste. Il signor Delvincourt è per la negativa. « È successione legittima egli dice, perchè deriva dalla sola legge, ed è massima, che in » materia di successione, eccetto il caso di riserva, » la disposizione dell' uomo distrugge sempre quella della legge. »

Anzi sarebbe estinto se l'adottante premorisse ai discendenti dell'adottato, e tali oggetti, da essi raccolti, si confonderebbero cogli altri beni della loro successione, coi quali apparterrebbero ai proprj parenti legittimi, senza che, in mancanza, possano riclamar cosa alcuna gli eredi in linea retta o collaterale dell'adottante.

Abbiamo avuto occasione di dire, che questa distinzione è fondata sull'essere il dritto di riversione una derogazione al dritto comune, per cui debb' esser ristretto anzichè esteso: e tutte le volte che tal derogazione non sembra rigorosamente necessaria, conviene attenersi alla regola generale.

Quel che si è detto risulta tutto dall' art. 382 (276), ove si stabilisce, che se, vivente l' adottante, e dopo la morte dell'adottato, muojano senza prole i figli, o discendenti di quest' ultimo, l' adottante succederà nelle cose donate; questo dritto sarà però inerente alla sua sola persona, e non trasmissibile ai proprj eredi, ancorchè discendenti.

Questo medesimo articolo, quantunque a prima vista sembri chiaro e preciso, lascia nondimeno qualche dubbiezza. Infatti se l' adottato premuoja all' adottante, lasciando più figli, non può presumersi che muojano tutti ad un tempo. E poichè la loro morte viene successivamente, non dovrebbero i fratelli e le sorelle superstiti dividersi tutti i beni lasciati dal defunto, ancorchè provvenienti dall' adozione?

L'affermativa non presenta difficoltà. Il dritto di riversione, non si apre se non nel momento in cui, vivente l' adottante, niuno più

esiste della prole dell' adottato. Supponendo perciò che questi abbia ricevuto dall' adottante 48000 fr., e abbia lasciato tre figli, ciascuno di essi dovrebbe prendere 16000 fr. Or morendo tutti tre successivamente, i superstiti succederebbero a questa somma in esclusione dell' adottante, il quale in morte dell' ultimo prenderebbe tutto il donato, se ancora si trovasse esistente nella successione di costui (*a*).

Ciò aveva luogo nella reversione ordinaria stipulata in una donazione; e dee anche aver luogo presentemente: gli stessi motivi il richieggono nel caso particolare di questo art. 352 (276).

§. II. *Delle formalità dell' adozione.*

(Oggetto di queste formalità.)

17. Le formalità stabilite per l' adozione non han solamente per oggetto il comprovarne la validità; ma sono nel tempo stesso destinate a contestare la capacità delle persone, fra le quali avrà luogo. Le precauzioni perciò, che la legge vi adopra, le verifiche che prescrive, nel mentre che assicurano l' interesse pubblico in nulla offuscano la riputazione de' privati.

(a) Il nostro autore, nell' articolo *Riserve*, inserito nel *Repertorio del sig. Merlin*, sviluppa le teorie generali, che risguardano questo diritto di reversione; e con ispecialità nella *Sez. II*, *§. II*, *num.* 5, analizza, con la sua solita precisione, le quistioni, che possono sorgere nell' esercitarlo, quando gli oggetti donati consistono in ispecie monetate.. Basta quindi riscontrare il detto articolo.

(Quali formalità debbono adempirsi innanzi ai Giudici di Pace, quali innanzi ai tribunali di prima istanza.)

18. Per giungere all'adozione, preliminarmente fa d'uopo, che le parti interessate si presentino innanzi al giudice di pace (*a*), che debb'essere quello del domicilio dell' adottante. Art. 353 (277 *mod.*) (*b*).

Questo magistrato riceve le dichiarazioni di costoro, e ne redige processo verbale, rilasciandone copia agl' interessati.

Si è quistionato, se l' adottato può innanzi al giudice di pace farsi rappresentare da un proccuratore : può dirsi lo stesso dell' adottante?

A' termini dell'art. 353 (277 *modif.*), sembra ch' entrambi debbano comparire in persona, e pare che debba esigerlo un atto importante quanto l' adozione.

Nondimeno la corte di appello di *Bruxelles*, con decisione de'22 aprile 1807, pronunziata contro alle conclusioni del Signor Merx, sostituto al procurator generale presso quella corte, ha dichiarato *esservi luogo all' adozione di Pier-Fran-*

(a) Tra noi, innanzi al giudice regio del circondario del domicilio dell' adottante.

(b) Se l'adottando sia un minore dee presentarsi unitamente alle persone che debbono autorizzare l' atto dei minori, giusta il disposto nell' art. 270. (Veg. quel che abbiamo detto nel num. 8 del presente trattato). È questa un' aggiunzione fatta all' art. 353 coll' art. 277 delle LL. CC. Comunque sembra che questo articolo richiegga la presenza personale di coloro i quali debbono autorizzar l' atto, pur tutta volta crediamo che sia anche sufficiente di presentare il loro consentimento, scritto in forma autentica.

cesco Debruyac , benchè innanzi al giudice di pace fosse stato rappresentato da un proccuratore (*a*). Questa decisione vien riportata nella Raccolta di giurisprudenza del Codice civile, vol. 8 , pag. 319.

L' atto contenente il rispettivo consentimento dell' adottante e dell' adottato, dovrà sottoporsi all' omologazione : a tal uopo la parte più diligente ne presenta una copia al proccuratore del Re presso il tribunale di prima istanza del domicilio dell' adottante. Art. 354 (*378 modif.*).

Deesi ciò fare entro i dieci giorni consecutivi (*b*). Il Pubblico Ministero l' esamina, e si assicura se fra le parti vi esistano degl' impedimenti.

Indi l'affare passa al tribunale, e nulla si pubblica di quel che si fa, fino a quando non siasi definitivamente deciso.

(a) Il Sig. Delvincourt segue la opinione della Corte reale, anzichè il sentimento del nostro autore , e par n' abbia ragione. Il fare un atto col ministero di un procuratore è di diritto comune permissivo ; dee quindi aver luogo finchè o espressamente, o almeno per induzione , possa ricavarsi la volontà contraria del legislatore ; il che pare non potersi dire nella specie proposta.

(2) *Quid* se l' atto si presentasse dopo i dieci giorni? Il termine designato è un termine di rigore , tal che rimane nullo l' atto contenente il consenso , e dee ripetersi l' atto medesimo ? La negativa ci sembra più fondata. La legge non commina nullità , e trattandosi di penale non può supplirvisi. D' altronde nel determinar cotesto periodo sembra che la legge abbia divisato piuttosto di dare un incitamento al celere perfezionamento dell' atto , anzichè infligere una penale che a nulla influisce.

(Delle verificazioni da farsi dal tribunale.)

19. I giudici riuniti nella camera del consiglio, non già in pubblica udienza, art. 356 (279), debbono verificare;

1.° Se concorrono tutte le condizioni richieste dalla legge;

2.° Se la persona, che intende adottare, goda buona fama.

Quest'ultima verificazione non è meno essenziale della prima: dessa tende a rendere rispettabile una istituzione, che in contrario si degraderebbe ben presto; ad onorare la classe degli adottanti; a proteggere quella degli adottati; a prevenire le adozioni scandalose, o nocevoli; ad autorizzare soltanto le oneste e le utili.

Raccolte le analoghe informazioni il tribunale emette la sentenza, che debb' esser preceduta dalle conclusioni del Ministero pubblico, senz' aver bisogno di alcun' altra formalità.

(Della sentenza.)

20. La sentenza non dee esprimere i motivi. Si è creduto che il silenzio, benchè inseparabile dall' arbitrio, era preferibile alle manifestazioni, che potrebbero macchiare l' onore delle parti. Si è creduto più conveniente di riportarsi alla delicatezza de' giudici, che di esporre i magistrati a scandalose lutte cogli offesi.

La sentenza, che come si è detto, è una mera omologazione, dee restringersi a dir solamente: *vi è luogo*, o *non vi è luogo all'adozione*: art. 365 (280).

(Quali formalità debbonsi adempiere nella corte di appello.)

21. Fra il mese dal dì della pronunziazione della sentenza la parte più diligente si dirige alla corte reale, affinchè la confirmi o la riformi. Art. 357 (281).

La stessa istruzione per le verificazioni: lo stesso secreto nelle deliberazioni : lo stesso silenzio circa i motivi. La decisione debb' esser concepita in questi termini : *La sentenza è confirmata , o la sentenza è riformata* : *perciò vi è luogo, o non vi è luogo all' adozione.*

Questa decisione verrà pronunziata alla pubblica udienza , e se ammetta l' adozione sarà affissa. È nelle facoltà della corte il determinare i luoghi , ed il numero degli affissi: art. 358 (282).

(Le parti hanno la facoltà di ricorrere in cassazione.— Osservazioni su di ciò.)

22. La legge non determina se le parti possano ricorrere per annullamento. Sembrerebbe sulle prime che abbia taciuto , perchè questo mezzo è di dritto comune. Giova però fare delle osservazioni importanti.

Non bisogna perder di vista che in questa materia, come abbiamo testè osservato, i giudici non si determinano soltanto per motivi di forma , ma posson basare le loro sentenze unicamente sopra ragioni di morale , senza esser tenuti a renderne conto.

Quindi pare , sotto questo punto di veduta, che non si possa ricorrere per annullamento, poi-

chè niuna autorità può chiedere conto ai giudici dei motivi, che li han determinati. E perciò non si concepisce l' idea di tal ricorso, quando si è dichiarato non esservi luogo all' adozione (*a*).

Per contrario, se siasi dichiarato di esservi luogo all'adozione, le sentenze dovrebbero essere suscettibili di riforma qualora non si fossero adempiute le formalità prescritte dalla legge; come, per esempio, se avesse pronunziato un giudice diverso da quello del domicilio reale dell' adottante, ec.

Ma sarebbe questo il caso del ricorso? La negativa sembra evidente. È stabilito non esservi adito a questo mezzo se non quando si tratta di una sentenza, in cui si è stato parte, e dopo la notificazione giudiziaria, la sola che fa decorrere i termini per produrlo (*b*).

Ciò non concorre nella materia in esame. Gli eredi dell'adottante sono i soli che avrebbero principalmente interesse a far pronunziare la nullità dell' adozione; ma essi non sono intervenuti nel giudizio, nè possono intervenirvi dacchè i loro diritti non si aprono se non in morte dell'adottante. Dunque allora solamente potrebbero impugnarla.

Ma, per le addotte ragioni, neppur questo sarebbe il caso del ricorso. Essi otterrebbero

---

(a) Ed in vero così decise la corte di cassazione di Francia il dì 14 novembre 1815, (Sirey, tomo 16, parte 1.a, pag. 45, e seg.); soggiunse però . . . . . *quante volte contro tal decisione non si allegasse* alcun VIZIO DI FORMA; il che giustamente modifica l' opinione dell' autore.

(b) Art. 582 LL. di Proc. civile.

l' intento, domandando al tribunale che l'avrà pronunziata, la nullità dell'adozione come *surrettizia*, a causa della inosservanza delle formalità prescritte dalla legge, o perchè l' adottante, o l'adottato non sieno stati nei casi, o nelle condizioni dalla legge richieste per darsi luogo all' adozione, salvo allora il percorrere i diversi gradi di giurisdizione ordinaria.

Anche il signor Locrè ha adottato la stessa opinione. Questo autore nella pag. 348 del tomo 4 dello Spirito del Codice civile, dopo l' analisi della discussione del consiglio di stato, non che dei discorsi, si esprime così:

« Ciò dimostra la natura del potere confi-
» dato ai tribunali: desso è puramente discre-
» zionale. Ed in fatti nelle loro mani la leg-
» ge affida il deposito de' costumi; la loro
» coscienza è quella del pubblico; ed è per-
» ciò che non sono sottoposti alle ordinarie for-
» malità delle altre sentenze. Fanno tutto nella
» camera del consiglio, e senza che debbano
» render conto de' motivi della loro decisione. »

E nella pag. 351 soggiunge: «In generale, ed
» in ogni caso, l'adozione non può essere impu-
» gnata se non per mancanza di alcuna delle for-
» malità richieste. La verificazione n'è commessa
» al tribunale, che difficilmente può essere in-
» gannato, ed è permesso alle parti interessate di
» illuminarlo. Vi sono sufficienti formalità per far-
» le mettere in guardia; e le parti possono presen-
» tare delle memorie ai magistrati incaricati del
» ministero pubblico. *Finalmente, quando il*
» *tribunale fosse stato ingannato, l'adozione sa-*
» *rebbe surrettizia, e potrebb' essere impugnata,*
« *come pronunziata su di un esposto non vero.*

V'è però un caso, in cui il ricorso potrebb'essere non solo ammessibile, ma eziandio necessario, anzi sarebbe l'unico mezzo da adoprarsi onde far rivocare l'adozione: parlo del caso previsto dall'art. 360 (284).

Ivi si dice, che se l'adottante muoja dopo che l'atto comprovante la sua volontà di formare il contratto di adozione sia stato ricevuto dal giudice di pace, e portato avanti ai tribunali, e pria che questi abbiano diffinitivamente pronunziato, sarà continuato il processo, e sarà, se siavi luogo, ammessa l'adozione.

Indi si soggiunge, che gli eredi dell'adottante possono, qualora credono inammessibile l'adozione, presentare al Regio Procuratore qualunque memoria ed osservazione che vogliono.

E se costoro abbiano usato di tal facoltà presentandone in fatto, in tal caso sembra che l'adozione autorizzata lo sia stata in certo modo contradittoriamente; perciò eglino, essendo diventate parti interessate, hanno aperta la via della cassazione, qualora vi sieno delle nullità, od irregolarità in contravvenzione alle formali disposizioni della legge.

(Della iscrizione dell'adozione nel registro dello stato civile).

23. Quando viene ammessa l'adozione, questa a cura di una delle parti debb'essere iscritta sul registro dello stato civile del domicilio dell'adottante. A tal uopo ella presenta copia legale della decisione della corte di appello all'ufiziale dello stato civile, il quale non può iscriver l'adozione, se non dietro la presentazione di tal copia.

Questa iscrizione dee farsi fra i tre mesi consecutivi alla pubblicazione della decisione; elasso qual termine, senza essersi effettuita, tutto

rimane annullato: art. 359 (283). « Ciò che
» riguarda lo stato degli uomini, diceva l'ora-
» tore del tribunato, non dee restare lungo
» tempo incerto, nè soggetto alla volubilità ed
» ai capricci di chicchessia. »

(Del caso in cui l' adottante muoja pria di pronunziarsi la sentenza dal tribunale di prima istanza.)

24. Non si annulla l'adozione per la morte dell' adottante, ancorchè avvenuta pria della sentenza del tribunale di prima istanza.

È almeno necessario che pria di morire l' atto dell' adozione sia stato ricevuto dal giudice di pace, e la domanda inoltrata innanzi al tribunale.

Se manchi quest' ultima circostanza l' atto formato sarebbe inutile, e sarebbe riputato come non avvenuto: art. 360 (284). In contrario l' istruzione dovrà esser continuata, e l'adozione ammessa, se vi è luogo (a).

(a) *Quid* se nella stessa ipotesi l' adottato sia morto? Potrebbe in tal caso proseguirsi l' istruzione, onde farla confermare dal tribunale? Comunque la legge si tace su di ciò, pure crediamo poter con fondamento sostenere che morto l' adottato pria di perfezionarsi l' atto, qualora non lascia prole legittima, ogni ulteriore procedimento sarebbe improduttivo di effetti civili; poichè mancherebbe la persona che sola può giovarsi di tali effetti. Qualora però l' adottato lascia prole legittima la cosa presenta qualche difficoltà. In questo caso può dirsi che i figli possono a buon diritto sollecitare ed ottenere la conferma della adozione già consentita vivente il loro genitore adottato; poichè l' atto, per quel che concerne l' interesse dei contraenti si considera completo dal momento in cui si è consentito innanzi al giudice, e l' atto del consentimento si è presentato alla omologazione del tribunale. In contrario però può sostenersi, che i diritti di successibilità non si tramandano nel caso dell'adozione ai figli dell'adottato (veg. appr. il n.° 37 del presente trattato): Noi crediamo che la negativa sia ben fondata.

*

Potrebbe nondimeno temersi che in un istante di debolezza di spirito dell'adottante gli si fosse carpita un' adozione, o che vi fosse qualche altro motivo essenziale a conoscersi. La legge , come ho avuto occasione di dirlo , permette agli eredi dell' adottante di presentare agli agenti del pubblico ministero qualunque memoria ed osservazione , che credessero utile per rischiarare la religione del tribunale.

(In qual' epoca l'adozione diviene efficace rispetto all' adottato , all' adottante , ed agli eredi di costui.)

25. La legge non determina precisamente l'epoca in cui l'adozione diventa efficace. Non indica se lo sia dal giorno del primo atto , da quello della decisione diffinitiva , oppur da quello della iscrizione. Importa però moltissimo formarsi idee esatte su quest' oggetto.

L'adozione vien costituita dall' atto celebrato dinanzi al giudice di pace. È necessaria la omologazione de' tribunali ; ma è della natura di questa formalità l'essere una semplice conferma, la quale suppone necessariamente la preesistenza di un diritto.

L' iscrizione è in verità necessaria ; dessa è una formalità estrinseca richiesta pel perfezionamento dell'adozione , di tal che , come ho notato , non vi sarebbe affatto adozione se l' iscrizione non seguisse nel termine prescritto dall' art. 359 (*383*). Ma in fino , alla iscrizione l' adozione esiste sempre fra l' adottante e l'adottato. L' adempimento di questa formalità in tempo utile fà diventare irrevocabile un' adozione di già incoata; laddove la omissione di tal formalità ne produce la rivocazione.

Conseguentemente, l'adottato succederebbe all'adottante, quando costui morisse dopo il primo atto, e dopo presentato questo innanzi al tribunale di prima istanza, quante volte si continuasse l'istruzione, e se l'adozione rimanesse approvata; giusta l'art.360 (*284 modif.*), e quindi iscritta in tempo utile.

Questo medesimo articolo lo suppone necessariamente, nel dire, che in tal caso gli eredi dell'adottante potranno, se credano l'adozione inammessibile, presentare al Ministero Pubblico qualunque memoria ed osservazione a ciò relativa. Cotesta disposizione non ha potuto esser concepita se non nel senso, che gli eredi fossero esclusi dalla successione dell'adottante per effetto dell'adozione perfezionata, potendo essi evitare questa esclusione col far dichiarare l'adozione o irregolare nelle sue forme, ovvero moralmente inammessibile. Da quest'epoca il legislatore ha inteso che l'adozione, perfezionandosi, rivestisse l'adottato di tutti i dritti di figlio adottivo rapporto, agli eredi dell'adottante.

(*Quid* riguardo ai terzi?)

26. Il fin qui detto dee intendersi solo per l'adottato verso gli eredi dell'adottante; ma io inclino a credere che non avvenga lo stesso rispetto ai terzi, contro ai quali l'adozione non dee esser efficace se non dal dì della iscrizione. Supponendo perciò, che l'adottante pria di questa formalità abbia fatto una donazione tra vivi a profitto di un terzo, l'adottato, il quale come figlio legittimo avrebbe dritto di riserva sugli oggetti donati posteriormente all'adozione

perfetta e consumata, non potrebbe in questo caso particolare esercitare tal diritto. Ed in vero, questo dritto non si appartiene al figlio sulle donazioni anteriori all' adozione, come osserverò nella seconda parte, num.° 40. La pubblicità operata dalla iscrizione è l' unico mezzo onde costituire nella società lo stato di figlio adottivo, e fino a quando tal formalità non sia adempiuta il donatario vien riputato di buona fede, e l' adozione, rispetto a lui, non è completa.

§. III. DELLA TUTELA UFIZIOSA (*a*).

(Cosa sia la tutela ufiziosa, e con quali condizioni possa aver luogo.)

27. La legge, come testè ho fatto osservare, non permette di adottare il minore: offre però un altro mezzo onde legarselo, ed è appunto la tutela ufiziosa, che è un incentivo alla beneficenza, un avviamento verso l' adozione.

E poichè questa ne forma lo scopo principale, così quegli che desidera ottenere la tutela dee in se riunire varie condizioni, senza il concorso delle quali non può adottare; cioè:

Età maggiore di cinquant' anni:

Non aver figli, o discendenti legittimi. Art. 361 (*tolto*).

(*a*) Siccome, per effetto dei pincipj stabiliti nelle nostre Leggi Civili, si può tra noi adottare il minore, così è rimasta soppressa la tutela ufiziosa. Quindi tutto ciò che il nostro autore dice in questo paragrafo è affatto estraneo all' attuale nostra legislazione.

Se egli è maritato, dee l'altro conjuge consentirvi: art. 362 (*tolto*). Il conjuge che presta il suo consenso non diventa contutore, se non quando lo abbia formalmente dichiarato; ed abbia gli altri requisiti.

Non si dà luogo alla tutela ufiziosa di un minore senza il consenso di colui, o di coloro da cui questi dipènde per gli atti i più interessanti; poichè il minore dee trovarsi sotto la potestà, o vigilanza di qualche persona in particolare, ovvero della sua famiglia in generale.

Se ha i genitori, è necessario il consenso d'entrambi:

Se l'uno è morto, basta quello del superstite:

Se lo sono entrambi, dee riunirsi un consiglio di famiglia, il quale dee consentire a pluralità di suffragj.

Finalmente, se non abbia parenti conosciuti, la legge richiede l'approvazione dell'amministrazione dell'ospizio in cui si ritrova, o della municipalità del luogo ove risiede. Art. 361 (*tolto*).

(In favore di chi sia permessa.)

Un'altra condizione del pari indispensabile è, che il minore abbia meno di quindici anni: art. 364 (*tolto*). Poichè non si diventa maggiore pria dell'età di anni ventuno, e non si può adottare il minore, è forza conchiudere, secondo l'ultima condizione, che bisognano almeno sei anni di tutela ufiziosa perchè l'adozione possa esserne la conseguenza. La tutela durante questo termine corrisponde ai sei anni di soccorsi, e di cure richieste dall'art. 345 (*268 modif.*).

Del resto la tutela ufiziosa è permessa in favore di un fanciullo di qualunque età, e nel momento istesso della sua nascita. È cosa ordinaria che si prenda il più vivo interesse verso fanciulli di tenera età, per la ragione che ai sentimenti di affezione unisconsi non di rado quei di pietà, e tal interesse fa nascere il desiderio di adottare.

(Della facoltà accordata al tutore di adottare, con una disposizione testamentaria, il pupillo durante la minore età.)

29. Ma il tempo considerevole che dee scorrere fino alla maggiore età, le infermità di chi desidererebbe divenire tutore ufizioso, o anche il solo timore di non vivere fino a quando l'adozione possa aver luogo, contrarierebbero spesso la beneficenza, impedendo di mandare ad effetto un progetto, se la legge non venisse in suo soccorso. Essa prevede, in fatti, questo caso, e permette al tutore, dopo cinque anni di tutela, di adottare il pupillo in una disposizione testamentaria.

Se dunque egli muoja pria che il pupillo sia divenuto maggiore, la sua disposizione è valida, sol però quando non lasci discendenti legittimi. Art. 366 (*tolto*).

Quindi può il tutore esercitare la sua beneficenza tanto prima, quanto dopo la età maggiore del pupillo.

Nel primo caso l'atto è a causa di morte; nel secondo è tra vivi. L'adottato però è sempre libero di accettarla, o di rifiutarla.

La legge si tace sull'accettazione dell'adozione testamentaria; ma il suo vero senso di-

mostra che sia necessaria l'accettazione, ovvero che, almeno in questo caso particolare, il minore adottato giunto alla età maggiore, possa rinunciare all' adozione ed ai suoi effetti.

In quanto al modo dell' accettazione, essendo l' adozione testamentaria un effetto della tutela ufiziosa, sembra regolare che tanto l' adozione medesima, quanto l' atto di accettazione debbansi iscrivere su i registri dello stato civile del domicilio dell' adottato, ove, come si dirà, debb' esser costituita la tutela ufiziosa.

Nondimeno l' adottato, fino a quando non manifesti la sua intenzione, dee godere degli effetti dell' adozione, ed i beni, che accorda, debbono amministrarsi come gli altri dello stesso adottato, quante volte ne abbia.

(Innanzi a qual Giudice di Pace si contrae la tutela ufiziosa.)

30. Dee applicarsi alla tutela ufiziosa il principio generale, in forza di cui qualunque specie di tutela si deferisce nel luogo del domicilio del minore. Quindi il Giudice di Pace di questo domicilio dee redigere il processo verbale della dimanda del tutore, e delle autorizzazioni dalla legge richieste. Art. 363 (*tolto*).

A questo magistrato appartiene il vigilare perchè tutto sia in regola: egli dovrà benanche ricevere le convenzioni particolari, qualora ve ne sieno.

(Delle abbligazioni del tutore.)

31. I doveri del tutore cominciano dal dì della redazione del processo verbale, e sono quelli

stessi imposti dalla natura al padre verso i proprj figli.

Dee, in fatti, il padre nutrire colui al quale diede l'esistenza, e procurargli una corrispondente educazione onde poter sussistere col proprio travaglio, senza di che egli non sarebbe utile a se stesso, e sarebbe di peso agli altri. Nutrimento, ed educazione son quindi i sacri doveri del padre. Questi ancora sono i doveri del tutore uficioso. Art. 364 (*tolto*).

Il tutore non solo ha cura della persona del pupillo, ma inoltre amministra i di lui beni. Art. 365 (*tolto*).

Poichè la tutela ufiziosa si assume per tenerezza, o beneficenza, egli è perciò che a carico del solo tutore andar deggiono tutte le spese, delle quali ho parlato: nulla può imputarsi sulle rendite del pupillo. (*Art. cit.*)

(Del caso in cui il tutore muoja durante la minore età del pupillo, senz'averlo adottato).

32. Nell'art. 367 (*tolto*) si è preveduto il caso, in cui muoja il tutore durante l'età minore del pupillo, prima che segua l'adozione, o perchè non ancor sieno scorsi i cinque anni, contando dal cominciamento della tutela; o perchè essendo scorsi, il tutore nulla più abbia fatto posteriormente.

Non sarebbe giusto che la di lui morte rendesse funesto al pupillo quel che principalmente si è fatto per suo pro, e che la tutela che doveva assicurargli, se non il vantaggio dell'adozione quando diventava maggiore, almeno la sussistenza fino a quest'epoca, lo privasse repentinamente del bisognevole.

È regolare il supporre che il tutore, se non fosse stato prevenuto dalla morte, avrebbe da se assicurato al pupillo i mezzi di sussistenza. D'altronde nell' imprendere la tutela egli contrae un' obbligazione personale da durare fino alla maggior' età, obbligazione che non potendo più adempiersi da lui, debb' esserlo dalla sua eredità.

Se quindi i mezzi di sussistenza del pupillo non son regolati da convenzione anteriore, è d'uopo che vi provveggano gli eredi, o i rappresentanti del tutore; non già arbitrariamente col dare quel che loro sembra equo, del pari che i rappresentanti del pupillo non posson pretendere quanto desiderano: ma tutto in questa occasione debb' essere relativo ed alle facoltà del tutore, ed ai bisogni del pupillo. Se non si è d'accordo dovrà farsene la domanda al tribunale del luogo dell' apertura della successione, il quale vi pronunzierà come di giustizia.

(Dell'adozione del pupillo diventato maggiore.—Del caso in cui il tutore non voglia adottarlo.)

33. Abbiam' osservato non poter il tutore ufizioso adottare il pupillo pria della età maggiore, se non mediante disposizione testamentaria, e nel caso indicato dall' art. 366 (*tolto*), poichè, essendo l'adozione fra vivi un contratto irrevocabile riguardo ad ambe le parti, non può il minore concorrere a legarsi, come il può l'adottante.

Giunto alla età maggiore la tutela finisce, e comincia la facoltà di adottare. Diciam *facoltà*, imperciocchè è necessario che il tutore il voglia,

e che il pupillo vi consenta. In caso di adozione debbonsi osservare tutte le formalità prescritte dalla legge; la sola eccezione, è, che il tutore maritato avendo ottenuto il consenso del suo consorte nell'imprendere la tutela, non hà bisogno di un nuovo consenso per passare all'adozione.

Quando il tutore, senza venire impedito d'alcun ostacolo, non provoca l' àdozione, il pupillo ha diritto di richiederla. Il tutore non è tenuto aderirvi; ma, se il pupillo mancasse di stato, o di mezzi di sussistenza, toccherebbe al tutore il provvedervi. Dee a se stesso imputare il non avergli proccurato una educazione, che supplir potesse alla deficienza di fortuna. La prima risorsa che la sua beneficenza doveva assicurargli, era un mestiere: se non lo abbia fatto durante la minore età, debbe farlo in seguito, e perciò gli dee somministrare tutti i soccorsi per giungervi.

Qualunque obbligazione di questa specie, anteriormente contratta dal tutore, debb' esser eseguita; ma quando i soccorsi promessi sieno evidentemente insufficienti, ha dritto il pupillo di domandarne il supplimento. Art. 368, e 369 (*tolti*).

(Dell' amministrazione dei beni personali del pupillo.)

34. Se il pupillo abbia beni personali, il tutore ufizioso ne assume, come testè dissi, l' amministrazione: egli però dee renderne conto: art. 370 (*tolto*). Le formalità sono quelle medesime prescritte per la tutela ordinaria.

PARTE SECONDA.

OSSERVAZIONI SULLE DIFFICOLA', CHE SI SONO ELEVATE.

(Si può adottare il proprio figlio naturale riconosciuto? — Dissertazione e decisione su tal proposito.)

35. La più delicata quistione consiste nel sapere, se possa adottarsi il proprio figlio naturale riconosciuto.

Quando si conosceva la sola discussione del consiglio di stato sul titolo dell' *Adozione e della Tutela Ufiziosa*, com' era stata pubblicata la prima volta, si propendeva generalmente per la negativa, e non bisogna negare che non mancavano ragioni per sostenerla.

Fondandosi sulle riflessioni tratte dalla natura stessa dell' adozione, si diceva esser essa una istituzione morale in se medesima; aver per oggetto di agevolare i benefizj senza favorire il vizio; e di mitigare il dispiacere della mancanza di figli legittimi, senza offrire per consolazione la facoltà di collocare nel loro posto i figli nati da concubinato (*a*).

La legge che ha istituita l' adozione mette tale importanza alla purità della sorgente, che commette in termini precisi ai tribunali il verificare, se colui il quale vuol praticarla, goda buona riputazione. Ed in vero, non sarebb' egli promuovere il concubinato, e per conseguenza il celibato, ammettendo i frutti di un commer-

(*a*) Veggasi Merlin, *Repertorio universale*, *Articolo adozione* § 4; e Delvincourt su la stessa materia.

cio illegittimo a goder de' vantaggi di una istituzione cotanto preziosa?

La legge su le successioni stabilisce un diritto particolare pei figli naturali su i beni de' loro genitori; e l' art. 908 (*824*) prescrive che essi non possono nè per donazione tra vivi, nè per testamento ricevere cosa alcuna al di là di quello che loro è accordato nel titolo *delle Successioni*. Permettendo ora ai genitori di adottarli, non sarebbe fornir loro il mezzo per eludere cotesta disposizione? In fatti il figlio naturale adottato otterrebbe, per effetto dell' adozione, tanto quanto un figlio legittimo, nato dopo l' adozione.

Se, come non può dubitarsi, la disposizione contro ai figli naturali ha uno scopo morale, questo sparisce coll' adozione, ch' eguaglierebbe il figlio naturale al legittimo. E questo grave abuso sarebbe il solo incentivo che determinerebbe il padre ad adottare il figlio naturale.

Nè potrebbe allegarsene altro; poichè, come padre naturale, egli è il tutore ed il protettore del figlio di questa specie: egli dee sostentarlo finchè le sue forze non gli permettano di provvedervi da se: e dee alimentarlo anche quando, fatto uomo, non gli abbia proccurato un mestiere o una educazione, col mezzo di cui soddisfare i proprj bisogni.

In una parola l' unire la qualità di padre adottivo a quella di naturale non presenta altro interesse pel figlio, se non di fargli ottenere come adottivo quel che gli è formalmente negato come figlio naturale, eludendo in tal guisa disposizioni tanto sagge, e precise. Tale adozione non potrebbe aver altro oggetto se non quello di farne un erede contro al disposto della legge.

Passando in seguito alle ragioni tratte dalle disposizioni di questo stesso titolo indipendentemente dalle già tratte dalle altre, di cui ho parlato, potrà dirsi, che la legge, direttamente guardando l' adozione, supponeva soltanto quella di un individuo straniero all' adottante. Si dice in fatti nell' art. 348 (272) che *l' adottato resterà nella sua famiglia naturale, e vi conserverà tutti i dritti*. Questa disposizione fa necessariamente sorger l' idea che un individuo non sia suscettibile di venire adottato dai suoi genitori naturali. L'adozione non pare applicabile a chi è figlio di colui il quale vuole adottarlo : ed è perciò che Cujacio l' aveva definita : *actio legis qua, qui mihi filius non est, ad vicem filii redigitur* (a).

La stessa conseguenza può dedursi dall' art. 362 (*tolto*) relativo alla tutela officiosa, la quale è l' avviamento all' adozione. Quella è permessa a colui il quale vuole, durante l' età minore di una persona, *unirselo con un titolo legale*. Or il figlio naturale riconosciuto (perchè non può esservene altro in faccia alla legge) è unito a' suoi genitori dai vincoli naturali : la legge attribuisce al di lui riconoscimento dei dritti, ed impone ai genitori dei doveri, che con quei diritti costituiscono dei titoli legali.

In vero e l'adozione e la tutela uficiosa non sono permesse dagli art. 343 (266), e 361 (*tolto*), soltanto a quei che *non hanno nè figli, nè discendenti legittimi.*

(a) *Tomo I. Colonna* 726, *C.* In questo senso medesimo Delvincourt fece la soggiunta alla definizione dell' adozione.

Ma da ciò non può risultarne, che possa adottare il suo figlio naturale colui il quale non abbia nè gli uni, nè gli altri. La sola conseguenza da trarsene si è, che chi ha figli naturali, qualora riunisca le altre condizioni dalla legge richieste, potrà adottare altr' individui; poichè l'adozione è soltanto vietata a chi ha figli, o discendenti legittimi.

Finalmente, il signor Merlin nel suo *Repertorio*, articolo *Adozione*, § 3, ha benanche sviluppato altre ragioni della maggior forza, tendenti a dimostrare che, dopo la pubblicazione del Codice, non possa adottarsi un figlio naturale precedentemente riconosciuto.

Perciò la corte reale di *Parigi* con decisione de'15 *germinale* anno 12, quella di *Nimes* con due dei 18 *fiorile* e 3 *pratile* dello stesso anno, e quella di *Besanzone* con decisione del 1 *piovoso* anno 13, non hanno ammesso le adozioni dei figli naturali degli adottanti: ed il signor Merlin, che le cita, soggiunge che sebbene non sieno state motivate, poichè nol dovevano essere ai termini dell' art. 357 (281), egli si è assicurato che tutte erano state basate sul divieto di adottare i proprj figli naturali legalmente riconosciuti, che quelle corti han creduto scorgere nel Codice civile.

Ma dopo la pubblicazione del vol. 4.° dello *Spirito del Codice civile* del sig. di Locrè, quel che vi si contiene relativamente all' adozione, ha prodotto le più forti impressioni. Espone questo autore istoricamente (*pag.* 304, e *seg.*) una discussione, ch' ebbe luogo in *frimajo e nevoso* dell' anno 10, la quale, per particolari circostanze che enuncia, non era

stata pubblicata nella raccolta delle discussioni del consiglio di stato. Dessa risguarda la quistione in esame, e Locrè la riporta testualmente nei processi verbali redatti nel momento della discussione medesima.

Ivi si osserva (*pag.* 310) che la sezione di legislazione aveva presentato un articolo concepito in questi termini: « Colui il quale, nelle » forme prescritte dalla legge, ha riconosciuto » un figlio nato fuori matrimonio, non potrà » nè adottarlo, nè conferirgli dritti diversi da » quelli che produce il riconoscimento. Ec» cetto in questo caso, non verrà ammessa » alcun' azione tendente a provare che l' a» dottato sia figlio naturale dell' adottante. » Questo articolo fu messo in esame e rigettato, e la legge fu concepita in modo da non contenere un espresso divieto di adottare il figlio naturale legalmente riconosciuto.

Il timore dell' abbandono dei figli naturali da parte dei loro genitori, se fossero quest' ultimi privati della speranza di adottarli, credendosi che in certo modo ne avessero onta col riconoscerli, fu uno dei principali motivi per cui s'insorse contro al proposto articolo.

Il signor Merlin, come risulta dalla fine del paragrafo del testè citato *Repertorio*, è rimasto fortemente tocco da sì fatta circostanza, e Denevers nel *Giornale della corte di cassazione*, vol. del 1806, pag. 671, annunzia positivamente l'influenza, che l' opera di Locrè esercitò sulle menti di quel collegio.

Non si ha notizia di alcuna decisione della corte di cassazione, che abbia pronunziato so-

pra adozioni di figli naturali riconosciuti, fatte sotto l' impero del Codice civile.

Merlin, nello stesso luogo, ne cita una de' 24 novembre 1806, che ha confirmata l' adozione di un figlio naturale riconosciuto dall' adottante. La stessa è riportata da Denevers, che parla di molte altre pronunziate da corti reali, e che han confirmate somiglianti adozioni. Coteste decisioni però riguardano adozioni anteriori al Codice civile; per la qual cosa non possono servire alla quistione attuale. Le adozioni anteriori al Codice, e posteriori alla legge dei 18 gennajo 1792, che consacrò il principio dell' adozione senza determinarne la forma, e senza regolarne gli effetti, debbono esser considerate sotto di un aspetto particolare, come farò osservare nella 3.ª parte.

In questo stato di cose non può prendersi partito, se non avvicinandosi allo spirito della legge. Dacchè questa non pronunzia il divieto contro tale adozione, la conseguenza che si trae da tal reticenza debb'essere, che abbia divisato di tutto lasciare al potere discrezionale dei giudici.

Supponendo quindi che siasi rigettata l'adozione di un figlio naturale, diviene assolutamente impossibile impugnarne la sentenza, ancorchè possa presumersi esser avvenuto unicamente pel concorso di una tal qualità. La coscienza dei giudici costituisce la loro regola, e tal coscienza non può essere subordinata ad alcun' autorità.

Ma se siasi ammessa, benchè costi esser l' adottato figlio naturale dell' adottante, è difficile che la sentenza possa impugnarsi con suc-

cesso, qualora siensi adempite le formalità dalla legge prescritte, e se l'adottante e l'adottato riuniscano le condizioni dalla stessa richieste. Non si potrebbe invocare alcuna violazione di legge, dacchè dessa si tace su questa specie particolare (*a*).

(*a*) Ad oggetto di dare un completo esame della pretente quistione ci piace dare in questa nota l'analisi fattane dal Barone MOURRE, proccurator generale presso la corte di cassazione di Francia, in occasione della discussione del ricorso prodotto avverso la decisione della corte reale di *Nimes* de' 30 dicembre 1812, con cui aveva dichiarato di non aver luogo un' adozione di questa specie. Il detto magistrato espone in prima colla maggior chiarezza le ragioni allegate dal Delvincourt e dal Merlin; ricorda i formali divieti da GIUSTINIANO sanzionati nelle *Nov. LXXIV*, e *LXXXIX*. Quindi continua. « E che mai si oppone, a tutte queste ragioni? Certi antichi processi verbali del consiglio » di stato non mai pubblicati. Lo stesso storico o comentatore (Locré), su di cui si fondano, dice che *nel l'anno* 12 *fu ripresa la discussione sul Codice*, *e che tutti i progetti furono messi di nuovo in deliberazione*; (*Spirito del codice civile ec.* vol. 1. pag. 77). » Se ciò è vero, dobbiam credere non essersi voluto pubblicare se non i soli processi verbali, che diffinitivamente contenevano le vere idee del consiglio di stato, » che servir dovevano di illustrazione alla legge.

» Una seconda osservazione: Nella seduta de' 15 *frimajo* dell' anno 10 la sezione di legislazione propose il seguente articolo: *Se il figlio non ha genitori conosciuti*, *il giudice di pace convocherà quattro vicini ed amici*, *che sceglieranno un tutore speciale per acconsentire all' adozione*, *se vi sia luogo*. — Si temè che quest' articolo non favorisse l'adozione degl' illegitimi. — Fu solennemente discusso in presenza dei membri i più distinti, cioè del *Capo del Governo*, il *Ministro della Giustizia*, e dei Signori Tronchet, » e Portalis ec. ec. — Questi ultimi insorsero con forza contro alla idea di potersi adottare il proprio figlio

Coloro i quali opinano, che le idee di morale e di politica escludano l'adozione del fi-

---

» naturale riconosciuto. — Si ammise l'articolo; ma nulla
» si decise su la quistione, che ci occupa. Non si ragionò
» nel consiglio di stato dell'adozione dei figli naturali,
» se non perchè si temeva, che quest' articolo, tanto
» lontano dal consacrarne il principio, non la favoris-
» se indirettamente. Esso non la decise, imperciocchè
» non ricomparve nella redazione diffinitiva. —
» Ciò seguì nella seduta de' 6 *frimajo*. — In quella de'
» 14 dello stesso mese, vale a dire otto giorni do-
» po, il Signor Berlier in nome della sezione ne pro-
» pose un altro, che *proibiva espressamente l'adozione*
» *del figlio naturale*. — Proporre questo divieto il giorno
» 14, dimostra che nel giorno 6 nulla si era deciso: anzi
» con ciò si contesta che l'impressione rimasta nella se-
» duta de' 6 era di non doversi ammettere quest' ado-
» zione. — Comunque sia, quai membri vediam figu-
» rare in quella de' 14? Il processo verbale medesimo,
» come vien rapportato dal comentatore non ne pre-
» senta che quattro, cioè i signori, MARMONT, BER-
» LIER, EMMERRY, e REGNAUD (DE SAINT-JEAN-D'AN-
» GELY), l'unione de' quali può appena chiamarsi una
» picciola adunanza. — Fu rigettato finalmente l'articolo
» proposto dal Siguor BERLIER. — Ma, di grazia, può
» dedursi cosa alcuna da questo processo verbale, cui niuna
» pubblicità volle darsi, concepito in pochissime parole, e
» che sembra piuttosto una breve conversazione, che
» una discussione effettiva? — No, Signori: nulla vi
» si ravvisa d'intenzione legale nel consiglio di stato
» sulla pretesa possibilità di adottare il proprio figlio
» naturale.

» Non mai ha dovuto questa corte pronunziare sulla
» quistione, come attualmente si presenta. Le decisioni
» emesse in proposito riguardano adozioni mandate ad
» effetto sotto la legge transitoria. — Non sarebb' egli of-
» fendere la maestà di questo consenso poggiando il voto
» sacro della legge sulla opinione di alcuni uomini? —
» Due consiglieri di stato i signori TREILHARD, e JAU-
» BERT spesse fiate mi han detto: *Sostenete*, *sostenete*
» *questa opinione*, *che finirà col trionfare in tutti i tri-*

glio naturale riconosciuto, faran voti acciò non se ne multiplichino gli esempj. Eglino deside-

---

» *bunali.* — Il Signor Delvincourt la professa nelle scuo-
» le di dritto. — Il Signor Maleville, autore tanto
» commendevole sotto il duplice aspetto di giureconsulto,
» e di storico, si scaglia con forza contro al sistema con-
» trario. — Sarebbe in vero memorabile questa udienza, se
» la corte inserisse ne' suoi ragionamenti almeno incidente-
» mente, od anche ipoteticamente, la dichiarazione de'
» principj da' quali è animata. Che bel giorno per le
» società! Qual trionfo per la morale! Qual vantaggio per
» tutti i tribunali, che per lungo tempo uniformemente
» intesero la legge, e che non si scissero se non quando uno
» scritto nuovo aprì dinanzi ad essi una sorgente di er-
» rori, e di calamità! La corte bilancerà però le osser-
» vazioni del redattore . . . . » Conchiuse in
qualunque caso pel rigetto del ricorso. *Vegg.* Sirey, *vol.* del 1816, *P. I*, *pag.* 47.

La Corte fece diritto alle sue conclusioni: al che dovette certamente determinarsi per forza degli addotti motivi, che, sebben non espressi, pure sorgono chiari dall' aver confermato la decisione della Corte di *Nimes*, sugli stessi poggiata.

Ecco finalmente come ne parla il Signor Loiseau nell' *Appendice*, fatto nel 1819, al suo eccellente *Trattato dei figli naturali*, pag. 10, e seg. « Abbiam riportato con
» esattezza nel nostro *Trattato* ec. le ragioni favore-
» voli e contrarie a quest' adozione, e se ci astenemmo
» di emettere la nostra opinione ciò fu perchè non anco-
» ra ce l' avevamo formata. — Dopo seriissime riflessio-
» ni però, corroborate benanche dal tempo, siamo al
» presente intimamente convinti *esser quest' adozione* IL-
» LECITA, ILLEGALE, e NULLA. — Ci è sembrato, che le
» numerose ragioni, addotte contro di essa, sono determi-
» nanti e decisive; — Che la discussione del consiglio
» di stato nella seduta de' 16 *frimajo* anno 10, dai par-
» tigiani di quest' adozione presentata come vittoriosa,
» è pressocchè insignificante; — Che quest' adozione fe-
» risce evidentemente l' art. 908 (*824*); — Che final-
» mente in un tempo, in cui si rialzano gli altari, in
» cui la morale non è più un nome vano, in cui si

reranno ciò più vivamente contro quelle degli adulterini od incestuosi; giacchè disgraziatamente la possibilità dell' adozione di quelli è del pari applicabile a questi, stante la legge serba silenzio per tutti i casi.

Ma, a prescindere da ciò che può operarsi dal rispetto che tutti i magistrati nudrono pei costumi, è sommamente raro il potersi accertare se concorra in un individuo alcuna di tai qualità, a motivo che questi figli non possono essere legalmente riconosciuti. La legge si rimette per ciò alla coscienza dei magistrati, i quali si possono avvalere della pubblica opinione per norma delle proprie decisioni; ma non vi sono mezzi per poterle impugnare (*a*).

» sopprime il divorzio per dare al matrimonio maggior » dignità, è impossibile tollerare l' adozione di un figlio » naturale riconosciuto, elevando, con questo mezzo in- » diretto, il frutto del libertinaggio e della deboscia al » rango de' figli nati dal matrimonio ec. ec. ».

(*a*) Benchè pei figli adulterini ed incestuosi non possa aversi un riconoscimento, vi son però molti casi, ne' quali pel concorso di determinate circostanze essi sono di dritto riconosciuti. Eccone i principali per gli adulterini:

1.° I nati da un secondo matrimonio, dichiarato nullo dall' autorità ecclesiastica a' termini dell' art. 155, perchè contratto prima dello scioglimento dell'antecedente, da uno, o da entrambi i conjugi.

2.° Quelli che, nei casi degli art. 234, 235, e 236, sono stati dichiarati non esser figli del marito della loro madre.

Sono poi riconosciuti figli incestuosi i nati da matrimonio, che giusta gli articoli 138, e 160, vien dichiarato nullo per impedimento dirimente, risultante da parentela, o affinità.

A tutti questi debbono aggiungersi i figli nati da sacrilegio, ossia da matrimonio dichiarato nullo per-

Dopo la prima edizione di questo trattato la giurisprudenza ha seguito le idee sviluppate dalla discussione riportata da. Locrè nel tom 4. dello *Spirito del Codice civile*, testè analizzata.

Gran parte delle corti reali hanno ammesse le adozioni dei figli naturali, fatte sotto l'impero del Codice. Citerò specialmente una decisione di quella di *Bruxelles* dei 22 aprile 1807, una di quella di *Parigi* dei 9 del seguente novembre; una di quella di *Roven* dei 12 maggio 1808; ed un altra di quella di *Bruxelles* del 1810. Queste decisioni sono riportate nella *Raccolta di giurisprudenza del Codice civile*, cioè, la prima, *pag.* 319, *vol.* 8.°; la seconda, *pag.* 167 del 10.°; la terza, *pag.* 292 del 12.°; e finalmente la quarta, *pag.* 77 del 16.° (*a*).

(Due conjugi possono essere adottati da uno stesso individuo?)

36. Risulta da quanto si è detto nel num. 13,

---

chè uno dei conjugi era legato da voti solenni, o da ordini sacri; il tutto a norma dell'art. 162.

In ogni caso è però indispensabile ch' entrambi i conjugi sieno stati di mala fede, e che questo stato sia anteriore al concepimento del figlio, giusta lo spirito degli art. 191, e 192.

Sarebbe dunque impugnabile l' adozione di un figlio delle specie indicate.

(a) La medesima corte di cassazione, con decisione dei 23 dicembre 1816, riportata da Sirey, (*vol.* del 1817, P. I, pag. 164), stabilì per tesi generale il contrario, in uno dei motivi. « Considerando, ella disse, » non potersi supporre che il legislatore, il quale ha sem-

ai termini dell' art. 348 (*160* n. 4.) che il matrimonio sia vietato tra i figli adottivi di uno stesso individuo. Questo articolo suppone l' adozione anteriore al matrimonio; ma la quistione elevata consiste nel vedere, se due conjugi possono essere adottati da uno stesso individuo.

La conclusione per la negativa si trae da ciò che costituisce il fondamento della istituzione. Nella finzione, del pari che nella realtà, i titoli di conjugi sono incompatibili con quei di fratello e sorella.

D' altronde se non si applicasse al caso la disposizione medesima dell' art. 348 (*160* n. 4) la quale, col proibire il matrimonio *tra i figli adottivi di un medesimo individuo*, fa con-

---

» pre, e con tanta solennità consacrata la incapacità as-
» soluta degl' illegittimi adulterini per acquistare i diritti
» di filiazione, e di successibilità, si sia messo in oppo-
» sizione con se medesimo, loro accordando la via in-
» diretta dell' adozione in pregiudizio dei frutti di un
» matrimonio legittimo: che questa incapacità annulla
» l' adozione nella sua essenza, e perciò si oppone alla
» produzione di qualunque effetto riguardo ai diritti di
» filiazione, e di successibilità ec. ec. »

Lo stesso raziocinio è, come si osservò altrove, pienamente applicabile all' adozione di qualunque figlio illegittimo.

Prima del Codice civile presso di noi l' adozione, essendo regolata dalle leggi Romane, non poteva aver luogo pei figli illegittimi, o adulterini, o incestuosi. Le dette leggi, e particolarmente la leg. 7 *Cod. de Natur. lib.* abrogando la precedente legge di Anastasio vietò come contraria ai buoni costumi l' adozione dei figli naturali. L' Imperatore Giustiniano nelle nov. 74 Cap. 3. e 89. cap. 9, §. 2. confermò la detta legge. Conseguentemente neppure dopo la pubblicazion del Codice civile si potevano adottare.

chiudere non potersi mercè l'adozione diventare fratello o sorella di chi si ha già per consorte, potrebbero rimanere deluse quelle precauzioni medesime, che han suggerito il detto articolo.

(I figli dell'adottato, premorto all'adottante, hanno per tal qualità diritto sulla successione di quest' ultimo?)

37. È del pari importante la quistione se i figli dell'adottato, premorto all'adottante, abbian dritto, come rappresentanti del padre, alla successione dell' adottante medesimo.

Per deciderla convien rimontare alla natura del vincolo che costituisce l' adozione.

È dessa il risultato di un contratto fra l' adottato e l' adottante. « È principio generale, » dice Locrè, che gli effetti dell' adozione non » debbano estendersi al di là del padre adot» tante, e del figlio adottato. »

Egli è vero che la legge, come abbiam osservato, accorda al figlio adottivo sulla successione dell'adotttante tutti i diritti dei figli nati da matrimonio, ma limita però coll' art. 349 (263) l'obbligazione rispettiva della somministrazione degli alimenti all' adottante ed all' adottato, in modo da escludere qualunque idea di parentela tra quello ed i figli di questo, e conseguentemente ogni diritto di successibilità.

Del pari, niun diritto di successibilità attivo o passivo stabilisce, in favore dell'adottato, verso i collaterali della famiglia adottiva.

Tutto ciò risulta dagli art. 351 (275) e 352 (266).

I figli dell' adottato non possono invocare il dritto di rappresentazione. È questa in vero,

secondo l' art. 739 (*660*), una finzione di legge, il cui effetto è di mettere il rappresentante nel posto, nel grado, e nei dritti del rappresentato. Ma, come dicono tutti gli autori, e segnatamente Lebrun, la rappresentazione provviene dalla natura medesima, nè può applicarsi all' adozione, poichè la finzione della legge non va tant' oltre, e l' adozione non trasmette alcun dritto di famiglia.

Coll'art.759 (*675 modif.*) si è permesso ai figli e discendenti di un figlio naturale premorto di poter reclamare i dritti al loro padre accordati dagli articoli precedenti, e dal non essersi soggiunto lo stesso riguardo alla discendenza dell' adottivo; dee conchiudersi che non si sia voluto applicargli il principio medesimo.

Quindi affinchè i discendenti di un figlio adottivo, premorto all'adottante, potessero riclamare i beni di quest' ultimo, sarebbe indispensabile ch' esistesse in favore del loro padre o una donazione tra vivi, che lo avesse impossessato dall' istante in cui fu fatta, ovvero una istituzione contrattuale, la quale per effetto dell' art. 1082 (*1038*), comprenderebbe a vantaggio loro una sostituzione tacita, o volgare. Tal sostituzione non può applicarsi all' adozione senza il soccorso di una istituzione contrattuale.

(Se l' adottante premuoja ai suoi genitori, a chi spettano i beni di costoro?)

38. Dallo stesso principio si deduce che se l' adottante premuoja ai suoi genitori, l' adottato non ha diritto alcuno su i beni di costoro: tai beni appartengono ai discendenti legittimi dell' adottante, ed in mancanza ai suoi collatera=

li. L' adottato dee contentarsi di aver preso la successione intera dell' adottante, se non abbia concorso coi figli legittimi dello stesso, ovvero di averla con essi divisa.

(L'adozione posteriore rivoca mai la donazione tra vivi fatta precedentemente da chi nel tempo della donazione medesima non aveva figli legittimi?)

39. Una donazione tra vivi fatta da colui il quale nel tempo della donazione non aveva figli legittimi, vien mai rivocata dalla posteriore adozione? La negativa è fuor di dubbio.

Il gran principio della rivocabilità delle donazioni per sopravvegnenza di figli, consacrato dall' art. 960 (*885*), dipende da una retroattività cha va congiunta colla nascita del figlio, e tal retroattività non mai ha avuto in se cosa alcuna di ripugnante. Dessa è fondata sul favore accordato al matrimonio, sull' interesse medesimo della società. In ogni donazione vuol sempre la legge sottintesa la condizione della sua rivocabilità nel caso indicato, e le accorda gli effetti medesimi come se si fosse espressa.

Ciò non può appartenere all' adozione, ch' è una istituzione puramente civile, nascente soltanto da un contratto. Dessa può produrre, è vero, nella società effetti salutari; ma è stabilita più nell' interesse dei particolari, che in quello della società: ed è agevole ravvisare che non sia di tale importanza da attentare alle transazioni già consumate. È nell'ordine delle cose il prevedere che quel tal uomo potrà effettivamente divenir padre, e se lo diviene, si presume aver sempre voluto che i suoi figli sieu preferiti al donatario. La legge medesima sanziona

questa presunzione. Nell' adozione non concorre ciò: essa comparte unicamente una paternità convenzionale, alla quale non si accorda il favore riserbato a quella prodotta dal matrimonio. Se altrimenti fosse, si vedrebbero spesso fraudolente adozioni, aventi per oggetto principale il rivocare donazioni già consumate.

Si dice perciò nell'art. 960 (*885*), che le donazioni rivocansi *ipso jure*, tanto per la sopravvegnenza di un figlio *legittimo* del donante, ancorchè postumo, quanto per la legittimazione di un figlio naturale, col susseguente matrimonio.

La parola *legittimo* esclude da prima e il finaturale, che tal non è, ed inoltre l' adottivo, perchè adoprasi evidentemente per indicare il frutto del matrimonio.

La qualità di *figlio legittimo* non si dà mai all' adottivo; tanto ciò è vero che nello stesso titolo dell'*Adozione* il legislatore dichiara che per *figlio legittimo* intende soltanto il nato dal matrimonio, per distinguerlo dal figlio adottivo. Si dice in fatti nell'art. 343 (*266*) che l'adozione non è permessa se non alle persone, che non hanno *nè figli*, *nè discendenti legittimi*. Le stesse espressioni si scorgono nell' art. 361 (*tolto*) relativamente alla tutela uficiosa. Se, come non può dubitarsi, il legislatore in questi articoli ha compreso sotto l' espressione di *figli legittimi* solamente i nati da matrimonio, ha del pari voluto, impiegandola nell' art. 960 (*885*), fissare la rivocazione delle donazioni per la sopravvegnenza de' figli nati da matrimonio. La conseguenza si fonda sul proprio vocabolario della legge.

Lo stesso dee dirsi della istituzione contrat-

tuale, che produce i suoi effetti nello stesso giorno in cui è fatta, come ho osservato nel trattato delle donazioni e dei testamenti ec., *num.* 411, e 441 e che, come anche notai nel *num.* 425, riman rivocata, al pari della donazione, dalla sopravvegnenza di un figlio legittimo, o dalla legittimazione di un figlio naturale.

(L' adottato non ha diritto di riserva sulle donazioni, o instituzioni contrattuali anteriori all'adozione.)

40. Dagli stessi principj risulta non aver l'adottato diritto di riserva sulle donazioni tra vivi, o istituzioni contrattuali anteriori all' adozione.

Nel numero 665 del detto trattato, nel parlare delle riserve, ho detto, che il figlio naturale riconosciuto, al quale ho creduto doversi una proporzionata riserva, non potrebbe richiederla sulle donazioni precedenti al suo riconoscimento. Gli stessi motivi sussistono rispetto all' adottato per le donazioni anteriori all' adozione.

Quando dico *anteriori all' adozione* intendo quelle, che ne precederono la iscrizione, perchè fino a tal' epoca l'adozione è incerta, in modo che la sua omissione fra il termine prescritto dall'art. 359 (*283 modif.*) la priverebbe immancabilmente di qualunque effetto. Ho avuto occasione di far osservare ciò nel num. 26 di questo trattato

Ha quindi l'adottato un dritto di riserva soltanso su le donazioni, o i legati posteriori a quest'epoca. Per altro questo diritto non può essergli

contrastato, essendo stabilito nell' art. 350 (374) ch' egli avrà sulla successione dell' adottante quei medesimi diritti, che avrebbe il figlio nato da matrimonio, quando anche vi fossero altri figli di questa specie, nati dopo l' adozione; restando però sempre fermo che non può divenire efficace se non dal perfezionamento dell' adozione medesima.

È agevole il comprendere che il figlio adottivo, quando ha diritto di riserva in concorrenza de' figli legittimi, fa numero con essi per determinare la porzione disponibile (a).

(L' adottante ha diritto di riserva su i beni donati, o legati dall' adottato?)

41. È evidente la negativa. Non vi è successibilità reciproca tra l' adottante e l' adottato; questo dritto non esiste se non in favore dell' ultimo; nè in ciò vi è cosa di straordinario, poichè si tratta di una materia, che si allontana dal diritto comune. La riversione, accordata all' adottante cogli art. 351 (275), e 351 (276), benchè partecipi più della successione, nel senso che impone l' obbligo di contribuire al pagamento dei debiti in proporzione dell' utile, non è al certo un diritto di successibilità propriamente detto. Può anche dirsi, dal modo in cui questo e l' antecedente art. 350 (274) son concepiti, che tal riversione escluda il dritto di successibilità.

(a) Presso di noi, essendo la porzione disponibile invariabilmente fissata dall' art. 829 delle LL. CC. alla metà dei beni, senz' aver riguardo al maggiore, o minor numero dei figli, è oziosa questa ultima osservazione dell' autore.

Non può immaginarsi diritto di riserva in favore di chi non è successibile, imperciocchè esso non è in generale se non un diritto di succedere modificato.

(I genitori dell' adottante non han su i beni di costui diritto di riserva contro all' adottato.)

42. Il padre e la madre dell' adottante non possono esercitare contro all'adottato diritto di riserva su i beni dell' adottante loro figlio. Non può l' adozione considerarsi come una disposizione gratuita.

Ciò è vero anche nel caso dell' adozione testamentaria, dappoichè, al pari di quella tra vivi, produce filiazione, di cui è accessoria la trasmissione de' beni. In verità la filiazione è puramente fittizia; ma rapporto alla successione dell' addotante ha gli effetti medesimi della naturale (*a*).

(Del concorso dell' adottato coi figli, che all'adottante sopravvenissero posteriormente all' adozione. — Potrebbe l' adottato reclamare contro al conjuge dell' adottante la riduzione stabilita a favore dei figli del primo letto? — In quest' ipotesi qual sarebbe la sua riserva?)

43. Risulta dall' art. 350 (274), che l' adottante si può maritare, e che l' adottato concorre nei dritti coi figli che al primo sopravvengano. Questo caso si assimila a quello in cui posteriormente all' adozione nascano figli di

---

(*a*) Non può negarsi però che non si possa ottenere indirettamente ciò che per legge non si può avere direttamente. Se il figlio in mancanza di discendenza non può

un matrimonio preesistente. Entrambi i casi comprendonsi in questo articolo, poichè vi si dice, che l' adottato avrà sulla successione dell' adottante quegli stessi diritti, che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio, *anche quando vi fossero altri figli legittimi e naturali nati dopo l' adozione.*

Ma in caso di matrimonio dell'adottante, posteriore all' adozione, potrebbe l' adottato reclamare, contro alle disposizioni da quello fatte al suo nuovo conjuge, la riduzione stabilita dall' art. 1098 (*1052 modif.*)?

Vi è ragione di decidere per la negativa. Questo articolo riguarda l' uomo, o la donna, che avendo figli di *altro letto*, contragga un secondo, o susseguente matrimonio. I termini *di un altro letto* rifondono il favore della riduzione unicamente su i figli nati da precedente matrimonio, e n' escludono l' adottivo.

Rimane però una difficoltà, anche quando l'adottato non possa invocare la riduzione stabilita dall' art. 1098 (*1052 modif.*). Dessa consiste nel sapere se egli possa reclamare la riserva stabilita dall' art. 913 (*829 modif.*), considerando il conjuge come estraneo rispetto a lui, ovvero solamente la riserva fissata dall'art. 1094 (*tolto*), che contempla il caso della disposizione fatta da un conjuge all' altro, nella esistenza di figli comuni.

(eccettuati i casi di diredazione) dispensarsi dal lasciare la quota riservata ai suoi genitori, debb' essergli egualmente vietato di eludere questa disposizione giustissima, coll' adottare. Per questa opinione inclina Toullier, nota (2) al num. 1010, dietro la scorta del Codice Prussiano, ch' espressamente lo prescrive, eccetto quando i genitori abbiano acconsentito all' adozione.

È tanto più grande questa difficoltà, in quanto che la legge ha combinate in modo queste due riserve, che in certi casi gli adottati perderebbero quella fissata dall'art. 913 (*829 modif.*), ed in certi altri vi guadagnerebbero (*a*).

Suppongasi, per esempio, che vi sia un solo adottato; questi vi perderebbe invocando l'art. 913 (*829 modif.*), poichè il dono fatto al conjuge potrebbe ascendere alla metà de' beni; mentre se in vece dell'adottato vi fosse un figlio comune, non potrebbe aver effetto, giusta l'art. 1094 (*tolto*), se non per un quarto in proprietà, ed un altro quarto in usufrutto; ovvero per l'usufrutto della intera metà. E se vi fossero tre adottati, essi, per contrario, guadagnerebbero invocando l'art. 913 (*829 modif.*), perchè allora l'effetto del dono dovrebbe ridursi al quarto in proprietà; in vece che, se si fosse nel caso di applicare l'art. 1094 (*tolto*), il dono potrebbe comprendere un quarto in proprietà, ed un altro quarto in usufrutto, ovvero l'usufrutto della intera metà.

Per giungere alla soluzione di tal dubbio, credo necessario fissarsi la posizione in cui debbono considerarsi gli adottati. La natura medesima delle cose li colloca in una classe particolare. Essi non son figli di altro letto; dunque l'articolo 1098 (*1052 modif.*) non può riguardarli. Non sono figli comuni al conjuge donante ed al donatario, quindi neppur si può applicar loro l'art. 1094 (*tolto*).

Nè l'art. 350 (274) si oppone a questa opinio-

(a) Poichè è rimasto soppresso l'articolo 1094 del Codice civile quest' ultima difficoltà non regge.

ne. Se esso assimila gli adottati ai figli nati da matrimonio lo fa solamente riguardo ai diritti sulla successione dell' adottante: e può dirsi, che la difficoltà in esame non sia stata prevista dal legislatore, di modo che sotto al rapporto del diritto di riserva diviene indispensabile il collocar gli adottati in una classe media tra i figli di primo letto, ed i nati da matrimonio posteriore all' adozione.

Quindi se esistesse un solo adottato, il dono fatto al conjuge potrebbe comprendere la metà dei beni; mentre soltanto riguardo ai figli nati dal matrimonio il dono avrebbe effetto per un quarto in proprietà, e per l' altro in usufrutto, ovvero per l'usufrutto della intera metà.

Per lo stesso motivo se vi sieno tre adottati il dono fatto al conjuge potrebbe ammontare ad un quarto rapporto ad essi, mentre rispetto ai figli nati da matrimonio potrebbe comprendere un quarto in proprietà, ed un altro in usufrutto, oppure quello della metà intera. Questi ultimi trovano una compensazione della latitudine della disponibile, nel diritto di succedere alla loro madre; vantaggio, che non hanno gli adottati.

Lo stesso per identità di ragione dovrebbe aver luogo pel dono fatto dall' adottante al conjuge, che aveva nel tempo dell' adozione, e col quale abbia procreato poscia de' figli. Il consenso del conjuge all'adozione fatta dall' altro non influirebbe per nulla nel determinare gli effetti della disposizione.

Del resto trattandosi di una difficoltà tanto seria, su cui non si può dire di essersi il legislatore espresso, veggo bene quanto le rifles-

sioni, che presento, abbisognino di esser confermati dalla giurisprudenza, che, in ultima analisi, supplisce ogni legislazione.

Si è osservato di essere stato anche io di parere, che nel caso di matrimonio dell'adottante, posteriore all'adozione, non potrebbe l'adottato reclamare, contro al conjuge vantaggiato, la riduzione stabilita in favore de' figli del primo letto.

Una decisione importante della corte di cassazione (che sotto altri rapporti citerò nella III. parte) pronunziata a' 26 aprile 1808, e perciò posteriore alla prima edizione di questo *Trattato*, dee far decidere contro alla mia opinione.

Eccone la specie:

Con atto del 9 *piovoso* anno 4, *Giacomo Margnat*, e *Francesca Tixier* sua moglie, adottarono congiuntamente *Antonio Tixier*, e *Maria Faure*.

Giacomo Margnat morì il dì 8 *ventoso* anno 5; istituì erede universale sua moglie, che si rimaritò ai 4 *fiorile* anno 9. Si riserbò questa i suoi beni parafernali, di cui accordò l'usufrutto al signor *Savouroux*, di lei novello marito.

Il dì 20 *ventoso* anno 11 lo istituì suo legatario universale, e morì il giorno 22 *termidoro* seguente.

Maria Faure, una degli adottati da *Francesca Tixier*, volle allora sperimentare i dritti accordatile dal Codice civile.

Tra le altre quistioni da esaminarsi vi fu quella, se *Maria Faure* poteva, al pari di una figlia nata dal matrimonio, reclamare in forza degli art. 13 e 14 della legge de' 17 *nevoso* anno 2, la ridu-

zione de'vantaggi accordati al Signor *Savouroux*?

La corte reale di *Riom* si determinò per l' affermativa.

Col ricorso per cassazione disse il Signor *Savouroux*, che gli art. 13 e 14 della legge de' 17 *nevoso* non autorizzavano la riduzione se non nell'interesse de'figli *nati dal matrimonio*, *o da altra unione anteriore*. Ed aggiugneva, che sotto qualunque legislazione è impossibile sostenere, che gli adottivi possano a quelli assimilarsi. Conseguentemente in niun caso possono esser compresi nelle disposizioni dei citati articoli della legge de' 17 *nevoso*, e non mai può pronunziarsi in loro favore la riduzione de'vantaggi fatti da un conjuge all'altro.

Con decisione de' 26 aprile 1808 la corte di cassazione ha rigettato il ricorso contro quella della corte reale di *Riom*. « Considerando, » che veramente gli art. 13, e 14 della legge de' 17 *nevoso* anno 2, sotto l'impero » della quale morì *Giacomo Margnat*, ammettevano, per restrizione al dritto accordato al conjuge di disporre in favore del suo » consorte superstite della totalità del suoi » beni, se non il solo caso, in cui tai conjugi » avessero uno, o più figli nati dalla loro unione, » o di un matrimonio antecedente: ma che a- » vendo la legge de' 25 *germinale* anno 11, ac- » cordato ai figli adottivi tutti i dritti di suc- » cessibilità appartenenti ad un figlio legitti- » mo, l'effetto di quest'assimilazione ha do- » vuto essere di estendere a quelli il dritto di » ridurre all'usufrutto della metà, i vantaggi » che *Giacomo Margnat* aveva accordato a » *Francesca Tixier* superstite . . . . ».

Questa decisione vien riportata nel giornale di Denevers, *vol.* del 1808, pag. 208, e nella Raccolta di giurisprudenza del Codice civile, pag. 60, *vol.* 11.

Sembra che siasi incorso in errore o nella redazione di questa decisione, ovvero nella esposizione che i *decisionisti* fecero della specie, sulla quale ebbe luogo: imperciocchè secondo questa esposizione la corte reale di *Riom* ordinò la riduzione de' vantaggi fatti da *Francesca Tixier*, a *Savouroux* suo secondo marito; mentre giusta la decisione, tal riduzione cadeva su quelli fatti da *Giacomo Margnat* a *Francesca Tixier*.

Che che ne sia, quest' errore è indifferente al fondo della quistione. La corte di cassazione ha pronunziato per tesi, che avendo *la legge transitoria de' 25 germinale anno 11* (la quale su questo punto si riporta al Codice civile), *accordato ai figli adottivi tutti i diritti di successibilità, appartenenti ad un figlio legittimo, l' effetto di quest' assimilazione ha dovuto essere* LO ESTENDERE AGLI ADOTTIVI IL DRITTO DI RIDURRE *all' usufrutto della metà i vantaggi fatti da un conjuge all' altro*, sotto l'impero del Codice civile, nel caso dell'art. 1098 (*1052 modif.*), del pari che sotto quello della legge de' 17 *nevoso* anno 2 debb'esser lo stesso, poichè gli adottivi debbonsi assimilare ai figli nati da un matrimonio precedente. Io dunque credo dovere abbandonare la mia prima opinione per attenermi alla decisione della corte di cassazione, testè riportata (*a*).

(a) Tutto ciò sembra applicabile presso di noi so-

Osserverò anche quì che questa decisione medesima ha stabilito, che il conjuge, il quale soffre la riduzione, dee restituire i frutti della quota ridotta, a contare dal giorno dell' apertura della successione, e non da quello, in cui la legge de' 25 *germinale* ha dato luogo al dritto di riduzione in favore del figlio adottivo.

PARTE TERZA.

DELLE ADOZIONI ANTERIORI AL CODICE CIVILE.

(Su la legge transitoria dei 24 germinale anno 11. — Osservazioni relative 1.° alle adozioni dei figli naturali riconosciuti — 2.° alla validità delle antiche adozioni quantunque non fatte colle condizioni posteriormente prescritte — 3.° alla irrivocabilità di tali adozioni — 4.° alla determinazione dei diritti degli adottati — 5.° al cangiamento di numerazione negli art. del Codice civile su l' adozione.

44 Ho indicato nel *Discorso storico*, nota 30, la legislazione relativa a questa materia fino alla pubblicazione del Codice civile.

Il principio dell'adozione era stato solamente decretato: ma non si erano stabilite le forme, le condizioni, e gli effetti che produr doveva. Questi non solamente erano incerti, ma facevano eziandio dubitare della esistenza della legislazione su questa materia. Eransi frattanto celebrate molte adozioni sulla fede delle leggi già pubblicate.

---

lo per quel che riguarda l' assimilazione dell'adottato al figlio legittimo, giacchè l' applicazione fattane dalla corte nella specie indicata ci è affatto estranea avendo l'art. 1052 della LL. CC. modificato l' art. 1098 del Codice.

Il modo poi onde fissare quel che un conjuge possa nella stessa posizione disporre in favore del suo nuovo consorte viene stabilito dal detto art. 1052, che non ha bisogno di comento.

A sì fatte adozioni si pensò immediatamente dopo la promulgazione del titolo del Codice civile *su l' Adozione e la Tutela Ufiziosa*. Si credè ingiusto il privar gli adottati di tutti i dritti, comunque si fossero. Si conobbe ancora la necessità di regolare i vantaggi, che conferir dovevano le adozioni, e ciò fecesi colla legge transitoria dei 25 *germinale* anno 11. La sola lettura di questa legge è sufficiente per formarsi idee esatte sul proposito.

Io mi limito a poche osservazioni.

1.ª Benchè coll'art. 1 di detta legge si fossero dichiarate valide tutte le antiche adozioni, anche quando non vi fosse stato il concorso di alcuna delle condizioni richieste per poter adottare, ed essere adottato; s'elevò nondimeno la quistione, se potessero aver luogo riguardo ai figli naturali dell'adottante, da lui riconosciuti.

Tal quistione fu decisa affermativamente dalla corte di cassazione il dì 16 *fruttidoro* anno 11, con decisione riportata nel *Giornale* di Denevers, *vol.* dell' anno 13, pag. 8. Quel che v' è di rimarchevole nella specie di questa decisione si è, che trattavasi di un figlio rinosciuto per adulterino.

Nello stesso modo venne poscia decisa la quistione medesima dalla corte anzidetta il dì 24 novembre 1806, del che ho parlato nel numero 35. Denevers, che riporta quest' ultima decisione, *vol.* del 1806, pag. 672, ne cita varie altre delle corti di appello, pronunziate nel senso medesimo.

Benchè queste decisioni riguardassero antiche adozioni, non han però mancato d' influire, (e sopratutto l' ultima della corte di cassa-

zione), sulla sorte di varie adozioni posteriori alla promulgazione del Codice. Si riscontri quel che ho detto su tal proposito nel medesimo num. 35.

2.ª Molte altre difficoltà si son presentate sull' applicazione dell' art. 1 della legge transitoria del 26 *germinale*, ma si è deciso sempre per la validità delle antiche adozioni, quantunque non fatte colle condizioni posteriormente richieste, purchè si fossero fatte con atti autentici.

E per limitarmi a pochi esempj tratti dalle decisioni della corte di cassazione; questa corte nel rigettare il ricorso contro una decisione della corte di appello di *Riom* dei 7 agosto 1806, ha deciso il giorno 13 dicembre 1809, ch' era valida un' adozione fatta con atto autentico prima del Codice civile da una donna maritata, ancorchè suo marito non fosse concorso a quell' atto, nè avesse autorizzato sua moglie a celebrarlo. Questa decisione è riportata da Denevers, *vol.* del 1809, pag. 528, e nella *Raccolta di giurisprudenza del Codice civile*, pag. 394, *vol.* 14.

Allo stesso modo la corte medesima con altra decisione dei 24 luglio 1811, riportata egualmente nel *giornale* di Denevers, *vol.* del 1811, pag. 373, e nella *Raccolta suddetta* pag. 236, *vol.* 17, nel cassare la decisione della corte di appello di *Tolosa* dei 9 agosto 1809, ha dichiarato valida un' adozione fatta con atto autentico il 1.° giorno *Complimentario* dell' anno 10, nella doppia circostanza che l' adottato era figlio naturale dell' adottante, e che questi nel momento dell' adozione aveva un figlio legittimo.

L' effetto medesimo è stato accordato all' articolo stesso con decisione della medesima corte dei 12 novembre 1811 in un caso particolare. Il contado di Nizza si regolava colle leggi romane, le quali ammettevano l' adozione, ma non permettevano di adottare il proprio figlio adulterino. La corte di cassazione decise che la legge transitoria era applicabile alle adozioni fatte in quel contado dopo la sua riunione, e la pubblicazione delle leggi introduttive dell'adozione in Francia; in conseguenza questa corte rigettò il ricorso contro alla decisione della corte di appello d' *Aix*, che aveva convalidato l' adozione fatta ai 20 *piovoso* anno 3, di un figlio adulterino, anche pria dello scioglimento del matrimonio. Questa decisione vien riportata nel *giornale* di Denevers, *vol.* del 1812, pag. 73.

3.ª La decisione della corte di cassazione dei 26 aprile 1806, citata nella fine del num. precedente, ha sciolto un' altra quistione importante sulle adozioni antiche.

Giacomo Margnat, e *Francesca Tixier*, sua moglie, che congiuntamente avevano adottato *Antonio Tixier*, e *Maria Faure*, con atto dei 9 *piovoso* anno 4, dichiararono ai 4 *ventoso* anno 5, avanti l' ufiziale dello stato civile che rivocavano l' adozione di *Maria Faure*, e ciò *per motivo d' ingratitudine*, *e per altri*, che *dedurrebbero a suo tempo e luogo*. Reiterarono questa dichiarazione ai 16 del *ventoso*, e fecero citare i genitori naturali di *Maria Faure* per conciliarsi sulla dimanda di rivocazione di adozione, che propouevansi formare contro la medesima. Niun corso si diede a questa citazione.

Dopo la morte degli adottanti, *Antonio Savouroux*, secondo marito di *Francesca Tixier* e suo legatario universale, sostenne che *Maria Faure* non era più figlia adottiva della *Tixier*, stante la rivocazione.

La corte di appello di *Riom* decise per tesi che l'adozione era irrevocabile di sua natura, ed in conseguenza accordò a *Maria Faure* i diritti di figlia adottiva. La corte di cassazione rigettò il ricorso prodotto avverso questa decisione: « Considerando, che la deci-
» sione impugnata, nel dichiarare irrevocabile,
» per parte dei genitori adottivi, un' adozione
» fatta nell' anno 4.°, si è uniformata al prin-
» cipio del diritto romano, secondo il quale
» non si poteva adottare *per un determinato tem-*
» *po*; per la stessa ragione che chi nasce da
» noi è egualmente, e per sempre nostra fi-
» glia; — Che si è del pari uniformata all' ar-
» ticolo 2 della legge transitoria dei 25 *ger-*
» *minale* anno 11, il quale, accordando la
» facoltà di rinunziare all'adozione ai soli adottati
» nella minore età, o ancora minori, la niega a-
» gli adottanti che sono sempre maggiori; —
» Che questa legge avendo per oggetto il fissare
» la sorte di tutte le adozioni, tanto future,
» quanto passate, per le quali la legge dei 16
» *frimajo* anno 3 si era soltanto occupata di
» prescrivere degli atti conservatorj, diveniva
» impossibile di non darle effetto retroattivo,
» e di non applicarne le disposizioni all' ado-
» zione in esame, alla cui epoca n'era già sta-
» to solennemente decretato il principio dalla
» Convenzione nazionale; — E che ella ha do-
» vuto regolarsi a questo modo su tale adozione,

» non ostante la ritrattazione di *Giacomo Mar-*
» *gnat* e di *Francesca Tixier*, sua moglie,
» dacchè la sorte di questa ritrattazione dipen-
» deva dall' effetto, che le darebbe la leg-
» ge, che l' ha annientata, nel niegare agli
» adottanti la facoltà di rivocare le adozioni,
» non essendo stata questa rivocazione accettata
» da *Maria Faure*; — Che perciò, applicando
» ad essa *Faure* le disposizioni della legge dei
» 25 *germinale* anno 11, la decisione impugna-
» ta si è perfettamente uniformata ai principj.»

4.ª Relativamente alla dichiarazione giurata dell'adottante, della quale parla l'art. 4 della legge medesima, di non essere stata sua intenzione di conferire all' adottato tutti i dritti di successibilità, che apparterrebbero ad un figlio legittimo, citerò la decisione indicata dalla corte di cassazione dei 26 aprile 1808. Nell' atto di adozione si era detto che i titoli ed i diritti degli adottati sarebbero perfettamente eguali rispetto agli adottanti, e che godrebbero nella successione di questi *la quota ereditaria, che la legge potrebbe in appresso accordare agli adottati*. Il dì 6 *complimentario* anno 11, *Francesca Tixier* moglie allora di *Savouroux*, e che aveva adottato congiuntamente al suo primo marito, fece riguardo a *Maria Faure*, adottata, di unita ad *Antonio Tixier*, la *dichiarazione giurata* introdotta dall' art. 4 della legge transitoria. La corte reale di *Riom*, ed in seguito la corte di cassazione, decise che la signora *Savouroux* non aveva potuto colla sua dichiarazione derogare all'atto costitutivo dell'adozione, col quale aveva regolato i dritti di successibilità dei suoi figli adottivi; in conse-

guenza *Maria Faure* venne rivestita dei medesimi dritti di un figlio legittimo.

La corte quindi di cassazione ha consacrato il principio che gli adottanti, i quali nell' atto dell'adozione abbiano regolato le quote ereditarie dei loro figli adottivi, non più possano usare della facoltà loro accordata dalla legge transitoria, di dichiarare, cioè, se avessero avuto la intenzione di conferire agli adottati i dritti di successibilità.

A questo punto di giurisprudenza dee riportarsi un' altra decisione della corte di cassazione dei 6 ottobre 1808, riportata da Denevers, *vol.* del 1808, pag. 511, e nella raccolta di giurisprudenza del Codice civile, pag. 34, del *vol.* 12. Con questa decisione la corte ha giudicato, che i figli adottivi, i quali, giusta l'atto di adozione dichiarato valido dalla legge transitoria, *debbono aver parte a tutti i beni mobili ed immobili degli adottanti* in conformità delle leggi, se avessero ricevuto dagli adottanti medesimi un semplice legato, non potrebbero godere dei dritti loro concessi dal Codice civile. La corte di cassazione si è poggiata nel *fatto* su di ciò, che i diritti dei figli adottivi non erano stati fissati irrevocabilmente rapporto alla *quantità* nell' atto dell' adozione, e nemmeno lo erano stati negli atti posteriori; e nel *dritto*, sul chè le leggi emanate dopo determinati i diritti degli adottivi, leggi che potevansi dagli adottanti invocare, poichè essi avevano chiamato i proprj figli alle loro successioni in conformità di queste leggi) ordinavano la esecuzione degli atti, in cui gli adottanti avevan da per loro regolato gli effetti dell' adozione, e non chiama-

vano i figli adottati al godimento dei dritti fissati dal codice civile, se non in mancanza di regolamenti fatti dagli adottanti.

Questi motivi e quelli dell' arresto dei 26 aprile 1808 indicano la differenza, che passava tra le due specie.

5.ª Si dice finalmente nell' art. 7 della legge transitoria. « Gli art. 341, 342, 343, 345, » e 346 del Codice civile del titolo dell' ado- » zione sono inoltre comuni a tutti gl' indi- » vidui adottati dopo il decreto dei 18 gen- » najo 1792, ed altre leggi a ciò relative. »

Bisogna però leggere gli articoli 347, 348, 349, 351, e 352. »

Eccone la ragione: L' art. 2 della legge dei 30 *ventoso* anno 12, sulla riunione delle leggi civili in un solo corpo, prescrive che i sei articoli, di cui componeasi la legge dei 21 dello stesso mese concernente gli atti rispettosi, da farsi dai figli verso i genitori, fossero inseriti nel titolo *del matrimonio* in seguito dell' articolo, che allor si trovava al numero 151.

Questa inserzione, che fu eseguita, ha cangiato la numerazione degli articoli seguenti. Non si badò allora a riformare la numerazione degli articoli inseriti nell'art. 7.° della legge dei 25 *germinale* anno 11. Egli è però evidente, che questa riforma è conseguenza necessaria del cambiamento operato dalla inserzione prescritta dalla legge di *ventoso* anno 12.

Basta quindi un leggiero esame per convincersi, che gli articoli enunciati nell'art. 7.° della legge dei 25 *germinale* anno 11, come trovasi nel bollettino delle leggi, letteralmente tra-

scritta da Locrè, in continuazione della discussione del consiglio di stato sull' adozione, sono assolutamente inconciliabili cogli articoli testualmente contenuti nel Codice sotto gli stessi numeri. Gli art. 347, 348, 351, e 352 sono i soli, ai quali può riportarsi l' art. 7 della legge dei 25 *germinale*.

In questo stesso articolo finalmente si suppone, che tutti quelli che vi si citano, *trovansi nel titolo dell' adozione*. Intanto gli art. 341, e 342 non sono più in questo titolo, essendo gli ultimi di quello *della paternità e della filiazione*. Questa circostanza è una pruova novella di ciò che si è detto.

Fine del trattato su l'adozione e la tutela officiosa.

Nota I. Su l' adozione degli Espositi nel Regno delle Due Sicilie.

Le Leggi civili han portata un' aggiunzione alle disposizioni del Codice civile abolito, intorno alle formalità dell' adozione degli individui che non avendo genitori certi sieno allevati in qualche ospizio, ed i quali sono volgarmente denominati *projetti o esposili.*

Cotest' aggiunzione è stata la conseguenza necessaria della facoltà accordata dalle stesse Leggi civili di adottare anche il minore, il che era vietato dal Codice civile. Giova però far osservare che tale aggiunzione è in parte fatta dall'art. 361 del detto Codice, il quale comprendeva una somigliante disposizione per la tutela ufiziosa dei minori che non avevano parenti noti.

Per procedersi regolarmente all' adozione di cotesti individui, bisogna, pria di tutto, ottenere il consenso dei governadori dell' ospizio, e farlo omologare dal tribunal civile. (art. 285 LL. CC.)

Dopo adempiuta tal formalità pregiudiziale, l' adottando e l' adottante si presentano al regio giudice del circondario per fare innanzi a lui l'atto del loro rispettivo consenso, al quale verrà unito l'atto di consenso dei governadori dell' ospizio, omologato dal tribunal civile. In seguito si adempiono tutte le altre formalità prescritte dagli art. 278 e seguenti delle LL. CC.

Ma quì sorge un dubbio: l' atto di consenso dei governadori dell' ospizio ove si trova l'adottando da qual tribunale dee essere omologato? La legge dice in generale, *dal tribunal civile*; sembra però che debba esser il tribunale del luogo ove trovasi l' ospizio, poichè questa omologazione è una formalità che non risguarda direttamente l' adozione, e tende unicamente a legittimare le persone, che colla qualità di governadori prestano il consenso all' adozione.

In qual modo dee farsi l' adozione degli esposti che sieno allevati in case particolari a pubbliche spese, nei paesi ove non esistano ospizj di beneficenza; ovvero dei minori i quali non abbiano genitori conosciuti, e non trovinsi in alcuno ospizio? — Per identità di ragione dee seguirsi la medesima regola sanzionata nell' art. 285 del-

le Leggi civili facendo però supplire il consenso dei governadori degli ospizj, o dei genitori ignoti, dal consenso degli amministratori del comune.

Nota II. Sulle adozioni anteriori al 1. gennajo 1809, quanto ai loro effetti posteriormente a tal epoca.

Nel nostro regno era in uso l'adozione anche prima del 1809 quando fu messo in osservanza il Codice civile.— Dessa era interamente regolata dalle leggi romane, poichè niuna legge municipale erasi emanata mai su tal materia.

L' *adozione* e l'*arrogazione* erano entrambe in uso tra noi.

L' arrogazione che era l' adozione di un individuo *sui juris*, si effettuiva con rescritto del Principe, dietro consulta della Real Camera di Santa Chiara, la quale faceva in ciò le veci del collegio dei Pontefici degli antichi tempi di Roma (Real Dispaccio dei 5 nov. 1755. Vegg. la collez. dei Disp. tom. 9 pag. 28.

L'adozione distinguevasi quindi in *perfetta* ed *imperfetta*, secondo che l' adottante era o no ascendente dell' adottato (*Inst.* § 2. *de adop.*, § 8. *quib. mod. jus pat. ec.*). Anticamente si faceva innanzi al magistrato ordinario colle formalità prescritte dalla legge 11 *Cod. de adopt.*, le quali consistevano nella dichiarazione del padre naturale innanzi al magistrato, presenti e consenzienti l'adottante, e l' adottando. Col volger degli anni però invalse una diversa costumanza: S'introdusse l' uso di adottare con istromento pubblico innanzi notajo, assistito dal giudice a contratti (*Rovito Dec.* 48). Cotesta usanza contraria alla legge tolse tutto il solenne di somigliante atto, rendendolo eguale a tutt' i contratti ordinarj.

Gli effetti dell'arrogazione, e dell' adozione perfetta nel regno erano quelli stessi che le attribuivano le leggi di Giustiniano, cioè: l'arrogatore o l'adottante aveva 1.° il diritto della patria potestà su l'adottato od arrogato; 2.° il diritto di succedere a costui (§ 2. 11. *eod.*, § 2, *Deleg. agnat. succ. nov.* 115. *cap.* 4.). L'arrogato o l'adottato poi acquistava i diritti di figlio legittimo su la eredità dell' arrogatore o dell' adottante: e per l' arrogato si stabilì (§ 3. *Inst. eod.*) che se morendo il pa-

dre adottivo lo eseredava, o vivente questi lo emancipava senza giusta causa, poteva l'arrogato pretendere il quarto dei beni, oltre i beni a costui appartenenti.

L'adozione imperfetta poi altro effetto non produceva, se non quello che l'adottato succedeva all'adottante nel caso che costui moriva intestato (§ 2, *cit.* e § *14. de hered. qualit. et diff. nov. 74.*).

In niun caso però l'adozione trasferiva la nobiltà ed i feudi.

Il Codice civile, e poscia le Leggi civili, come abbiamo testè fatto osservare, ammisero, e con qualche modificazione, la sola adozione imperfetta.

Premesse coteste nozioni vediamo quali effetti possano avere ora le antiche adozioni.

Le leggi risguardanti lo *stato* e la capacità delle persone, ed i diritti successorj sono operative dal momento della loro promulgazione, senza recar pregiudizio agli atti precedentemente consumati. Conseguentemente le leggi che regolano l'adozione colpirono le adozioni antiche nel momento della loro pubblicazione, e secondo queste leggi medesime debbono per lo tempo futuro ridursi i diritti rispettivi dell'adotttante e dell'adottato. In conseguenza di tal principio la Corte di cassazione di Parigi nel 26 luglio 1810 decise, che « le leggi regolatrici della patria potestà hanno effetto dal momento » della loro promulgazione, tanto riguardo allo stato per» sonale del figlio, quanto ai diritti del padre. »

E lo stesso principio è stato seguito dall'abolita corte di cassazione di Napoli in una decisione del 26 novembre 1811; in cui stabilì che « le leggi successorie colpiscono e re» golano le successioni aperte dopo della loro promul» gazione « ed in un'altra del 16 aprile 1812, in cui disse » che i diritti ad una futura successione sono even» tuali, e perciò qualora non siensi verificati sono col» piti e distrutti da una nuova legge. »

Uniformemente adunque all'esposte massime di diritto tutte le adozioni antiche fatte prima del 1809 nei Dominj di qua dal faro, e prima del settembre 1819 anche nei dominj oltra faro, debbono essere regolate dalle nostre nuove leggi, e quanto allo stato dell'adottato, e quanto alla patria potestà dell'adottante, nonchè ai diritti successorj rispettivi, semprechè non siensi verificati prima della pubblicazione delle nuove leggi.
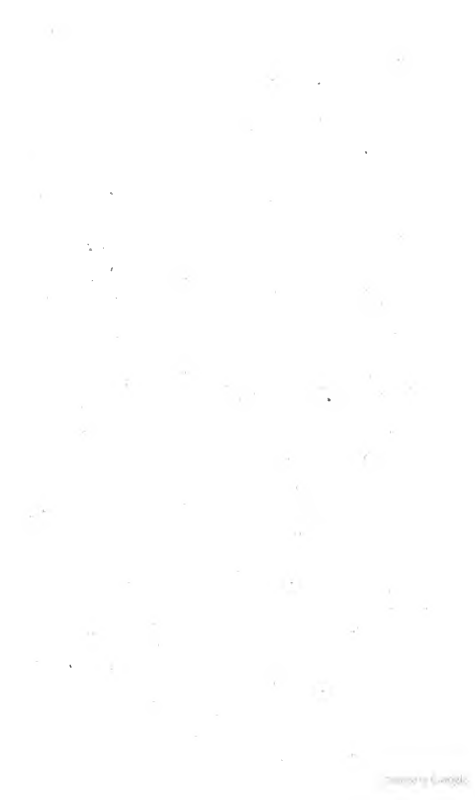
TAVOLA

DE' CAPITOLI, E SEZIONI

CONTENUTE

NEL QUARTO VOLUME.

TRATTATO SUCCINTO DELL'ADOZIONE, ec. PARTE IV.

pag.

DISCORSO STORICO SU L' ADOZIONE.

TAVOLA ALFABETICA.

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL TRATTATO DELL' ADOZIONE.

A

C

D

E

F

I

M

N

R

S

T

FINE.